



La regolamentazione dell'obbligo di istruzione/diritto-dovere

gennaio 2008

ISFOL

**Area Politiche ed offerte per la formazione
iniziale e permanente**

A cura di Valeria Scalmato

Indice

Presentazione	p. 3
• Legge del 28 marzo 2003, n. 53	p. 7
• Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane (19 giugno 2003)	p. 25
• Artt. 47 e 48 (sull'Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione) del Decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge del 14 febbraio 2003, n. 30.	p. 28
• Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard formativi minimi in attuazione dell'accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003 (Conferenza Stato-Regioni seduta del 15 gennaio 2004)	p. 30
• Accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le comunità montane per la certificazione finale e intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi (28 ottobre 2004). Allegato A, Modello B, legenda del modello B e Modello C.	p. 38
• Decreto Interministeriale n. 86 del 3 dicembre 2004: approvazione dei modelli di certificazione per il riconoscimento dei crediti ai fini del passaggio dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione. Modello A e Modello B.	p. 53
• Ordinanza Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 87/04. Norme concernenti il passaggio dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema di istruzione, ai sensi dell'art. 68 della l. n. 144 del 1999.	p. 60
• Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53.	p. 63
• Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77: Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53	p. 68
• Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.	p. 73
• Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 47 del 13 giugno 2006 concernente la quota del 20% dei curricula rimessa all'autonomia delle istituzioni scolastiche nell'ordinamento vigente.	p. 88
• Legge del 12 luglio 2006 n. 228: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative in materia di istruzione.	p. 89
• Accordo Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali, in attuazione di cui all'Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003. Allegato 1: Documento tecnico Standard Formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali dei percorsi sperimentali triennali ex Accordo 19 giugno 2003. Allegato 2: Figure professionali percorsi sperimentali triennali	p. 90

<ul style="list-style-type: none"> •Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2006: Recepimento Accordo del 5 dicembre 2006 in Conferenza Stato regioni e Province Autonome per la definizione defli "Standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico professionali" in attuazione dell'Accordo quadro in Conferenza Unificata del 19 giugno 2003 	p. 131
<ul style="list-style-type: none"> • Legge del 27 dicembre 2006, n. 296: Legge finanziaria 2007. Commi su innalzamento obbligo di istruzione: 622-624, c. 628 e c. 634 	p. 132
<ul style="list-style-type: none"> • Decreto Dirigenziale 15/CONT/II/2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: Risorse dell'annualità 2006 per il finanziamento delle iniziative per il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. 	p. 133
<ul style="list-style-type: none"> • Legge del 2 aprile 2007, n. 40: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese. ESTRATTO: Art. 13 sulle <i>Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica</i>, cc.1-8 ter 	p. 136
<ul style="list-style-type: none"> • Decreto Ministeriale Pubblica Istruzione del 25 maggio 2007, n. 41: riduzione orario settimanale 	p. 140
<ul style="list-style-type: none"> • Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139: Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296- Documento tecnico – Allegato 1: Assi culturali – Allegato 2: Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria 	p. 142
<ul style="list-style-type: none"> • Decreto Interministeriale del Minsero della Pubblica Istruzione e del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale del 29 novembre 2007 sull'accREDITAMENTO delle strutture formative per accedere ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di durata triennale 	P. 172
ULTERIORI NORME DI RIFERIMENTO	
<ul style="list-style-type: none"> • DPR n. 275 dell'8 marzo 1999 (Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1999, n. 59 	p. 176
<ul style="list-style-type: none"> • Decreto Interministeriale del 16 maggio 2001, n. 152 sugli standard dei moduli aggiuntivi per gli apprendisti in obbligo formativo 	p. 185
<ul style="list-style-type: none"> • Decreto del 25 maggio 2001, n. 166 del Ministero del Lavoro sull'accREDITAMENTO degli organismi di orientamento e formazione professionale 	p. 187
<ul style="list-style-type: none"> • Decreto del 31 maggio 2001 del Ministero del lavoro sulla certificazione nel sistema della formazione professionale 	p. 191
<ul style="list-style-type: none"> • Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" 	p. 193
<ul style="list-style-type: none"> • Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 ottobre 2005 sull'approvazione del modello di libretto formativo del cittadino- ALLEGATO A 	p. 196

Presentazione

Il sistema di *education* italiano, nell'ultimo decennio, è stato oggetto di numerosi cambiamenti, resi necessari da mutamenti sociali e culturali che caratterizzano la società odierna e per i quali la comunità europea richiede a tutti i membri di rivedere l'architettura dei sistemi educativi deputati alla "riforma dell'organizzazione dei nuovi saperi"¹, finalizzati a educare "il pensiero a contestualizzare e globalizzare le informazioni e le conoscenze attraverso strategie di apprendimento"² piuttosto che la sola acquisizione di contenuti.

In tema di cambiamenti, in Italia, dal 1999 ad oggi, il panorama normativo relativo al sistema educativo italiano è dunque *in fieri* e nel presente contributo si vuole rendere conto proprio di questa continua evoluzione che ha riguardato, tra le altre cose, il segmento importante dell'istruzione obbligatoria e le scelte ad essa successive.

Dall'obbligo formativo all'obbligo di istruzione/diritto-dovere all'istruzione e formazione

Al riguardo, una data significativa si riferisce all'introduzione per i giovani 15-17enni dell'obbligo scolastico (legge n. 9/1999) e formativo (legge n. 144/1999), ovvero, rispettivamente, l'obbligo di permanenza a scuola per nove anni, in sede di prima applicazione, e l'obbligo per lo Stato di predisporre per ciascun soggetto in formazione l'ulteriore formazione fino a 18 anni (o comunque fino al conseguimento di un titolo o di una qualifica) nei tre canali: la scuola, la formazione professionale regionale o l'apprendistato (caratterizzato dalla formazione esterna obbligatoria di almeno 240 ore annue).

Con la legge di riforma n. 53/2003, è stato abrogato l'obbligo di istruzione fino a 15 anni ed è stato ridefinito l'obbligo formativo come diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale per almeno 12 anni o comunque fino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. Con l'abrogazione della norma di innalzamento dell'obbligo scolastico a 15 anni, il momento della scelta dei percorsi è ricaduta quindi sui giovani in uscita dalla terza media e a questo si è accompagnata, grazie ai protocolli d'intesa tra i Ministeri dell'Istruzione, del Lavoro e le Regioni e Province autonome, la sperimentazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale ex Conferenza Unificata del 19 giugno 2003.

Le novità sul versante dell'apprendistato per i minorenni, introdotte dal decreto attuativo n. 276/2003 della legge n. 30/2003 (Riforma Biagi), hanno previsto che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere all'istruzione e formazione sia rimessa alle Regioni e Province Autonome, d'intesa con i Ministeri del Lavoro e dell'Istruzione, sentite le parti sociali. In assenza di una regolamentazione regionale/provinciale in materia, il decreto prevede che la precedente normativa nazionale rimanga in vigore anche per l'erogazione della formazione esterna degli apprendisti minorenni.

La legislazione ha inoltre ulteriormente modificato il sistema di *education* con la recente legge finanziaria 2007 (n. 296/06) prevedendo, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, l'innalzamento dell'obbligo di istruzione per almeno 10 anni, assolto il quale si prosegue nel diritto-dovere all'istruzione e formazione, come sancito dall'art. 13 della legge n. 40/2007 che modifica l'art. 1 del decreto n. 226/2005 (sul secondo ciclo) il quale viene ad assumere la seguente forma: "Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale.

¹ Cfr. Edgar Morin, *La testa ben fatta. Riforma dell'insegnamento e riforma del pensiero*, Milano, Raffaello Cortina, 2000.

² Idem.

Assolto l'obbligo di istruzione, di cui all'art. 1, comma 622, della legge finanziaria 2007, nel secondo ciclo si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e formazione, di cui al decreto legislativo n. 76/2005" (sul diritto-dovere all'istruzione e formazione).

E' stato infine emanato il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione (n. 139/2007) che regola l'elevamento a 16 anni dell'obbligo di istruzione, da realizzarsi nella scuola e, almeno fino all'anno 2008/2009, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione dell'Accordo del 19 giugno 2003. L'adempimento di tale obbligo non è terminale, risultando finalizzato al "conseguimento di un titolo di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18esimo anno di età, con il quale si assolve il diritto/dovere di cui al decreto del 15 aprile 2005, n. 76".

Il decreto presenta anche un Documento tecnico sulle competenze chiave del cittadino da raggiungere alla fine del biennio dell'obbligo di istruzione (indicate già nella Raccomandazione Europea), le quali rappresentano gli obiettivi di apprendimento generali (a prescindere dalla tipologia dei percorsi del biennio), finalizzati a fornire ad ogni persona gli strumenti indispensabili per esercitare concretamente le forme di cittadinanza attiva e sfruttare appieno le possibili occasioni di apprendimento durante tutto l'arco della vita, anche in un'ottica di inclusione sociale.

Anche per garantire a tutti gli allievi il raggiungimento di tali obiettivi nella fascia dell'obbligo di istruzione, è stato emanato il decreto interministeriale del 29 novembre 2007 il quale definisce i criteri di qualità a cui devono rispondere le agenzie formative in cui si realizzano i percorsi sperimentali triennali, come da decreto n. 139/2007.

Il secondo ciclo della scuola secondaria e l'istruzione tecnico professionale

Nell'onda del nuovo dibattito, altre norme hanno modificato singoli aspetti del decreto n. 226/2005 sul secondo ciclo in attuazione della legge n. 53/2003 e successivi decreti³ che erano rivolti a ridefinire il sistema dei licei e dell'istruzione e formazione professionale, con la confluenza nel sistema dei licei degli istituti tecnici, anche attraverso una apposita sperimentazione⁴. In seguito, è stata sanzionata la non effettività di tali decreti⁵, allungando anche il termine di legge per le modifiche ai decreti sul diritto-dovere all'istruzione e formazione⁶, sull'alternanza⁷, sul reclutamento docenti⁸ e sul secondo ciclo⁹, permettendo l'introduzione di eventuali modifiche entro 36 mesi dalla data della loro entrata in vigore¹⁰. Rispetto alla istruzione tecnica, con la già citata legge n. 40/2007, vengono reintrodotti gli istituti tecnici e professionali nel sistema dell'istruzione secondaria superiore, finalizzati al conseguimento di diplomi professionalizzanti di istruzione secondaria superiore, sopprimendo di conseguenza i licei tecnologico ed economico. Al fine di valorizzare e riordinare gli istituti tecnici e professionali, il Ministero della Pubblica Istruzione dovrà adottare, entro il 31 luglio 2008, uno o più regolamenti di attuazione che definiranno gli indirizzi, la scansione temporale dei percorsi, i curricula, il monte-ore annuale degli innovati istituti tecnici e professionali¹¹. Possono inoltre essere istituiti, almeno uno in ciascuna provincia, "Poli tecnico-professionali", strutture consortili, costituite sulla base della programmazione delle Regioni e formate da diverse componenti: istituti tecnici e professionali, strutture della formazione professionale accreditate, università, fondazioni ed altri soggetti che intendono concorrere ad un'offerta formativa tecnico-professionale ad alta specializzazione. In aggiunta, vengono riconosciute le stesse agevolazioni fiscali previste per le donazioni alle Fondazioni anche a chi

³ Nello specifico, il decreto del 28 dicembre 2005.

⁴ Si tratta della sperimentazione ex Decreto del MPI del 31 gennaio 2006, n. 775

⁵ Ciò è avvenuto con i decreti del Ministero dell'istruzione del 31 maggio 2006 e del 13 giugno 2006, n. 46.

⁶ Ci si riferisce al Decreto n. 76/2005.

⁷ Ci si riferisce al Decreto n. 77/2005.

⁸ Decreto MPI n. 227/2005.

⁹ Decreto legislativo n. 226/2005.

¹⁰ Legge n. 228/2006.

¹¹ A tale proposito, il decreto ministeriale n. 41/2007 ha comportato la riduzione dell'orario settimanale degli istituti professionali da 40 a 36 ore.

faccia donazioni a favore delle istituzioni scolastiche, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

L'integrazione tra i sistemi dell'istruzione e della formazione

Oltre il processo normativo che ha portato al passaggio dall'obbligo formativo al diritto-dovere all'istruzione e formazione, oggi accompagnato dall'obbligo di istruzione, risulta significativo anche il lavoro nato dalla proficua collaborazione tra Stato e Regioni e Province autonome che ha prodotto, in questi anni, una serie di tasselli che hanno connotato il sistema per una sempre maggiore flessibilità dei percorsi e possibilità di passaggi orizzontali e verticali all'interno e tra i sistemi della scuola e della formazione professionale. Questo al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica e formativa e garantire il successo per ciascun allievo. Una attenzione particolare viene rivolta ai bisogni di formazione che provengono dai ragazzi con stili cognitivi e di apprendimento che necessitano dell'esperienza e che traggono motivazione da percorsi finalizzati alla formazione al lavoro e caratterizzati da modalità di apprendimento-insegnamento innovative, soprattutto nell'area delle competenze di base.

Per questo, una serie di documenti nati in sede di Conferenza Unificata, hanno introdotto importanti novità volte a migliorare l'integrazione tra i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale. E' dunque importante ricordare l'Accordo siglato in Conferenza Stato-Regioni del 15 gennaio 2004 il quale ha previsto la definizione degli standard minimi delle competenze di base per i percorsi sperimentali triennali, al fine di garantire spendibilità nazionale degli esiti formativi certificati, intermedi e finali, articolando tali standard nell'area dei linguaggi, in quella scientifica, tecnologica e storico-socio-economica.

Strettamente legato alla definizione degli standard minimi delle competenze di base è poi, come noto, l'Accordo siglato il 28 ottobre del 2004 in Conferenza Unificata che ha sancito la certificazione a validità nazionale finale e intermedia e il riconoscimento dei crediti maturati nei percorsi formativi, anche al fine di favorire il passaggio tra sistemi formativi, proponendo in allegato i seguenti dispositivi: l'attestato di qualifica professionale; il certificato di competenze intermedio; l'attestazione di riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi al sistema della FP, dall'apprendistato e dalla scuola secondaria superiore e anche ai fini dei passaggi interni alla FP. Il decreto interministeriale n. 86 del 2004 ha poi previsto, in relazione al sopracitato Accordo, l'approvazione di due modelli di certificazione per il riconoscimento dei crediti, ai fini del passaggio dalla FP e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione.

Altro tassello significativo per favorire i passaggi tra sistemi è l'Ordinanza Ministeriale n. 87 del 2004, la quale riguarda il passaggio dal sistema della FP e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione, abolendo l'esame prima previsto e stabilendo che apposite Commissioni valutino le certificazioni introdotte dal sopracitato decreto interministeriale n. 86 e attestino che il giovane abbia le competenze adeguate per l'ammissione alla frequenza di una determinata classe dell'istituto a cui abbia fatto richiesta.

Si cita poi l'Accordo delle Regioni del 24 novembre 2005 che ha previsto il riconoscimento reciproco dei titoli in uscita dai percorsi sperimentali triennali, per arrivare in ultimo all'Accordo Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 che definisce gli standard formativi minimi delle competenze tecnico professionali relative ai già citati percorsi. Tali standard si riferiscono a 14 figure professionali, la cui denominazione è definita a livello nazionale.¹²

¹² Tale Accordo è stato poi recepito dal Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2006 (Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro).

Va inoltre segnalata la costituzione del Tavolo Tecnico "Sistema nazionale di standard minimi professionali, di riconoscimento e certificazione delle competenze e di standard formativi", che vede la partecipazione dei Ministeri del Lavoro e della Pubblica Istruzione, dell'Università, le istituzioni regionali e le Parti sociali che mira ad arrivare ad una definizione condivisa sul tema degli standard, trasversalmente alle diverse filiere formative.

Questo, dunque, il nuovo panorama della legislazione che investe il sistema di *education* in Italia, con una attenzione particolare alla formazione professionale di I livello, e che trova in questo dossier il materiale normativo citato, insieme ad altre norme.

Il dossier è infatti articolato in due sezioni: da una parte le norme riguardanti soprattutto i cambiamenti normativi relativi all'obbligo di istruzione/diritto-dovere all'istruzione e formazione e alla sua attuazione; dall'altra i documenti normativi, non citati in questa introduzione, che tuttavia risultano fondamentali per la costruzione del sistema di *education*, come ad esempio quelli sulla autonomia scolastica, gli standard dei moduli aggiuntivi per gli apprendisti in obbligo formativo, l'accREDITamento degli organismi di orientamento e formazione professionale, la certificazione nel sistema della formazione professionale, l'approvazione del modello di libretto formativo del cittadino, nonché la legge di modifica al titolo V della seconda parte della Costituzione.

LEGGE 28 marzo 2003, n. 53

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga *la seguente legge*:

Art. 1.

(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)

1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:

- a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
- c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;
- d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;
- e) della valorizzazione professionale del personale docente;
- f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
- g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
- h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
- i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione;

l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e all'articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 2.

(Sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;

b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;

c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6, della presente legge;

d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;

f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità

relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;

h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;

i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.

Art. 3.

(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;

b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;

c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

Art. 4.

(Alternanza scuola-lavoro)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;

b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;

c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.

2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.

Art. 5.

(Formazione degli insegnanti)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;

b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di

handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero;

c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;

d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;

f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21

dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o

del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in soprannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della

legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria.

Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: "I concorsi hanno funzione abilitante" sono soppresse.

Art. 6.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 7.

(Disposizioni finali e attuative)

1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:

a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;

b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;

c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.

2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.

4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa.

6. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

7. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

8. I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

9. Il parere di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

10. Con periodicità annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziare annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.

13. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1306): Presentato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Moratti) il 3 aprile 2002.

Assegnato alla commissione 7a (Istruzione), in sede referente, il 4 aprile 2002, con pareri delle commissioni 1a, 5a, 10a, 11a, 12a, Giunta per gli Affari delle Comunità europee e Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 7a commissione il 9, 10, 11, 16 e 17 aprile 2002; 7, 14 e 15 maggio 2002; 2, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 luglio 2002; 17, 18, 19, 24 e 25 settembre 2002; 2 ottobre 2002.

Relazione scritta presentata il 2 ottobre 2002 (atto n. 1306/A - relatore sen. Asciutti).

Esaminato in aula il 3, 17 ottobre 2002; 5, 6, 7 e 12 e approvato il 13 ottobre 2002.

Camera dei deputati (atto n. 3387): Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 19 novembre 2002 con pareri delle commissioni I, V, X, XI, XII, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VII commissione il 26 e 27 novembre 2002; 17, 19 dicembre 2002; 14, 15, 16, 21, 28, 29 e 30 gennaio 2003; 4 e 5 febbraio 2003.

Esaminato in aula l'11, 12, 13 febbraio 2003 ed approvato con modificazioni il 18 febbraio 2003.

Senato della Repubblica (atto 1306/B): Assegnato alla 7a commissione (Istruzione), in sede referente, il 20 febbraio 2003 con pareri delle commissioni 1a e 5a.

Esaminato dalla 7a commissione, in sede referente, il 25 e 26 febbraio 2003; 4 marzo 2003.

Esaminato in aula il 5, 6, 11 marzo 2003 e approvato il 12 marzo 2003.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali", così recita:

"Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.

Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno".

Note all'art. 2:

- Si ritiene opportuno riportare, per intero, gli articoli 117 e 118 della Costituzione:

"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato."

"Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Il testo dell'art. 17, comma 2, così recita:

"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari."

- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". In particolare l'integrazione scolastica delle persone in situazione di handicap è oggetto degli articoli:

12 (diritto all'educazione e all'istruzione);

13 (integrazione scolastica);

14 (modalità di attuazione dell'integrazione);

15 (gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica);

16 (valutazione del rendimento e prove d'esame);

17 (formazione professionale).

- L'art. 34 della Costituzione così recita:

"Art. 34 (La scuola è aperta a tutti). - L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso."

- La legge 17 maggio 1999, n. 144, reca: "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali". L'art. 68 così recita:

"Art. 68 (Obbligo di frequenza di attività formative).

- 1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:

a) nel sistema di istruzione scolastica;

b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;

c) nell'esercizio dell'apprendistato.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro.

3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.

4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede:

a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002;

b) a carico del Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per la finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, lettera a), una

quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette risorse possono essere altresì destinate al sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilità con le disposizioni previste dall'art. 16 della citata legge n. 196 del 1997. Alle finalità di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano".

- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:

"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali."". Per il testo dell'art. 8 si rinvia alle note all'art. 1.

- La legge 17 maggio 1999, n. 144, reca: "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali". L'art. 69 così recita:

"Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore). -

1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalità che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale.

Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile.

3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, è valida in ambito nazionale.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da essi istituiti è valida in ambito nazionale."."

Note all'art. 4:

- La legge 24 giugno 1997, n. 196, reca: "Norme in materia di promozione dell'occupazione." L'art. 18 così recita:

"Art. 18 (Tirocini formativi e di orientamento). - 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:

- a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
- b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
- d) previsione della durata dei rapporti non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;
- e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;
- f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma l da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;
- g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;
- h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
- i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1963, n. 482, e successive modificazioni, purchè gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione."

- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:

"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.". Per il testo dell'art. 8, si rinvia alle note all'art. 1.

Note all'art. 5:

- La legge 2 agosto 1999, n. 264, reca: "Norme in materia di accessi ai corsi universitari". L'art. 1, comma 1, così recita:

"1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi:

a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti;

b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente, all'art. 3, comma 2, e all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

c) ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

d) alle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso."

- La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo". L'art. 17, comma 95, così recita:

"95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpatisi per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382."

- Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, reca: "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei". L'art. 10, comma 2 e l'art. 6, comma 4, così recitano:

"Art. 10 (Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi).

(Omissis).

2. I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando i seguenti vincoli percentuali sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio:

a) la somma totale dei crediti riservati non potrà essere superiore al 66 per cento;

b) le somme dei crediti riservati, relativi alle attività di cui alle lettere a), b), c) e alle lettere d), e), f) del comma 1 non potranno essere superiori, rispettivamente, al 50 per cento e al 20 per cento;

c) i crediti riservati, relativi alle attività di ognuna delle tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d), e), f) del comma 1 non potranno essere inferiori, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento".

"Art. 6 (Requisiti di ammissione ai corsi di studio).

(Omissis).

4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui all'art. 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, purchè nei limiti previsti dall'art. 7, comma 3".

- La legge 21 dicembre 1999, n. 508, reca: "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.". Si ritiene opportuno riportare le seguenti parti della legge:

"1 (Finalità della legge). –

1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

2 (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale). - 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'art. 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento. 2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui all'art. 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla presente legge.

4. Le istituzioni di cui all'art. 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

5. Le istituzioni di cui all'art. 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'art.9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'art. 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all'art. 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'art. 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali integrate in prima applicazione a norma del citato art. 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie nazionali. Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'art. 1 alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente comma, nei predetti ruoli ad esaurimento è altresì inquadrato il personale inserito nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:

- a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
- b) i requisiti di idoneità delle sedi;
- c) le modalità di trasformazione di cui al comma 2;

- d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
- e) le procedure di reclutamento del personale;
- f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
- g) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;
- h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'art. 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi;
- i) la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'art. 1.

8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonché definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
- b) rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche attività formative;
- c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
- d) previsione, per le istituzioni di cui all'art. 1, della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore;
- e) possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonché istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale statizzazione si terrà conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge;
- f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti, nonché al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
- g) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore;
- h) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici da parte delle istituzioni di cui all'art. 1;
- i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarità e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'art. 1 nonché strutture delle università. Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo;
- l) verifica periodica, anche mediante l'attività dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o legalmente riconosciute, il pareggiamento o il riconoscimento è revocato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la presente legge, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi.

3 (Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale). - 1. È costituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:

a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'art. 2, nonché sugli schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo;

b) sui regolamenti didattici degli istituti;

c) sul reclutamento del personale docente;

d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:

a) la composizione del CNAM, prevedendo che:

1) almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, nonché degli studenti delle istituzioni di cui all'art. 1;

2) dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN);

b) le modalità di nomina e di elezione dei componenti del CNAM;

c) il funzionamento del CNAM;

d) l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.

3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto da:

a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA;

b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;

c) quattro membri designati in parti eguali dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN;

d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'art. 1;

e) un direttore amministrativo.

4. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di cui al comma 3 si svolgono, con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni.

5. Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni.

4 (Validità dei diplomi). –

1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'art. 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione.

2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purchè il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio.

3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purchè in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'art. 2, comma 5, nonché ai corsi di laurea specialistica e ai master di primo livello presso le Università. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresì valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le Università.

3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione di secondo grado.

3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Accademie di belle arti legalmente riconosciute e agli Istituti musicali pareggiati, limitatamente ai titoli rilasciati al termine di corsi autorizzati in sede di pareggiamento o di legale riconoscimento.

- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, reca: "Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica."

- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, reca: "Norme in materia di scuole aventi particolari finalità".

- La legge 19 novembre 1990, n. 341, reca: "Riforma degli ordinamenti didattici universitari". L'art. 3, comma 2, come modificato dalla legge qui pubblicata, così recita:

"2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istruzioni educative dello Stato. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili."

- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado". L'art. 401 così recita:

"Art. 401 (Graduatorie permanenti). - 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma 1.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalità da definire con regolamento da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria.

4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.

7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'art. 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.

8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative."

Note all'art. 6:

- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca: "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione". Vedi al riguardo la nota relativa agli articoli 117 e 118 della Costituzione riportata all'art. 2. Si ritiene opportuno riportare, inoltre, l'art. 116 della Costituzione e l'art. 10 della predetta legge costituzionale n. 3 del 2001:

"116. Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee D'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'art. 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 119. La

legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata."

"10. 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite."

Note all'art. 7:

- Per l'art. 117, sesto comma, della Costituzione, si veda nelle note riportate all'art. 2.

- Per l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 440, si veda nelle note riportate all'art. 2.

- Per il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note riportate all'art. 1.

- La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca: "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio". L'art. 11-ter, commi 2 e 7, così recita:

"11-ter (Copertura finanziaria delle leggi).

(Omissis).

2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.

(Omissis).

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri."

- La legge 10 febbraio 2000, n. 30, reca: "Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione".

- La legge 20 gennaio 1999, n. 9, reca: "Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione".

ACCORDO
tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province,
i Comuni e le Comunità montane (19 giugno 2003)

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare, l'art. 68 concernente l'obbligo di frequenza ad attività formative;

VISTO il D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257, contenente il regolamento di attuazione dell'art. 68 della citata legge n. 144/99;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Premesso che:

- a seguito dell'abrogazione della legge n. 9/99 disposta dalla citata legge n. 53/03 e nelle more dell'emanazione dei decreti delegati previsti per l'attuazione del diritto-dovere di istruzione e formazione, si rileva l'esigenza di predisporre, in via sperimentale, a partire dall'anno scolastico 2003/2004 e fino all'entrata in vigore delle norme attuative previste dalla legge medesima, un'offerta formativa in grado di soddisfare le esigenze delle ragazze, dei ragazzi e delle loro famiglie nel rispetto delle aspettative personali,
- che la realizzazione di tale offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale non predetermina l'assetto a regime dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, da definirsi attraverso l'adozione delle norme attuative sopra richiamate,
- che le Regioni sono titolari della programmazione delle attività inerenti l'attuazione del presente Accordo, secondo le norme vigenti e nel rispetto delle competenze delle autonomie locali.

il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane convengono quanto segue:

1. per corrispondere alle esigenze richiamate in premessa, anche nell'ottica di una efficace e mirata azione di prevenzione, contrasto e recupero degli insuccessi, della dispersione scolastica e formativa, e degli abbandoni, occorra:

- individuare modelli di innovazione didattica, metodologica ed organizzativa che coinvolgano l'istruzione e la formazione professionale, rispettando e valorizzando il ruolo delle istituzioni scolastiche autonome e quello delle strutture formative accreditate;
- realizzare forme di interazione e/o di integrazione fra i soggetti operanti nei citati sistemi;
- promuovere le capacità progettuali dei docenti della scuola e della formazione professionale, per motivare l'apprendimento dello studente attraverso il sapere ed il saper fare.

2. considerano opportuno attivare, in via sperimentale, percorsi di istruzione e formazione professionale - rivolti alle ragazze e ai ragazzi che, concluso il primo ciclo di studi, manifestino la volontà di accedervi - caratterizzati da curricoli formativi e da modelli organizzativi volti a consolidare e ad innalzare il livello delle competenze di base, a sostenere i processi di scelta dello studente in ingresso, in itinere ed in uscita dai percorsi formativi e la sua conoscenza del mondo del lavoro.

3. stabiliscono - anche al fine di consentire allo studente, che sceglie la nuova offerta, di continuare il proprio percorso formativo attraverso modalità che agevolino i passaggi ed i rientri fra l'istruzione e la formazione

professionale e viceversa - che tali percorsi sperimentali debbano essere rispondenti alle seguenti caratteristiche comuni:

- avere durata almeno triennale;
- contenere, con equivalente valenza formativa, discipline ed attività attinenti sia alla formazione culturale generale sia alle aree professionali interessate;
- consentire il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e corrispondente almeno al secondo livello europeo (decisione del Consiglio 85/368/CEE).

4. convengono sull'esigenza di attivare un percorso articolato di partenariato istituzionale, a livello nazionale, entro il 15 settembre 2003, in raccordo con il livello regionale, per la definizione degli *standard* formativi minimi, a partire da quelli relativi alle competenze di base, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei crediti, delle certificazioni e dei titoli, compresi i crediti acquisiti in apprendistato, anche ai fini dei passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici e viceversa, nonché per la definizione delle procedure relative alla determinazione e all'integrazione delle risorse, al monitoraggio e alla valutazione.

5. valutano importante prevedere, nel rispetto della disciplina contrattuale vigente, che tali percorsi siano accompagnati dalla progettazione di azioni di formazione congiunta dei docenti dell'istruzione e della formazione professionale per lo scambio di esperienze tra i sistemi, per l'acquisizione di competenze utili ai fini dell'orientamento dei giovani e delle loro famiglie.

6. concordano che il presente Accordo quadro costituisce il riferimento per la successiva assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sono attivati - dall'anno scolastico 2003/2004 e fino all'entrata in vigore delle norme attuative previste dalla legge 53/2003 e garantendo, comunque, il compimento delle attività iniziate - i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le proprie caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi;

7. concordano altresì che, per la realizzazione di tali percorsi sperimentali a livello regionale, sono sottoscritti, anche nell'ambito delle intese di cui al punto precedente, formali accordi tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali per l'individuazione delle relative modalità operative, nel rispetto dei principi stabiliti dalle intese di cui al punto sei;

8. convengono che, nelle materie di cui ai punti 6, 7, in ciascuna Regione si definiscono le modalità per l'attivazione del partenariato istituzionale con le Autonomie locali;

9. convengono sull'esigenza di attivare, nei rispettivi ambiti di competenza, il confronto con le Parti sociali, sulla sperimentazione di cui al presente Accordo, con particolare riferimento al tema della definizione degli standard formativi;

10. si impegnano, a partire dall'esercizio finanziario 2003 e fino all'entrata in vigore delle norme attuative della legge 28 marzo 2003, n. 53, garantendo, comunque, il completamento delle attività iniziate, a stanziare le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei citati percorsi sperimentali, nonché delle relative misure di accompagnamento e di sistema.

A partire dall'anno 2003 sono stanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca risorse a valere sul Fondo di cui alla L.440/97 e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sui fondi destinati all'attuazione dell'obbligo formativo.

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono integrare tali finanziamenti con proprie risorse.

Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2003 sono pari ad euro 11.345.263,00, a valere sul fondo di cui alla legge 440/97; le risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2003, pari ad euro 204.709.570,00, a valere sul capitolo 7022 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo di cui all'articolo 9, comma 5 della legge 19 luglio 1993, n. 236.

Per assicurare la prosecuzione e la conclusione dei percorsi sperimentali e delle predette misure, il Governo si impegna ad assumere le iniziative ritenute più utili, anche con apposite previsioni normative nel bilancio e nella legge finanziaria del 2004, in modo che vengano determinati, a partire dall'inizio di ciascun esercizio finanziario, gli stanziamenti da assegnare alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2003 concorrono alla programmazione regionale degli interventi di cui al presente accordo e sono trasferite agli Uffici scolastici regionali, in attesa delle necessarie modificazioni legislative che, a partire dall'esercizio finanziario per l'anno 2004, consentiranno il diretto trasferimento delle risorse del citato Dicastero alle Regioni.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si impegnano a incrementare progressivamente negli anni successivi al 2003 le risorse messe a disposizione

dalle Regioni per consentire la piena attuazione del presente accordo; il Governo si impegna a garantire per la sua quota parte la piena copertura finanziaria anche per i successivi due anni della sperimentazione;

11. convengono che negli accordi territoriali, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle strutture formative, siano contenute le modalità per l'impiego di tutte le risorse disponibili, ivi comprese quelle finanziarie, anche prevedendo l'utilizzazione, nel quadro delle norme contrattuali vigenti, dei docenti compresi nelle dotazioni organiche del personale della scuola nonché delle strutture, senza ulteriori oneri a carico delle Regioni e degli Enti locali, con particolare riferimento alle misure di orientamento, di personalizzazione dei percorsi e di sostegno agli allievi disabili, nonché alle funzioni di monitoraggio ed alle azioni di sistema;

12. Le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane si impegnano, altresì, a predisporre tutti gli adempimenti necessari a consentire l'avvio dei percorsi sin dall'inizio del prossimo anno scolastico.

(19 giugno 2003)

Decreto legislativo del 10 settembre 2003 n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30

Titolo VI

APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO

Capo I

Apprendistato

Articolo 47.

Definizione, tipologie e limiti quantitativi

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:

- a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
- b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
- c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

2. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La presente norma non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

3. In attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del presente decreto continua ad applicarsi la vigente normativa in materia.

Articolo 48.

Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione

1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.

2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.

3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è disciplinato in base ai seguenti principi:

a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;

b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;

c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;

d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

4. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale in funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti;

d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;

e) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;

f) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.

CONFERENZA STATO-REGIONI

SEDUTA DEL 15 GENNAIO 2004

Oggetto: Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard formativi minimi in attuazione dell'accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003.

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

VISTI l'articolo 2, comma 1 lettera b) e l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che prevedono tra i compiti attribuiti a questa Conferenza anche quello di concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO l'Accordo quadro tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province i Comuni e le Comunità montane per la realizzazione dall'anno scolastico 2003-2004 di un'offerta formativa sperimentale d'istruzione e formazione professionale nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, sancito dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 19 giugno 2003 (rep. Atti n. 660/CU);

RITENUTO necessario pervenire, in esecuzione di quanto previsto dal punto 4) del citato Accordo del 19 giugno 2003, con il quale si è convenuto sulla esigenza di attivare un percorso di partenariato istituzionale, a livello nazionale, entro il 15 settembre 2003, in raccordo con il livello regionale, alla definizione degli standard formativi minimi, a partire da quelli relativi alle competenze di base, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei crediti, delle certificazioni e dei titoli, anche ai fini dei passaggi tra i diversi percorsi formativi;

VISTA la nota del 27 novembre 2003, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha trasmesso la proposta di accordo di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che, in sede tecnica l'8 gennaio u.s. il rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha illustrato alcune modifiche al testo del provvedimento, già trasmesso con nota del 27 novembre 2003, concordate con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i rappresentanti delle Regioni, nel convenire sulle stesse, hanno altresì avanzato proposte di modifiche, che sono state accolte dai rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

ACQUISITO nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei termini sottoindicati:

SI CONVIENE:

- di sviluppare il percorso di partenariato istituzionale di cui al punto 4) dell'Accordo quadro sancito in sede di Conferenza unificata il 19 giugno 2003, sulla base di quanto previsto nell'allegato documento tecnico, che fa parte integrante del presente accordo, a partire dagli standard formativi minimi relativi alle competenze di base inerenti i percorsi triennali sperimentali per il conseguimento della qualifica professionale;
- di considerare tali standard il riferimento comune per consentire la "spendibilità" nazionale degli esiti formativi certificati, intermedi e finali.

Il Segretario
f.to Carpino

Il Presidente
f.to La Loggia

Documento tecnico per la definizione degli standard formativi, di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003 tra il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane.

1. PREMESSA

L'attivazione del "percorso di partenariato istituzionale, a livello nazionale, entro il 15 settembre 2003, in raccordo con il livello regionale, per la definizione degli standard formativi minimi, a partire da quelli relativi alle competenze di base, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei crediti, delle certificazioni e dei titoli, compresi i crediti acquisiti in apprendistato, anche ai fini dei passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici" previsto al punto 4 dell'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 19 giugno 2003 per la realizzazione di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003 n. 53, va inquadrata nel rispetto del dettato di cui al punto 9 del citato accordo, nella duplice prospettiva :

1. del più ampio assetto dei sistemi dell'Istruzione e dell'Istruzione e formazione professionale introdotto dalla riforma del titolo V della Costituzione e dalla stessa Legge 28 marzo 2003, n. 53; assetto che, peraltro, necessita di un rapido lavoro di elaborazione delle sue linee attuative ai diversi livelli, nazionale e regionali, al fine di ridurre il più possibile l'impatto del periodo di transizione sui beneficiari principali di tale processo;
2. della necessità, richiamata dal citato Accordo, di garantire al singolo cittadino l'effettivo esercizio del diritto-dovere di istruzione e formazione, a partire dal corrente anno .

Ancorché l'elaborazione degli standard formativi minimi relativi ai percorsi sperimentali rappresenti, in questa fase, la soluzione ad una situazione contingente, si ritiene opportuno procedere di pari passo con l'elaborazione e la declinazione operativa del nuovo sistema, che è in corso di definizione con riferimento alla legge n°131/2003 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale n°3/2001), alla legge n°30/2003 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e al relativo decreto legislativo n°276/2003, oltre che alla legge n°53/2003 (Definizione delle norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale).

Questa complessa fase di transizione richiede un'azione di ampio respiro che - a partire da un approfondimento sulle competenze e sui ruoli fissati dal nuovo assetto normativo per i diversi livelli istituzionali ed operativi - possa offrire un contributo all'elaborazione ed alla declinazione culturale, metodologica e tecnica dei contenuti del complessivo processo riformatore e degli elementi che identificheranno e qualificheranno l'offerta educativa del nuovo sistema dell'istruzione e formazione professionale.

I processi sopra descritti, seppur di natura differente, vanno sviluppati e raccordati attraverso una profonda interazione per valorizzare appieno le esperienze in atto e per far sì che il percorso di attuazione della riforma conservi e rafforzi una profonda unitarietà nella sua sostanza e nella sua percezione da parte degli operatori e dei destinatari.

Il percorso di partenariato istituzionale prende avvio, quindi, da una prima ricognizione dei principali ambiti di responsabilità e funzioni per pervenire, con riferimento al sistema dell'istruzione e formazione professionale, ivi compreso l'apprendistato, al riconoscimento delle certificazioni dei titoli e dei crediti a livello nazionale. Tale ricognizione va considerata, al momento, come un'ipotesi di lavoro valida, da un lato, per avviare una riflessione sulla definizione del suddetto sistema e, dall'altro, per contestualizzare la presente proposta sugli standard formativi minimi in una provvisoria cornice di riferimento sistemico.

L'ipotesi di lavoro riguarda i seguenti aspetti:

a) Ambito nazionale

- la definizione del sistema generale di classificazione delle competenze professionali;
- la definizione di criteri generali uniformi di certificazione delle competenze (libretto formativo personale);
- la definizione di criteri generali uniformi di accertamento dei crediti (formazione/formazione, formazione/istruzione, istruzione/formazione);
- la definizione degli standard formativi minimi delle competenze;

- l'individuazione degli standard minimi di accreditamento dei soggetti erogatori dei percorsi di istruzione e formazione professionale;

b) Ambito regionale

- il governo del sistema delle competenze e dei crediti nonché dei relativi servizi di supporto;

- la contestualizzazione territoriale delle competenze;

- le modalità e le procedure di verifica, valutazione e certificazione delle competenze e dei crediti in ingresso, durante e in uscita dai percorsi;

- gli standard di progettazione;

- la definizione di dettaglio dei requisiti dei soggetti erogatori dei percorsi di istruzione e formazione professionale;

Il percorso è finalizzato ad assicurare garanzie al cittadino per il riconoscimento e la certificazione delle competenze in ingresso, nelle fasi intermedie e in uscita con riferimento ai percorsi formali, non formali e quale esito di esperienze acquisite in ambiti informali nonché per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra percorsi diversi .

In questa fase si procede ad una prima definizione degli standard formativi minimi in un quadro di sistema, a partire da quelli relativi alle competenze di base, che sarà accompagnata da un glossario essenziale che un apposito gruppo di lavoro, costituito da esperti designati dalle strutture tecniche del MIUR, del MLPS e delle Regioni, metterà a punto nei tempi più brevi.

Nello sviluppo del percorso di partenariato istituzionale si farà costante riferimento agli impegni assunti in sede Ue dal nostro Paese per sostenere una maggiore cooperazione tra i sistemi di istruzione e formazione professionale (Education and Vocational Training), con particolare riferimento alla qualità della formazione, alla trasparenza della certificazione e al riconoscimento dei crediti.

2. STANDARD FORMATIVI MINIMI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI BASE

In attuazione di quanto previsto al punto 4 dell'Accordo quadro del 19 giugno 2003 per la realizzazione dall'anno scolastico 2003-2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003 n. 53, vengono di seguito definiti gli standard formativi minimi relativi alle competenze di base inerenti i percorsi triennali sperimentali per il conseguimento della qualifica professionale.

Essi rappresentano il riferimento comune per consentire la spendibilità nazionale degli esiti formativi certificati, intermedi e finali; possono essere declinati e articolati a livello regionale; sono oggetto di verifica nell'ambito dell'azione di monitoraggio e valutazione della sperimentazione.

I piani di studio dei percorsi triennali sono personalizzati in modo da consolidare ed innalzare il livello delle competenze di base e sostenere i processi di scelta dello studente in ingresso, in itinere ed in uscita dai percorsi formativi.

Gli standard di cui sopra sono così articolati:

1) area dei linguaggi;

2) area scientifica;

3) area tecnologica;

4) area storico-socio-economica.

Gli standard si riferiscono ad un'accezione di competenze di base più ampia di quella tradizionalmente utilizzata nella formazione professionale, in quanto non sono concepiti solo con riferimento all'occupabilità delle persone, ma anche al fine di garantire i pieni diritti di cittadinanza a partire dal possesso di un quadro culturale di formazione di base.

La divisione tra le aree ha la funzione di accorpate le competenze in esito ai percorsi formativi e non coincide necessariamente con l'articolazione scolastica delle discipline. Gli schemi che seguono esprimono gli obiettivi da raggiungere e non il percorso da compiere, in quanto la modulazione dei percorsi va costruita sui centri di interesse dei giovani, legati allo sviluppo della persona, al contesto di riferimento, allo sviluppo delle competenze professionali.

Le indicazioni contenute nel seguente documento costituiscono una prima elaborazione da validare attraverso la sperimentazione dei percorsi triennali. A tal riguardo gli schemi riportano nella colonna di sinistra l'elencazione degli standard minimi di competenza per ciascuna area, mentre nella colonna di destra riportano una prima declinazione degli stessi, che costituisce l'ipotesi sulla quale le Regioni si impegnano a focalizzare la sperimentazione.

Per il suddetto processo di validazione assume particolare importanza l'analisi dei risultati del monitoraggio della sperimentazione a livello regionale e nazionale.

1 - AREA DEI LINGUAGGI

STANDARD FORMATIVI MINIMI	DECLINAZIONE
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa	1.1 Comprende le idee principali e secondarie di conversazioni, formali ed informali, individuando il punto di vista e le finalità dell'emittente 1.2 Riconosce differenti codici comunicativi all'interno del messaggio ascoltato, anche attraverso trasmissioni radio, video, etc. 1.3 Svolge presentazioni chiare e logicamente strutturate 1.4 Possiede proprietà di linguaggio, anche in senso lessicale e morfosintattico, adeguata a situazioni riferibili a fatti di vita quotidiana e professionale 1.5 Affronta situazioni comunicative diverse, impreviste, anche in contesti non noti, scambiando informazioni ed idee, utilizzando adeguate risorse linguistiche ed esprimendo il proprio punto di vista motivato.
2. Leggere per comprendere ed interpretare	2.1 Comprende ed interpreta testi di varia tipologia, attivando strategie di comprensione diversificate 2.2 Identifica le informazioni fattuali e i giudizi 2.3 Conosce testi appartenenti alla produzione letteraria italiana e straniera di epoche ed autori diversi
3. Produrre testi di differenti formati, tipologie e complessità	3.1 Acquisisce e seleziona le informazioni utili, in funzione dei vari testi scritti da produrre (ad es. annunci, articoli, formulari, etc.) 3.2 Produce testi di contenuto generale e tecnico adeguati rispetto alla situazione comunicativa anche dal punto di vista lessicale e morfosintattico
4. Utilizzare per i principali scopi comunicativi ed operativi una lingua straniera (riferimento livello A2 del framework europeo)	4.1 Comprende i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano o professionale 4.2 Descrive in maniera semplice esperienze ed eventi relativi all'ambito personale e professionale 4.3 Interagisce in conversazioni brevi e semplici su temi di carattere personale, quotidiano o professionale 4.4 Comprende i punti principali e localizza informazioni all'interno di testi di breve estensione riferiti alla vita quotidiana, all'esperienza personale, all'ambito professionale 4.5 Scrive brevi testi di uso quotidiano riferiti ad ambiti di immediata rilevanza 4.6 Scrive correttamente semplici testi di carattere tecnico nell'ambito professionale studiato
	5.1 Coglie gli strumenti che caratterizzano il linguaggio dell'opera d'arte ed il valore del patrimonio artistico ed ambientale

	<p>5.2 Riconosce i diversi codici e strumenti comunicativi propri delle comunicazioni non verbali e li utilizza in relazione ai diversi contesti</p> <p>5.3 Coglie gli strumenti che caratterizzano il linguaggio audiovisivo ed interpreta il messaggio attraverso diversi codici, finalità</p>
--	--

2 - AREA TECNOLOGICA

STANDARD FORMATIVI MINIM I	DECLINAZIONE
<p>1. Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per consultare archivi, gestire informazioni, analizzare dati <i>(riferimento ECDL Start)</i></p>	<p>1.1 Sa acquisire, leggere, creare, gestire e stampare testi usando le funzionalità di un programma di videoscrittura</p> <p>1.2 Usa le potenzialità offerte da applicazioni specifiche per creare, elaborare e gestire un foglio elettronico, utilizzando le funzioni aritmetiche e logiche, le normali funzionalità di trattamento dei testi, la rappresentazione dei dati in forma grafica</p> <p>1.3 Conosce che cos'è una rete e utilizza in sicurezza internet per raccogliere informazioni, esplorare argomenti specifici, comunicare, collaborare e condividere risorse a distanza</p>
<p>2. Utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale esse fanno agire e comunicare, sia il loro ruolo per l'attuazione di una cittadinanza attiva</p>	<p>2.1 È consapevole delle regole della comunicazione telematica e utilizza gli strumenti nel rispetto della propria e altrui privacy</p> <p>2.2 Conosce potenzialità e rischi nell'uso delle tic</p>

3 - AREA SCIENTIFICA

STANDARD FORMATIVI MINIMI	DECLINAZIONE
<p>1. Comprendere le procedure che consentono di esprimere e risolvere le situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati</p>	<p>1.1 Comprende il significato e le proprietà delle operazioni e utilizza strumenti, tecniche e strategie di calcolo (fino all'impostazione e risoluzione di equazioni di 2° grado)</p> <p>1.2 Analizza oggetti nel piano e nello spazio, calcolando perimetri, aree e volumi di semplici figure geometriche e costruisce modelli utilizzando figure</p> <p>1.3 Individua le strategie matematiche appropriate per la soluzione di problemi inerenti la vita quotidiana e professionale e motiva le risposte prodotte</p> <p>1.4 Analizza dati e li interpreta sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di strumenti statistici (analisi della frequenza, tassi, probabilità) e di rappresentazioni grafiche</p>
<p>2. Comprendere la realtà naturale, applicando metodi di osservazione, di indagine e le procedure sperimentali proprie delle diverse scienze. Esplorare e comprendere gli elementi tipici e le risorse dell'ambiente naturale ed umano inteso come sistema</p>	<p>2.1 Analizza fenomeni fisici e risolve problemi individuando le grandezze fisiche, le relative modalità di misura e le relazioni fra di esse</p> <p>2.2 Riconosce i principi fisici alla base del funzionamento di uno strumento o di una innovazione tecnologica</p> <p>2.3 Riconosce il ruolo degli elementi di un sistema (fisico, naturale, sociale) e le loro interrelazioni</p> <p>2.4 Analizza qualitativamente e quantitativamente fenomeni fisici e trasformazioni di energia</p> <p>2.5 Analizza fenomeni chimici, comprendendo le caratteristiche degli elementi e la struttura delle soluzioni chimiche legate al contesto della vita quotidiana</p>

4 - AREA STORICO - SOCIO – ECONOMICA

STANDARD FORMATIVI MINIMI	DECLINAZIONE
<p>1. Cogliere il cambiamento e la diversità in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali</p>	<p>1.1 Riconosce le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di eventi storici e di aree geografiche 1.2 Identifica gli elementi maggiormente significativi per distinguere e confrontare periodi e aree diversi e li utilizza per cogliere aspetti di continuità e discontinuità, analogie e differenze e interrelazioni 1.3 Riconosce le caratteristiche della società contemporanea come il prodotto delle vicende storiche del passato 1.4 Individua nel corso della storia mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l'innovazione tecnico-scientifica</p>
<p>2. Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza</p>	<p>2.1 Comprende le caratteristiche fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano come sistema di regole fondate sulla Costituzione repubblicana e si orienta nella struttura dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, riconoscendo le funzioni dei rispettivi organi 2.2 Conosce gli organismi di cooperazione internazionale e il ruolo dell'Unione europea 2.3 Comprende la dimensione storica dei sistemi di organizzazione sociale, mette a confronto modelli diversi tenendo conto del contesto storico / culturale di riferimento 2.4 Riconosce il significato e il valore della diversità all'interno di una società basata su un sistema di regole che tutelano i diritti di tutti</p>
<p>3. Conoscere il funzionamento del sistema economico e orientarsi nel mercato del lavoro</p>	<p>3.1 Riconosce ed applica concretamente in fatti e vicende della vita quotidiana e professionale i fondamentali concetti economici e giuridici 3.2 Conosce le principali caratteristiche del mercato del lavoro europeo, nazionale e locale e le regole del suo funzionamento</p>
<p>4. Essere consapevole dei comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza</p>	<p>4.1 Identifica le condizioni di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, individuando i comportamenti da adottare in situazioni di emergenza 4.2 Comprende la necessità di adottare nella vita quotidiana e professionale comportamenti volti a rispettare l'ambiente</p>

ACCORDO TRA IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, LE PROVINCE, I COMUNI E LE COMUNITA' MONTANE PER LA CERTIFICAZIONE FINALE E INTERMEDIA E IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI.

(28 ottobre 2004)

Repertorio atti n. 790/CU
GU n. 286 del 6-12-2004)

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 28 ottobre 2004:

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante le «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;

Vista la legge-quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare, l'art. 68 concernente l'obbligo di frequenza ad attivita' formative;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257, contenente il regolamento di attuazione dell'art. 68 della citata legge n. 144/1999;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 174/2001 sul sistema della certificazione delle competenze nella formazione professionale;

Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 19 giugno 2003 (Rep. atti n. 660/CU) per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale e i successivi protocolli d'intesa siglati tra le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il MIUR e il MLPS e tra singole regioni e direzioni scolastiche regionali;

Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 gennaio 2004 (Rep. atti n. 1901) per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base nell'ambito dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale;

Tenuto conto degli obiettivi indicati dal Consiglio europeo di Lisbona per il 2010, contenuti in Conclusioni della Presidenza Consiglio Europeo di Lisbona, 23-24 marzo 2000;

Vista la proposta di decisione relativa al quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass), presentata al Parlamento europeo e al Consiglio dalla Commissione delle Comunita' europee il 17 dicembre 2003;

Considerata la necessita' di definire le condizioni per il riconoscimento, a livello nazionale e comunitario, dei crediti, delle certificazioni e dei titoli, compresi i crediti acquisiti in apprendistato, ai fini dei passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici e viceversa, previsti dal citato accordo 19 giugno 2003;

Vista la proposta di accordo di cui all'oggetto, trasmessa dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con nota del 30 luglio 2004;

Considerato che nell'incontro tecnico del 21 ottobre 2004, e' stata esaminata una nuova proposta di accordo presentata dalle regioni, condivisa dai rappresentanti delle autonomie locali, e che nella stessa sede si e' convenuto su alcune modifiche al testo;

Vista la nuova stesura del testo dell'accordo trasmesso dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con nota del 25 ottobre 2004;

Considerato che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, i presidenti delle regioni e delle province autonome e i rappresentanti delle istituzioni locali, hanno espresso il proprio assenso all'accordo in oggetto;

Acquisito nell'odierna seduta di questa Conferenza l'assenso del Governo, delle regioni e province autonome, delle province, dei comuni e delle comunita' montane;

Sancisce il seguente accordo:

Premesso

che il presente accordo si colloca nell'attuale fase transitoria di attuazione della legge n. 53/2003;

che si conviene sui seguenti principi generali:

a) l'affermazione del diritto di ogni persona alla spendibilita' delle certificazioni acquisite ed al riconoscimento dei crediti formativi nel sistema educativo di istruzione e formazione a livello nazionale.

Tale diritto prevede l'accesso a percorsi di istruzione e formazione della persona che ha le competenze necessarie e sufficienti per poter proficuamente seguire il percorso scelto;

b) la salvaguardia dell'unitarieta' del sistema educativo di istruzione e formazione, al cui scopo, nel quadro della normativa vigente, si confermano ed individuano dispositivi di certificazione condivisi, che, mettendo in trasparenza le competenze acquisite, permettano il riconoscimento delle stesse in termini di crediti per tutte le persone in sintonia con la realizzazione del quadro unico europeo per la trasparenza dei titoli e delle certificazioni;

c) la necessita' di definire misure che valorizzino nella piu' ampia accezione possibile la qualifica ottenuta al termine dei percorsi sperimentali di cui all'accordo 19 giugno 2003, anche valorizzando al massimo la coerenza di indirizzo e facilitando la prosecuzione al IV anno degli istituti secondari superiori;

d) la necessita' di favorire la prosecuzione degli studi anche attraverso passaggi tra i sistemi formativi, sostenendo gli studenti con interventi integrativi e modalita' di recupero dei debiti;

e) la necessita' di estendere gli effetti del presente accordo anche a coloro che abbiano compiuto 18 anni di eta', allo scopo di far conseguire piu' alti livelli di istruzione al maggior numero di persone;

Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane concordano che:

1) al fine di agevolare la comprensione reciproca tra i sistemi formativi, per l'attribuzione di significati condivisi ai concetti che vi ricorrono e la conseguente coerenza dei dispositivi che ne discendono, si conviene di fare riferimento al «Glossario per l'educazione degli adulti», realizzato dall'INVALSI e dall'ISFOL, che ne curano congiuntamente l'aggiornamento in relazione agli sviluppi del quadro normativo comunitario e nazionale, soprattutto in materia di trasparenza delle qualifiche e delle competenze, nonche' di riconoscimento dei crediti e della qualita' della formazione;

2) per favorire il reciproco passaggio tra istituzioni scolastiche e formative, all'interno del sistema educativo di istruzione e formazione, anche in attuazione degli accordi territoriali di cui al punto 7 dell'accordo quadro 19 giugno 2003, si ritengono necessarie, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, iniziative di sostegno, anche attraverso apposite attivita' didattiche che abbiano l'obiettivo di favorire l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta;

- 3) le certificazioni, finali ed intermedie, attestano le competenze acquisite, anche con riferimento al raggiungimento degli standard formativi minimi, a partire da quelli relativi alle competenze di base già individuati con l'accordo in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano 15 gennaio 2004;
- 4) per il riconoscimento - tra i sistemi regionali e tra questi ed il sistema dell'istruzione - della certificazione delle qualifiche professionali rilasciate dalle regioni a conclusione dei percorsi formativi ed in particolare di quelli di cui al citato Accordo, si utilizza il modello A, parte integrante del presente accordo già sperimentato dalle stesse con riferimento al decreto del Ministero del lavoro 12 marzo 1996 relativo all'«Adozione degli indicatori minimi da riportare negli attestati di qualifica professionale rilasciati dalle regioni e province autonome», ferme restando le eventuali determinazioni delle regioni in merito alla sua integrazione;
- 5) agli studenti che interrompono i percorsi di formazione prima del conseguimento della qualifica, compresi coloro che interrompono i percorsi di formazione di cui al citato Accordo, è rilasciata la certificazione intermedia delle competenze comunque acquisite, secondo il modello di riferimento B, che costituisce parte integrante del presente accordo;
- 6) per favorire, in modo unitario, la spendibilità delle certificazioni intermedie, ai fini del riconoscimento di crediti in ingresso al percorso scelto dalla persona per il passaggio dalla formazione professionale all'istruzione si fa riferimento a quanto previsto dai modelli approvati con il decreto di cui dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257/2000;
- 7) per facilitare e semplificare la prosecuzione al IV anno degli istituti secondari superiori attraverso la valorizzazione della qualifica ottenuta in esito ai percorsi sperimentali triennali anche in coerenza con l'art. 191, comma 6 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli uffici scolastici regionali e gli assessorati competenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono definire, in via sperimentale e attraverso apposite intese, ambiti di corrispondenza che costituiscono un riferimento per le commissioni previste dal citato art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257/2000; tali accordi valgono anche ai fini della realizzazione di quanto indicato al precedente punto 6). I risultati conseguiti dalla sperimentazione saranno considerati ai fini della loro generalizzazione in ambito nazionale previo accordo in Conferenza Unificata;
- 8) per il passaggio dai percorsi dell'istruzione ai percorsi della formazione professionale la definizione delle modalità di riconoscimento del credito formativo e della relativa attribuzione di valore, anche in relazione a quanto indicato all'art. 6 del decreto ministeriale 30 maggio 2001, n. 174, viene determinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dandone evidenza secondo elementi, che consentano la tracciabilità del processo, comprendenti quelli minimi specificati nel modello di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente accordo;
- 9) le persone in età di obbligo formativo o che abbiano compiuto i 18 anni possono accedere ai percorsi di formazione professionale, sulla base degli apprendimenti e delle competenze acquisiti in contesti formali, non formali e informali, previo riconoscimento del credito formativo secondo il citato modello C, attraverso procedure trasparenti, individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano; in tali procedure va previsto, ad un livello definito dalle stesse, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, il coinvolgimento di operatori o rappresentanti dei diversi sistemi interessati: istruzione, formazione, lavoro e l'attribuzione di valore anche ai titoli, alle attestazioni rilasciate dai sistemi di provenienza o alle autodichiarazioni;
- 10) la valutazione dei crediti va effettuata sulla base di criteri preventivamente adottati secondo le procedure di cui al punto 9), in relazione agli obiettivi formativi del tipo di percorso in cui la persona chiede di essere inserita, con l'indicazione della necessità dell'eventuale integrazione della preparazione posseduta, da effettuarsi tramite modalità didattico-formative o azioni di accompagnamento tese a far ottenere il successo formativo;
- 11) la documentazione e le certificazioni di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 8) e 9) concorrono alla composizione del Libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 276/2003, sulla base dei relativi criteri generali definiti a livello nazionale con accordo in sede di Conferenza Unificata.

Roma, 28 ottobre 2004

Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino



Repubblica italiana

(logo) Regione/Provincia Autonoma

ALLEGATO A

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE*

Berufsbezeichnungszeugnis

Attestation de qualification professionnelle

Vocational Training Certificate

Conseguito in

Erworben in / Obtenu in / achieved in

PERCORSI SPERIMENTALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

EXPERIMENTELLE WEGE IN DEM BEREICH DES SCHULSYSTEMS UND DER BERUFSBILDUNG

COURS EXPÉRIMENTAL DE ÉDUCATION ET FORMATION PROFESSIONELLE

EXPERIMENTAL COURSES OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING

(CONFERENZA STATO REGIONI, CITTA' E AUTONOMIE LOCALI - ACCORDO QUADRO 19 GIUGNO 2003)

DENOMINAZIONE DELLA QUALIFICA / Qualifizierungsbezeichnung /

Dénomination de la qualification / Qualification

LIVELLO DI QUALIFICAZIONE / Qualifizierungsniveau / Niveau de qualification / Qualification level

Europeo: Secondo livello (Decisione del Consiglio 85/368/CEE)

Auf europäischer Ebene: Zweites Niveau (Entscheidung des Rates 85/368/CEE) /

Au niveau européen: second niveau (Décision du Conseil 85/368/CEE)

European level: Second level (Council Decision 85/368/EEC)

CONFERITO AL CANDIDATO / Dem Kandidaten erteilt / Attribué au candidat / Awarded to the candidate

Nato/a _____ il _____
Geboren in / Né à / Born in _____ Am / Le / On _____

ENTE O STRUTTURA FORMATIVA / Bildungsanstalt oder Bildungsträger / Organisation ou structure de formation / Vocational Training Institution/Education Provider

SEDE / Sitz / Lieu / Place _____

Data / Datum / Date / Date _____ Firma / Unterschrift/ Signature/ Signature

N° 000 20.....

Ai sensi della legge n. 845/78

In Übereinstimmung mit dem Gesetz Nr. 845/78 / Conformément aux loi n. 845/78 /

In accordance with Law no. 845/78

* Il presente attestato ha validità nazionale

Dieses Zeugnis ist auf nationaler Ebene gültig / Cette attestation est valable au niveau national /

This certificate is valid at national level

1 – Denominazione del corso / Bezeichnung des Kurses / Dénomination du cours / Name of the course

2 – Settore-Area professionale di riferimento / Sektor-Berufsbereich/ Secteur-Domaine professionnel de

référence/ Sector-Vocational area of reference

2.1- Attività economica (codice e denominazione ISTAT – Classificazione ATECO 2002) / Wirtschaftliche Aktivität (Kode und Istat- Bezeichnung – Klassifizierung ATECO 2002) / Activité économique (Code et Dénomination Istat – Classification ATECO 2002) / Economic Activity (Istat Code and Title – ATECO classification 2002)

3 – Profilo professionale / Berufsbild / Profil professionnel / Vocational profile

3.1 – Denominazione del profilo / Bezeichnung der Kategorie / Dénomination du profil / Name of the profile

3.2 – Riferimento alla Classificazione ISTAT delle Professioni (codice e denominazione) /Hinweis auf die Klassifizierung der Berufe von ISTAT (Kode und Bezeichnung) / Référence à la classification ISTAT des métiers (Code et Dénomination) / Reference to ISTAT classification of professions (Code and Title)

4 – Durata del corso / Dauer des Kurses / Durée du course / Length of the course
anni / Jahre / années / years _____
mesi / Monate / mois / months _____
ore / Stunden / heures / hours _____

5 – Competenze acquisite / Erworbene Kompetenzen / Compétences acquises /
Acquired competencies

5.1- di base / Grundkompetenzen / de base / Basic

- didattica dedicata (in ore) / Gewidmete Didaktik (in Stunden) /
Didactique consacrée (en heures) / teaching time (hours)
-

5.2- tecnico-professionali e trasversali / Technisch-berufliche und transversale / tecnico-professionnels et transversales / Technical-professional and Transversal

- didattica dedicata (in ore) / Gewidmete Didaktik (in Stunden) /
Didactique consacrée (en heures) / teaching time (hours)
-

6 – Percorso formativo / Lehrgang/Cours de formation/Vocational Training course

6.1- Contenuti del corso / Inhalte des Kurses / Contenus du cours /contents of the course

6.2- Tirocinio / Lehre und praktische Ausbildung / Stage / Apprenticeship training

- durata (in ore) / Dauer (in Stunden) / durée (en heures) / length (hours)
-

- nome dell'organizzazione / Name der Organisation / Nom de l'organisation / Name of the Organisation _____
- sede di svolgimento / Ort und Sitz der Lehre / Lieu d'apprentissage / Place of apprenticeship training _____

6.3- Altre esperienze pratiche / Andere praktische Erfahrungen / expériences pratiques additionnelles/
Other practical experience

- durata (in ore) / Dauer (in Stunden) / durée (en heures) / length (hours)

- modalità / Andere Erfahrungsformen / Modalités / Kind of experience

- contesto di attuazione / Kontext / Contexte / Context _____

7 – Tipo di prove di valutazione finale / Typologie der Abschlußprüfungen /
Type d'épreuves d'évaluation finale / Final evaluation tests

- ◆ Colloquio / Kolloquium (mündlich) / Entretien / Oral exam
- ◆ prove scritte / Schriftliche Prüfungen / épreuves écrites / written test
- ◆ prova pratica o simulazione / Praktische Prüfung oder Simulierung /
épreuve pratique ou simulation / Practical test or simulation
- ◆ altro / Anderes / Autre / Other

8 – Annotazioni integrative / Ergänzende Bemerkungen / Notes complémentaires / Other comments

NOTE PER LA COMPILAZIONE

Il presente modello di attestato di qualifica è adottato, in via sperimentale, a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003, allo scopo di favorire la trasparenza dei percorsi e di armonizzare, a livello nazionale, il formato degli attestati, in coerenza con le indicazioni dell'Ue.

Livello di qualificazione.

L'attestato corrisponde, di norma, al secondo livello della classificazione dell'Ue, con riferimento alla Decisione del Consiglio 85/368/CEE relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri.

1 - Denominazione del corso

Inserire il nome del corso anche se identico alla denominazione della qualifica.

2 - Settore/Area professionale di riferimento

Indicare l'attività economica secondo i codici e le denominazioni previste dalla classificazione ATECO-2002 (Classificazione delle Attività Economiche) dell'ISTAT.

3 - Profilo professionale

Descrivere sinteticamente le attività e le competenze inerenti la qualifica. Inserire il riferimento al codice e alla denominazione previsti dalla Classificazione delle Professioni dell'ISTAT – CP-2001 (dal IV al VII gruppo).

4 - Durata del corso

Indicare la durata del corso in anni e ore; se necessario, specificare anche la durata in mesi.

5 - Competenze acquisite

Ai fini della certificazione, con il termine "competenze", sono indicati gli esiti formativi.

5.1 - Di base

Riguardano le competenze acquisite in relazione alle aree dei linguaggi, scientifica, tecnologica, storico-socio-economica, previste dal documento tecnico allegato all'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 15 gennaio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2004.

5.2 - Tecnico/professionali e Trasversali (non essendo prevista una didattica dedicata, l'acquisizione delle competenze trasversali andrà descritta unitamente alle competenze tecnico/professionali)

Riguardano:

- a. le competenze acquisite in relazione ai contenuti direttamente connessi alla qualifica.
- b. le competenze acquisite (comunicative, relazionali, di *problem solving*, ecc...), che consentono allo studente di trasformare i saperi in un comportamento lavorativo efficace.

6 - Percorso formativo

6.1 - contenuti: va riportata la struttura del piano di studio seguito dallo studente, con riferimento ai contenuti essenziali

6.2 - tirocini: lo stage è da comprendere all'interno di tale voce

6.3 - altre esperienze pratiche: Definire il tipo di esperienza pratica svolta all'esterno della struttura formativa (es. visite aziendali, altro specificare...)

Annotazioni integrative: aggiungere ulteriori informazioni che contribuiscono a migliorare la trasparenza dei percorsi formativi (es. metodologie didattiche, architettura dei corsi, modularità, formazione a distanza, autoistruzione, docenza, ecc.).

Provincia (1) /Regione

CERTIFICATO (2) DI COMPETENZE

*Kompetenznachweis
Attestation de compétences
Competencies certificate*

rilasciato a
(verliehen an/Attribuè au candidat/Awarded to candidate (Issued to...))

nat ____ a _____ .il _____

(geboren in/Né à/Born in)

(am/Le/On)

nell'ambito del percorso formativo denominato

(im Rahmen des Lehrgangs für /Denomination du cours/Course name)

Organismo di formazione attuatore del percorso formativo

(Bildungsanstalt oder- träger/Organization ou structure de formation/Vocational structures-organizations)

Sede

(Sitz/Lieu/Place) _____

Istituto Scolastico (3)

(Schulanstalt /Institute/ Institut) _____

Sede

(Sitz/Lieu/Place) _____

FIRMATO (4) DAI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA, COSÌ COME INDIVIDUATE DALLE SINGOLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

1. PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO (5)

(*Bezugsberufsbild, Professional Profile of reference, Profil professionnel de référence*)

.....
.....
.....
.....

2. PERCORSO FORMATIVO SVOLTO

(*Inhalte des Lehrgangs/Contenus du cours/Course contents*)

UNITA' FORMATIVA (<i>Bildungseinheit, Formative units, Unité formatives</i>) ⁶	ORE (<i>Stunden/ Hours/ Heures</i>) ⁷
CONTENUTI (<i>Inhalte/Contents/Contenus</i>) ⁸ :	

UNITA' FORMATIVA (<i>Bildungseinheit/Formative units/Unité formatives</i>) ⁶	ORE (<i>Stunden/ Hours/ Heures</i>) ⁷
CONTENUTI (<i>Inhalte/Contents/Contenus</i>) ⁸ :	

UNITA' FORMATIVA (<i>Bildungseinheit, Formative units, Unité formatives</i>) ⁶	ORE (<i>Stunden, Hours, Heures</i>) ⁷
CONTENUTI (<i>Inhalte, Contents, Contenus</i>) ⁸ :	

UNITA' FORMATIVA (<i>Bildungseinheit, Formative units, Unité formatives</i>) (6)	ORE (<i>Stunden, Hours, Heures</i>) (7)
---	--

CONTENUTI (*Inhalte, Contents, Contenus*) (8):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. COMPETENZE ACQUISITE (*Erworbene Kompetenzen/Acquired competencies/Compétences acquéris*)

3.1 Competenze di base (*Grundkompetenzen/Base Competencies/Compétences de base*) (9)

AREA (<i>Lernfeld-Bereich</i>)(<i>Area</i>)(<i>Aire</i>)	COMPETENZA RAGGIUNTA (10) (Erreichte Kompetenz/Achieved competence , Compétence atteinte)	STRUMENTI DI VERIFICA (11) (<i>Prüfverfahren/Check instruments/ Moyens de vérification</i>)
LINGUAGGI (<i>Sprachen/Languages/Langages</i>)		
TECNOLOGICA (<i>Technik/Technology/technologique</i>)		
SCIENTIFICA (<i>Wissenschaften/Scientific/Scientifique</i>)		
STORICO-SOCIO-ECONOMICA (<i>Geschichte-Sozialwissenschaften- Wirtschaft/Historical – Social – Economical/historico-socio-économique</i>)		
Altro (<i>Anderes/Other/ Autre</i>)		

3.2 Competenze tecnico professionali e trasversali (12)

(*Fachberufliche u. Schlüsselkompetenzen/Technical-professional and transversal competencies/ Compétences technique – professionnelles et transversales*)

AREA/SETTORE <i>(Lernfeld/Bereich - Area/Sector - Aire/Secteur)</i>	COMPETENZA RAGGIUNTA <i>(Erreichte Kompetenz/Achieved competence / Compétence atteinte)</i>	STRUMENTI DI VERIFICA <i>(Prüfverfahren/ Check instruments/Moyens de vérification)</i>

4. ALTRE MODALITA' DI APPRENDIMENTO (13) *(Weitere Lernformen/Alternative learning approaches/Autres modalités d'apprentissage)*

STAGE/TIROCCINIO PRATICO

(Praktikum/Stage pratique/Practical apprenticeship)

Durata (espressa in ore) _____
(Dauer(in Stunden)/durée (exprimée en heures)/ length (in hours))

Nome dell'organizzazione

(Name der Organisation/nom de l'organisation/ name of the organisation)

Sede di svolgimento

(Ort der Lehre/ lieu d'apprentissage/ location of apprenticeship)

AUTOFORMAZIONE *(Selbstorganisiertes Lernen/ Self training/ Autoformation)*

ALTRO *(Anderes/Other/ Autre)*

5. ANNOTAZIONI / INTEGRAZIONI (14) *(Anmerkungen u. Ergänzungen/Notes/Integrations/ Notes/Integrations)*

LEGENDA DEL MODELLO B
CERTIFICATO DI COMPETENZE INTERMEDIO

(1) PROVINCIA	Se il procedimento è provincializzato
(2) CERTIFICATO	<p>Il Certificato delle competenze ha validità nazionale.</p> <p>Costituisce l'esito di un processo di riconoscimento di competenze acquisite al termine di una o più unità formative di un percorso formativo.</p> <p>Non è sostitutivo delle certificazioni, rilasciate previo esame finale, previste dai diversi sistemi regionali, né di certificazioni previste da accordi nazionali (come, ad esempio, la <i>certificazione intermedia</i> approvata per i corsi IFTS).</p> <p>Il certificato deve essere compilato in tutte le sue parti con la sola eccezione della sezioni 1 e 5.</p>
(3) ISTITUTO SCOLASTICO	L'Istituto scolastico va indicato solo nel caso in cui il percorso preveda per la sua gestione, un partenariato integrato con l'istruzione.
(4) FIRMA/E	Firma il certificato il Responsabile della procedura di validazione, così come individuato dalle normative delle singole Regioni e Province autonome.
(5) PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO	<p>Il profilo professionale deve essere indicato quando nella sua completezza costituisce l'obiettivo del percorso, ovvero quando l'insieme di competenze di esito del percorso siano chiaramente riferite ad un insieme di attività che descrivono lo svolgimento di funzioni e ruoli riconosciuti dal mercato del lavoro in relazione ai propri fabbisogni. (Cfr. Glossario INVALSI).</p> <p>Nei casi in cui il percorso formativo abbia per obiettivo la formazione di competenze più generali o che intersecano diversi profili, il dato non deve essere indicato.</p>
(6) UNITA' FORMATIVA	<p>Il termine viene assunto in una accezione ampia, in cui trovano spazio le possibili articolazioni e/o soluzioni modulari dei percorsi (siano esse U.F.C., o "Unità di Apprendimento", o altro) che non rispondano a criteri esclusivamente disciplinari (non si tratta pertanto di "Unità didattiche" o disciplinari).</p> <p>Per Unità Formativa, infatti, si intende un'articolazione del percorso</p> <ol style="list-style-type: none"> a) in grado di identificare le mete formative intermedie, coerenti con gli obiettivi di esito dell'intero percorso; b) che contiene gli obiettivi specifici di apprendimento necessari all'acquisizione delle competenze certificate. <p>L'insieme delle Unità Formative permette il raggiungimento delle competenze di esito del percorso.</p> <p>La struttura autoconsistente di ogni U.F. è funzionale alla <i>certificabilità</i> dei risultati <i>intermedi</i> di apprendimento. _</p> <p>E' dunque uno strumento che consente la composizione e l'erogazione di un'offerta educativa e formativa flessibile e adeguata al contesto.</p>
(7) ORE	Le ore sono riferite ad ogni Unità formativa e non ai singoli contenuti delle stesse.
(8) CONTENUTI	I contenuti dell'Unità Formativa non devono essere generici, ma riferiti alle conoscenze ed alle abilità ("obiettivi specifici di apprendimento") che sono condizione per lo sviluppo delle competenze . Ad ogni Unità formativa, pertanto, devono essere associati i relativi contenuti, la cui quantità e qualità contribuiscono a "specificare" lo spessore dell'unità formativa stessa, garantendone la trasparenza.

	<p>Il mero possesso di contenuti “disciplinari” non può considerarsi il traguardo del processo formativo, che è da rinvenirsi, invece, nell'utilizzazione teorica e pratica delle conoscenze.</p> <p>Considerare i contenuti non fine del processo formativo ma strumento per formare competenze, non ne riduce l'importanza, ma “costringe” ad utilizzarli diversamente, al fine anche di sollecitare ad individuare negli statuti, nei linguaggi e negli oggetti delle discipline i nuclei fondanti, le categorie costitutive, i momenti più efficacemente formativi utili ad agevolare la costruzione di una persona “competente”.</p>
(9) COMPETENZE DI BASE	Con riferimento a quanto definito nell'Accordo Stato- Regioni del 15/01/2004
(10) COMPETENZA RAGGIUNTA	<p>Per “competenza raggiunta” si intende il possesso verificato delle abilità, conoscenze, comportamenti ed altre risorse individuali che, agiti insieme, permettono alla persona di raggiungere il risultato, attraverso l'efficace presidio di un compito o attività complessa.</p> <p>La competenze vanno distinte in competenze di base (come individuate dagli standard nazionali) e tecnico-professionali e trasversali.</p>
(11) STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI	<p>Si intendono sia le tipologie di prove, sia le modalità utilizzate per verificare l'apprendimento dei contenuti delle Unità formative e lo sviluppo coerente delle competenze.</p> <p>Occorre specificare le tipologie di prove, tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colloquio • Prova scritta • Prova strutturata (specificarne la natura) • Esercitazione in laboratorio • Soluzione problemi • Simulazione • altro (specificare
(12) COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI E TRASVERSALI	<p>L'acquisizione delle competenze trasversali deve essere descritta unitamente alle competenze tecnico/professionali, dal momento che esse vengono acquisite nell'ambito del percorso complessivo e non possono essere oggetto di certificazione a sé stante; pertanto, il gruppo di competenze tecnico-professionali e trasversali riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le competenze acquisite in relazione ai contenuti direttamente connessi al settore di riferimento. • le competenze acquisite (comunicative, relazionali, di problem solving, ecc...), che consentono al soggetto di trasformare i saperi in un comportamento lavorativo efficace.
(13) MODALITA' NON TRADIZIONALI DI APPRENDIMENTO	Si intendono le tipologie diverse dalla lezione frontale e dal percorso formativo in aula
(14) ANNOTAZIONI/ INTEGRAZIONI	Da indicarsi solo se previste dal sistema regionale

(Logo DELL'ORGANISMO DI FORMAZIONE)

**ATTESTAZIONE DI
RICONOSCIMENTO DI CREDITI IN INGRESSO
AL PERCORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE**

rilasciato da (organismo di formazione) _____

al(allievo/a) _____

nat _____ il _____

ai fini dell'ingresso al percorso di formazione

denominato _____

finalizzato al conseguimento della qualifica _____

nel Settore/Area professionale _____

LA COMMISSIONE

sulla base della documentazione presentata dall'interessato e delle valutazioni effettuate

riconosce i seguenti crediti per l'ingresso al percorso formativo sopra indicato

CREDITI riconosciuti con riferimento alle competenzeⁱⁱ

CONTESTI DI ACQUISIZIONEⁱⁱⁱ

e attesta

che il/la sig. _____ ha le competenze per l'ammissione alla frequenza del percorso formativo sopra indicato relativamente alla annualità

1° 2° 3°

(specificare eventualmente se ad annualità già in corso) _____

con le seguenti integrazioni^{iv}:

e con le seguenti misure di accompagnamento^v:

FIRMATO DAI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA, COSÌ COME INDIVIDUATE DALLE SINGOLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME AI SENSI DEL PUNTO 8 DELL'ACCORDO

Luogo e data del rilascio

Timbro

NOTE

¹ Il presente modello è adottato per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi al sistema della formazione professionale dall'apprendistato e dalle classi degli istituti d'istruzione secondaria superiore ed anche ai fini dei passaggi interni nella formazione professionale

¹ Il riconoscimento dei crediti si riferisce alle competenze acquisite e si traduce in forme di riduzione / personalizzazione del nuovo percorso formativo in ingresso.

¹ Per ogni credito riconosciuto, indicare il contesto di acquisizione della relativa competenza tra quelli di seguito elencati:

- istituzioni scolastiche
- agenzie formative
- apprendistato
- enti certificatori
- attività lavorativa
- autoformazione
- altro

¹ Indicare le eventuali integrazioni richieste ai fini di una proficua prosecuzione dell'attività formativa

¹ Indicare le eventuali misure di accompagnamento che consentono allo studente un proficuo inserimento

Decreto Interministeriale n. 86 del 3 dicembre 2004

Approvazione dei modelli di certificazione per il riconoscimento dei crediti, ai fini del passaggio dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione.

**IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 68, concernente l'obbligo di frequenza di attivita' formative fino al 18° anno di eta';

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257, recante il regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto l'accordo in sede di Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-citta' ed autonomie locali 2 marzo 2000 in materia di obbligo di frequenza di attivita' formative in attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003;

Considerata la necessita' di favorire il raccordo tra i sistemi formativi, attraverso il riconoscimento dei crediti e la valorizzazione delle esperienze comunque acquisite dagli allievi;

Sentita la Conferenza unificata nella riunione del 28 ottobre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 257, art. 6, comma 3, sono approvati i seguenti modelli di certificazione, di cui agli allegati A e B, che fanno parte integrante del presente decreto:

modello A: e' adottato per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato alle classi degli istituti d'istruzione secondaria superiore, con esclusione delle quarte e quinte classi degli istituti professionali e degli istituti d'arte. Il relativo certificato e' valido in ambito nazionale per l'ammissione alla classe del tipo e dell'indirizzo di istituto per il quale e' stato rilasciato;

modello B: e' adottato per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione ai fini dell'ammissione all'esame di qualifica presso gli istituti di istruzione professionale o all'esame di licenza di maestro d'arte presso gli istituti d'arte. Il relativo certificato e' valido in ambito nazionale con riferimento all'indirizzo per il quale e' stato rilasciato.

2. I certificati redatti secondo i modelli di cui al comma 1, sono rilasciati a domanda degli interessati dalle commissioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 257/2000, art. 6.

Roma, 3 dicembre 2004.

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca : Moratti

p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Viespoli



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(DENOMINAZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA CHE RILASCI IL CERTIFICATO)

**CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI PER IL
PASSAGGIO AI CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
(D.P.R. 12 luglio 2000, n.257, art. 6)**

Rilasciato a

Cognome Nome

Luogo e data di nascita

ai fini del passaggio alla classe dell'Istituto.....

.....

Indirizzo (specificare l'indirizzo o la specializzazione)

.....

IL PRESENTE CERTIFICATO HA VALIDITA' NAZIONALE

LA COMMISSIONE

SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DALL'INTERESSATO E DELLE VALUTAZIONI EFFETTUATE

RICONOSCE I SEGUENTI CREDITI IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE ESSENZIALI PER LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI

CREDITI RICONOSCIUTI CON L'INDICAZIONE DELLE DISCIPLINE DI RIFERIMENTO ⁽²⁾	AMBITI DI ACQUISIZIONE ⁽³⁾
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

E ATTESTA

che il Sig. ha le competenze per l'ammissione alla frequenza della classe
..... dell'Istituto
(tipologia-indirizzo o specializzazione)

con le seguenti integrazioni: ⁽⁴⁾

oppure per i giovani in situazione di handicap (legge 104/92)

E ATTESTA

che il Sig. può essere ammesso alla frequenza con un Piano Educativo Individualizzato differenziato relativo alla classe dell'Istituto (tipologia-indirizzo o specializzazione)
con le seguenti misure di accompagnamento ⁽⁵⁾



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(DENOMINAZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA CHE RILASCIAMO IL CERTIFICATO)

**CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI PER IL
PASSAGGIO AI CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
(D.P.R. 12 luglio 2000, n.257, art. 6)**

Rilasciato a

Cognome Nome

Luogo e data di nascita

ai fini del passaggio alla classe dell'Istituto.....

.....

Indirizzo (specificare l'indirizzo o la specializzazione)

.....

IL PRESENTE CERTIFICATO HA VALIDITA' NAZIONALE

LA COMMISSIONE

SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DALL'INTERESSATO E DELLE VALUTAZIONI EFFETTUATE

RICONOSCE I SEGUENTI CREDITI IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE ESSENZIALI PER LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI

CREDITI RICONOSCIUTI CON L'INDICAZIONE DELLE DISCIPLINE DI RIFERIMENTO ⁽²⁾	AMBITI DI ACQUISIZIONE ⁽³⁾
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

E ATTESTA

che il Sig. ha le competenze per l'ammissione
- all'esame di qualifica dell'istituto professionale
(indirizzo)

con un punteggio di ammissione di...../100

oppure⁴

- all'esame di Licenza di Maestro d'Arte
(indirizzo)

oppure per i giovani in situazione di handicap (articolo 104/92)

E ATTESTA

che il Sig. ha le competenze riferite al Piano Educativo Individualizzato differenziato per l'ammissione
- all'esame di qualifica dell'istituto professionale.....
(indirizzo)

con un punteggio di ammissione di...../100

oppure⁴

- all'esame di licenza di Maestro d'Arte (**ndirizzo**).....

>>>>>>>>>>

LA COMMISSIONE

Cognome e Nome	Firma	Disciplina/Settore di appartenenza ⁽⁵⁾
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

IL PRESIDENTE

Cognome e Nome	Firma
.....

Luogo e data del rilascio

TIMBRO

¹ Il presente modello è adottato per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione per l'ammissione all'esame di qualifica presso gli istituti di istruzione professionale o all'esame di licenza di maestro d'arte presso gli istituti d'arte.

² Il riconoscimento è effettuato in relazione all'anno scolastico di inserimento deliberato dalla Commissione

³ Per ogni credito riconosciuto, indicare l'ambito di acquisizione tra quelli di seguito elencati: istituzioni scolastiche; centri di formazione professionale; apprendistato; enti certificatori; attività lavorativa; autoformazione; accertamenti effettuati dalla Commissione.

⁴ cancellare la voce che non interessa.

⁵ Per gli esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale, indicare il settore di appartenenza.

ORDINANZA MINISTERIALE n. 87/04

Norme concernenti il passaggio dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione, ai sensi dell'art.68 della legge 17 maggio 1999, n.144

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

VISTO l'art.68 della legge 17 maggio 1999, n.144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257, regolamento di attuazione dell'art.68 della legge n.144/1999;

VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, ed, in particolare, l'art.205 ;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTA l'Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n.90, contenente norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e di istruzione secondaria superiore per l'anno 2000-2001;

VISTO il Decreto ministeriale n.86 del 3 dicembre 2004, adottato di concerto con il ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale sono stati approvati i modelli di "certificato di riconoscimento dei crediti", relativi al passaggio ai corsi di istruzione secondaria superiore;

SENTITA la Conferenza unificata nella seduta del 28 ottobre 2004;

ORDINA

Art.1

(Oggetto dell'ordinanza)

1. Il passaggio dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione, previsto dall'art 6 del D.P.R. n.257/2000, citato nella premessa, è disciplinato dalle norme della presente Ordinanza, che modificano le norme dell'Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n.90, riguardanti l'accesso alle classi della scuola secondaria superiore attraverso esami di idoneità e integrativi, mentre rimangono confermate le altre disposizioni della medesima ordinanza.

Art. 2

(Destinatari)

1. I giovani in età di obbligo formativo possono accedere, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R n.257/2000, ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore sulla base delle conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto di attività lavorativa o per autoformazione, previa valutazione delle stesse da parte della commissione prevista nel medesimo articolo 6. Detta commissione individua, inoltre, la classe nella quale gli interessati possono essere proficuamente inseriti.
2. Per il passaggio al biennio terminale degli Istituti professionali e degli Istituti d'arte, così come disposto dall'art.191, comma 6, del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16/4/1994, n. 297, ai corsi successivi alla qualifica professionale e alla licenza di maestro d'arte sono ammessi coloro che sono in possesso del relativo diploma. Nei confronti dei giovani sprovvisti del diploma di qualifica professionale o

della licenza di maestro d'arte, la Commissione di cui al comma 1, delibera pertanto l'ammissione al relativo esame di Stato previa valutazione dei crediti, secondo quanto stabilito nell'art 4, comma 8 della presente ordinanza, e rilasciando apposita certificazione, ai sensi dell'art.5, comma 2, della stessa.

3. Gli esami di qualifica e di licenza di maestro d'arte, limitatamente ai destinatari della presente ordinanza, possono svolgersi anche in corso d'anno, per documentati motivi valutati dalla commissione di cui al comma 1.
4. Ai fini di far conseguire più alti livelli di istruzione al maggior numero di persone, sono destinatari della presente ordinanza anche coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età.

Art. 3 (Domanda di passaggio)

1. I giovani di cui al precedente art.2, ai fini dell'accesso al sistema dell'istruzione, presentano apposita domanda all'istituto prescelto, allegando la documentazione ritenuta utile per la valutazione, da parte della Commissione di cui all'art.4, delle competenze, conoscenze e abilità possedute.
2. Le istituzioni scolastiche predispongono un modello di domanda coerente con il modello di certificazione di cui all'articolo 5.
3. La Commissione può chiedere l'integrazione della documentazione presentata.
4. Per la presentazione della documentazione valgono le norme del D.P.R.n.445/2000.

Art. 4 (Commissioni)

1. All'inizio di ciascun anno scolastico ovvero ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, è costituita, Ai sensi del D.P.R.n.257/2000, art. 6, comma 1, presso la singola istituzione scolastica di istruzione secondaria superiore interessata o, in caso di costituzione di rete di scuole, presso l'istituzione a tal fine designata d'intesa tra le scuole aderenti alla rete, un'apposita commissione che, sulla base della documentazione presentata, in relazione all'indirizzo di studi valuta le competenze e le abilità acquisite dai giovani di cui all'art. 2, riconosce e attesta i relativi crediti, individua la classe alla quale gli interessati possono chiedere l'iscrizione e, nei casi di cui all'art.2, comma 2, ammette gli interessati agli esami di Stato di qualifica professionale o di licenza di maestro d'arte.
2. La Commissione è composta da docenti designati dal collegio dei docenti in relazione alle valutazioni da effettuare. In caso di costituzione di rete di scuole, la Commissione è composta da docenti designati dai collegi dei docenti delle scuole facenti parte della rete. Della commissione fanno parte inoltre, per le funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, del D.P.R. n.257/2000, esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale tratti da elenchi predisposti dall'amministrazione regionale o, in caso di attribuzione di funzioni in materia di formazione professionale a norma del decreto legislativo 31/3/1998, n.112, art. 143, comma 2, dall'amministrazione provinciale.
3. Il dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni fornite dai docenti facenti parte della Commissione circa la documentazione da esaminare, nomina gli esperti di cui al comma 2. Gli esperti in questione sono considerati commissari a pieno titolo.
4. La commissione è costituita con provvedimento del dirigente scolastico dell'istituto interessato ovvero con provvedimento del dirigente della istituzione scolastica della rete designata d'intesa tra le scuole aderenti alla rete stessa.
5. La composizione della commissione può essere variata nel corso dell'anno in relazione alle valutazioni da effettuare.
6. La commissione nomina un presidente tra i componenti designati dal collegio dei docenti.
7. Il presidente della commissione sceglie un componente quale segretario con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali.
8. La valutazione dei crediti va effettuata sulla base di criteri preventivamente adottati dalla Commissione in relazione agli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso a cui il giovane aspira di essere inserito, valorizzando la coerenza con la qualifica professionale posseduta. Ai fini della prosecuzione degli studi nel IV anno degli Istituti secondari superiori, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, adottano misure idonee ad assistere il rientro scolastico dei giovani che abbiano conseguito una qualifica professionale a conclusione dei percorsi sperimentali di cui all'Accordo del 19 giugno 2003.

Art. 5 (Certificazione)

1. La certificazione, di cui al modello A) approvato con D.M.n. 86 , citato in premessa, contiene l'indicazione del possesso da parte del giovane delle competenze essenziali per l'ammissione alla classe che la

commissione ha individuato sulla base dei crediti riconosciuti e degli eventuali accertamenti effettuati. La certificazione contiene, altresì, l'indicazione della necessità dell'eventuale integrazione della preparazione posseduta dal giovane da effettuarsi, anche mediante la frequenza di corsi di recupero, nel primo anno di inserimento. L'integrazione riguarda competenze il cui raggiungimento non pregiudica, a giudizio della Commissione, l'inserimento nella classe individuata dalla Commissione stessa.

2. La certificazione, di cui al modello B) approvato con D.M.n. 86, citato in premessa, contiene l'indicazione dell'ammissione agli esami di qualifica o agli esami di licenza di maestro d'arte, anche presso altri istituti del medesimo indirizzo. L'ammissione agli esami di qualifica è accompagnata da un voto, espresso in centesimi, equivalente allo scrutinio finale di ammissione previsto dall'art. 27, comma 6 dell'O.M. n. 90/2001.
3. Per le prove di esame di qualifica valgono le norme indicate nel citato art. 27 dell'O.M. n.90/2001.
4. I certificati di cui al primo comma hanno valore soltanto ai fini dell'iscrizione alla classe per cui sono stati rilasciati, anche presso altre istituzioni scolastiche dello stesso indirizzo.

Art.6

(Giovani in situazione di handicap)

1. Per i giovani in situazione di handicap che presentano attestazioni di percorsi in base ad un Piano Educativo Individualizzato differenziato viene rilasciata la certificazione secondo le indicazioni specifiche contenute nei citati modelli A) e B).
2. La commissione, al fine della predisposizione degli eventuali accertamenti di cui all'art.5, primo comma, tiene conto della situazione documentata di handicap degli interessati, anche con l'uso di particolari strumenti didattici individuati dalla Commissione.
3. Ai fini di cui al secondo comma, la Commissione può avvalersi di personale esperto, nominato dal Dirigente scolastico.

Art.7

(Iscrizioni e frequenza)

1. Per l'iscrizione e la frequenza dei giovani di cui alla presente ordinanza ministeriale si fa rinvio alle norme vigenti in materia. Il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, valuta la possibilità di iscrizione alla classe indicata nella certificazione anche in corso d'anno.

La presente Ordinanza è soggetta ai controlli di legge.

IL MINISTRO
Letizia Moratti

Roma, 3 dicembre 2004

Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76
"Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2005

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, 34, 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, lettera *i*), l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 7, comma 1;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, ed in particolare l'articolo 3, che ha prorogato di sei mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 53 del 2003;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare l'articolo 3, comma 92, lettera *b*);

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sugli articoli 1, 2, 3, 6 comma 2, 7, 8, 9 e 10 espresso nella seduta del 14 ottobre 2004;

Considerato che, nella seduta del 14 ottobre 2004, la predetta Conferenza unificata ha espresso la mancata intesa sugli articoli 4, 5 e 6, comma 1;

Ritenuto necessario, al fine di dare concreta attuazione alla delega prevista dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, attivare la procedura di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 19 gennaio 2005 e 2 febbraio 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 26 gennaio 2005 e 2 febbraio 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;

Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

1. La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.
2. L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo, introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere.
3. La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
4. I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.
5. Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza.
6. La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della Costituzione, sanzionato come previsto dall'articolo 5.
7. La Repubblica garantisce, attraverso adeguati interventi, l'integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione delle persone in situazione di handicap, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
8. L'attuazione del diritto e del correlativo dovere di cui al presente articolo si realizza con le gradualità e modalità previste dall'articolo 6.

Art. 2.

Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

1. Il diritto-dovere ha inizio con l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, fatta salva la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia di cui al medesimo decreto legislativo.
2. Le scuole secondarie di primo grado organizzano, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i competenti servizi territoriali, iniziative di orientamento ai fini della scelta dei percorsi educativi del secondo ciclo, sulla base dei percorsi di ciascun allievo, personalizzati e documentati.
3. I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo sono iscritti ad un istituto del sistema dei licei o del sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 3, fino al conseguimento del diploma liceale o di un titolo o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, fatto salvo il limite di frequentabilità delle singole classi ai sensi dell'articolo 192, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché quello derivante dalla

contrazione di una ferma volontaria nelle carriere iniziali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'iscrizione e' effettuata presso le istituzioni del sistema dei licei o presso quelle del sistema di istruzione e formazione professionale che realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale e spendibili nell'Unione europea, se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, e secondo le norme regolamentari di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge medesima.
5. All'attuazione del diritto-dovere concorrono gli alunni, le loro famiglie, le istituzioni scolastiche e formative, nonche' i soggetti che assumono con il contratto di apprendistato, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, condividendo l'obiettivo della crescita e valorizzazione della persona umana secondo percorsi formativi rispondenti alle attitudini di ciascuno e finalizzati al pieno successo formativo.

Art. 3.

Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti

1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero.
2. Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo, già costituite ai sensi dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono trasformate in anagrafi regionali degli studenti, che contengono i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'integrazione delle anagrafi regionali degli studenti con le anagrafi comunali della popolazione, anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto, nonche' il coordinamento con le funzioni svolte dalle Province attraverso i servizi per l'impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato.
4. Con apposito accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' assicurata l'integrazione delle anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede a:
 - a) definire gli standard tecnici per lo scambio dei flussi informativi;
 - b) assicurare l'interoperabilità delle anagrafi;
 - c) definire l'insieme delle informazioni che permettano la tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, linee guida per la realizzazione di piani di intervento per l'orientamento, la prevenzione ed il recupero degli abbandoni, al fine di assicurare la piena realizzazione del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, nel rispetto delle competenze attribuite alla regione e agli enti locali per tali attività e per la programmazione dei servizi scolastici e formativi.
2. Nell'ambito della programmazione regionale e nel rispetto del quadro normativo delle singole regioni, le scuole secondarie di primo grado possono organizzare, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i servizi territoriali previste dalle regioni stesse, iniziative di orientamento e azioni formative volte a garantire il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche ad integrazione con altri sistemi.

Art. 5.

Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni

1. Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.
2. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono:
 - a) il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
 - b) il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
 - c) la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;
 - d) i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonché il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
3. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.

Art. 6.

Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi inerenti al secondo ciclo di istruzione e di istruzione e formazione professionale, dall'anno scolastico 2005-2006, l'iscrizione e la frequenza gratuite di cui all'articolo 1, comma 5, ricomprendono i primi due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003.
2. Alla completa attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione, come previsto dall'articolo 1, si provvede attraverso i decreti attuativi dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i), della legge 28 marzo 2003, n. 53, adottati ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge, nel rispetto delle modalità di copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8, della predetta legge.
3. Fino alla completa attuazione del diritto-dovere come previsto al comma 2 continua ad applicarsi l'articolo 68, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, che si intende riferito all'obbligo formativo come ridefinito dall'articolo 1 del presente decreto.
4. Al fine di sostenere l'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione nei percorsi sperimentali di cui al comma 1, le risorse statali destinate annualmente a tale scopo sono attribuite alle regioni con apposito accordo in Conferenza unificata, tenendo anche conto dell'incremento delle iscrizioni ai predetti percorsi, da computarsi a partire dall'anno scolastico 2002/2003.
5. In attesa della definizione dei livelli essenziali di prestazione, di cui all'articolo 1, comma 3, le strutture sedi dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al comma 1 sono accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 maggio 2001, n. 166, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 2001.

Art. 7.

Monitoraggio

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) effettuano annualmente il monitoraggio sullo stato di attuazione del presente decreto e, a partire dall'anno successivo a quello della

sua entrata in vigore, comunicandone i risultati alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. A norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, anche con riferimento ai risultati del monitoraggio di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione professionale.

Art. 8.

Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 9.

Norma di copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'articolo 6, comma 1, pari a 11.888.000 euro per l'anno 2005 ed a 15.815.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77
"Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2005

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare, l'articolo 4 che prevede l'emanazione di un apposito decreto legislativo per la definizione delle norme generali in materia di alternanza scuola-lavoro;

Vista la legge 20 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e del mercato del lavoro;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21;

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, che fissa norme in materia di promozione dell'occupazione;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;

Sentite le Associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro;

Considerato che, nella seduta del 14 ottobre 2004, la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha espresso la mancata intesa;

Ritenuto necessario, al fine di dare concreta attuazione alla delega prevista dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, attivare la procedura di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, resi in data 9 e 16 febbraio 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 9 e 23 febbraio 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;

Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata: «alternanza», come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, salva restando la possibilità di espletamento del diritto-dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono presentare la richiesta di svolgere,

con la predetta modalità e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa.

2. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle scuole, enti e istituti di formazione e istruzione militare.

Art. 2.

Finalità dell'alternanza

1. Nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la modalità di apprendimento in alternanza, quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti finalità:

- a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
- b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
- c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
- d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;
- e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Art. 3.

Realizzazione dei percorsi in alternanza

1. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di programmazione territoriale dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche o formative, singolarmente o in rete, stipulano, nei limiti degli importi allo scopo annualmente assegnati nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, apposite convenzioni, a titolo gratuito, con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Ai fini dello sviluppo, nelle diverse realtà territoriali, dei percorsi di cui all'articolo 1 che rispondano a criteri di qualità sotto il profilo educativo ed ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'alternanza scuola lavoro, nonché ai fini di cui al comma 3, e' istituito, a livello nazionale, il Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Comitato e' istituito assicurando la rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la valutazione dei percorsi il Comitato si coordina con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle indicazioni del comitato di cui al comma 2, sono definiti:

- a) i criteri generali cui le convenzioni devono fare riferimento;
- b) le risorse finanziarie annualmente assegnate alla realizzazione dell'alternanza ed i criteri e le modalità di ripartizione delle stesse, al fine di contenere la spesa entro i limiti delle risorse disponibili;

- c) i requisiti che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, devono possedere per contribuire a realizzare i percorsi in alternanza, con particolare riferimento all'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di ambiente ed all'apporto formativo nei confronti degli studenti ed al livello di innovazione dei processi produttivi e dei prodotti;
- d) le modalità per promuovere a livello nazionale il confronto fra le diverse esperienze territoriali e per assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 2;
- e) il modello di certificazione per la spendibilità a livello nazionale delle competenze e per il riconoscimento dei crediti di cui all'articolo 6.

4. Le convenzioni di cui al comma 1, in relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti.

Art. 4.

Organizzazione dei percorsi in alternanza

1. I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 3.
2. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati, volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.
3. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro età, e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, nonché sulla base delle capacità di accoglienza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato relativo al percorso scolastico o formativo, possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni.
5. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.
6. I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all'interno del piano dell'offerta formativa e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a garantirne la piena fruizione.

Art. 5.

Funzione tutoriale

1. Nei percorsi in alternanza la funzione tutoriale è preordinata alla promozione delle competenze degli studenti ed al raccordo tra l'istituzione scolastica o formativa, il mondo del lavoro e il territorio. La funzione tutoriale personalizzata per gli studenti in alternanza è svolta dal docente tutor interno di cui al comma 2 e dal tutor esterno di cui al comma 3.
2. Il docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica o formativa tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno di cui al comma 3, il corretto svolgimento del percorso in alternanza.
3. Il tutor formativo esterno, designato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, disponibili ad accogliere gli studenti, favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi. Lo svolgimento dei predetti compiti non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. I compiti svolti dal tutor interno di cui al comma 2 sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.

5. Ai fini di un costruttivo raccordo tra l'attività di formazione svolta nella scuola e quella realizzata in azienda, sono previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinati prioritariamente al docente tutor interno ed al tutor esterno.

Art. 6.

Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti

1. I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica o formativa.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e dalle norme vigenti in materia, l'istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica, sulla base del modello di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), le competenze da essi acquisite, che costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato.

3. La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilità.

4. Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 53 del 2003, una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro.

Art. 7.

Percorsi integrati

1. Le istituzioni scolastiche, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale per la frequenza, negli istituti d'istruzione e formazione professionale, di corsi integrati, attuativi di piani di studio, progettati d'intesa tra i due sistemi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi.

Art. 8.

Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 9.

Risorse

1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi del presente decreto nel sistema dell'istruzione, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, come determinata dalla tabella C, allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, per il funzionamento del Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 3, comma 2, e' autorizzata la spesa annua di 15.500 euro.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto nel sistema dell'istruzione e formazione professionale concorrono, nella percentuale stabilita nella programmazione regionale, le risorse destinate ai percorsi di formazione professionale a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.

Art. 10.

Coordinamento delle competenze

1. Con appositi accordi in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede al coordinamento delle rispettive competenze ed allo svolgimento di attività di interesse comune nella realizzazione dell'alternanza.

Art. 11.

Disciplina transitoria

1. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g*), della legge 28 marzo 2003, n. 53, i percorsi in alternanza di cui all'articolo 1 possono essere realizzati negli istituti di istruzione secondaria superiore secondo l'ordinamento vigente.

2. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, le regioni e le province autonome definiscono le modalità per l'attuazione di eventuali sperimentazioni di percorsi in alternanza nell'ambito del sistema di formazione professionale.

Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226

Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", in particolare gli articoli 1,2,3 e 7;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n.59 recante "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53";

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 concernente "Istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53";

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n.53";

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77 recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53";

VISTA la legge 27 dicembre 2004, n. 306 e, in particolare l'articolo 3, che ha prorogato di sei mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 53 del 2003;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n.30;

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 21;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;

ACQUISITO, in data 15 settembre 2005, il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

ACQUISITI i pareri delle Commissioni V[^] (Programmazione economica, Bilancio) e VII[^] (Istruzione pubblica, Beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica espressi, rispettivamente, l'11 ottobre 2005 e il 28 settembre 2005, e delle Commissioni V[^] (Bilancio, tesoro e programmazione) e VII[^] (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei Deputati, espressi l'11 ottobre 2005;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005; ;

Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

CAPO I

Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione

Articolo 1

(Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione)

1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Esso è il secondo grado in cui si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
2. Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.
3. Nel secondo ciclo del sistema educativo si persegue la formazione intellettuale, spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla collettività nazionale ed alla civiltà europea.
4. Tutte le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione sono dotate di autonomia didattica, organizzativa, e di ricerca e sviluppo.
5. I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari dignità e si propongono il fine comune di promuovere l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di incrementare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A. Essi assicurano gli strumenti indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalità e gli obiettivi specifici indicati ai Capi II e III.
6. Nei percorsi del secondo ciclo si realizza l'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.
7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche associandosi tra loro, la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all'interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonché di passare dai percorsi liceali a quelli dell'istruzione e formazione professionale e viceversa. A tali fini le predette istituzioni adottano apposite iniziative didattiche, per consentire l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.
8. La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. Ai fini di quanto previsto nel presente comma sono validi anche i crediti formativi acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell'ambito del contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.
9. Le modalità di valutazione dei crediti, ai fini dei passaggi tra i percorsi del sistema dei licei, sono definite con le norme regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge 28 marzo 2003, n.53.
10. Le corrispondenze e modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi liceali e i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini dei passaggi dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e formazione professionale e viceversa sono definite mediante accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
11. Sono riconosciuti i crediti formativi conseguiti nelle attività sportive svolte dallo studente presso associazioni sportive. A tal fine sono promosse apposite convenzioni.
12. Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
13. Tutti i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante sono di competenza delle Regioni e Province autonome e vengono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche e formative del sistema d'istruzione

e formazione professionale. Essi hanno valore nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali di cui al Capo III.

14. La continuità dei percorsi di istruzione e formazione professionale con quelli di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144 e successive modificazioni è realizzata per il tramite di accordi in sede di Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, prevedendo anche il raccordo con i percorsi di cui al Capo II.

15. I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale possono essere realizzati in un'unica sede, anche sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e formative interessate. Ognuno dei percorsi di insegnamento-apprendimento ha una propria identità ordinamentale e curricolare. I percorsi dei licei inoltre, ed in particolare di quelli articolati in indirizzi di cui all'articolo 2, comma 8, possono raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione professionale costituendo, insieme, un centro polivalente denominato "Campus" o "Polo formativo". Le convenzioni predette prevedono modalità di gestione e coordinamento delle attività che assicurino la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO II

I percorsi liceali

Articolo 2

(Finalità e durata)

1. I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita ed elevata dei temi legati alla persona ed alla società nella realtà contemporanea, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai suoi fenomeni ed ai problemi che la investono, ed acquisisca la padronanza di conoscenze, competenze, abilità e capacità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, e le competenze adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. In particolare i licei a indirizzi di cui agli articoli 4, 6 e 10 integrano le funzioni previste dal precedente periodo con una specifica funzione di preparazione scientifica e professionale coerente con l'indirizzo di riferimento.

2. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Essi si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì la maturazione di competenze mediante l'approfondimento delle conoscenze e l'acquisizione di capacità e di abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.

3. I percorsi liceali realizzano il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato B, secondo le indicazioni nazionali di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7 e C/8.

4. Nell'ambito dei percorsi liceali, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, sono stabilite, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari e dell'alta formazione, rispetto ai quali i percorsi dei licei sono propedeutici, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nonché per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità necessarie per l'inserimento nel mondo del lavoro. L'approfondimento può essere realizzato anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di *stage*.

5. I percorsi dei licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento costituisce titolo necessario per l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, fermo restando il valore del titolo di studio a tutti gli altri effetti e competenze previsti all'ordinamento giuridico. L'ammissione al quinto anno dà inoltre accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.

6. Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico e delle scienze umane. Ciascuno di essi approfondisce la cultura liceale, definita al comma 1, come previsto nei successivi articoli.

7. Nel liceo economico e nel liceo tecnologico è garantita la presenza di una consistente area di discipline e attività tecnico-professionali tale da assicurare il perseguimento delle finalità e degli obiettivi inerenti alla specificità dei licei medesimi.

8. I percorsi liceali artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi.

9. Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali di cui all'articolo 14 viene rilasciato il titolo di diploma liceale, indicante la tipologia di liceo e l'eventuale indirizzo e settore.

Articolo 3

(Attività educative e didattiche)

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto dovere di cui all'articolo 1, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nei percorsi liceali, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense e al relativo Protocollo addizionale reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, è articolato in attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, e attività e insegnamenti facoltativi, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11.

2. Al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi sono organizzati, attraverso il piano dell'offerta formativa e tenendo conto delle richieste delle famiglie e degli studenti, attività ed insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. La scelta di tali attività ed insegnamenti è facoltativa ed opzionale per gli studenti e la loro frequenza è gratuita. Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività e degli insegnamenti prescelti. Le relative richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare tale scelta, gli istituti possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete. Gli istituti, nella loro autonomia, possono ripartire diversamente il monte ore complessivo del quinquennio, relativo alle attività e insegnamenti facoltativi, definito dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e incrementarlo nei limiti delle loro disponibilità di bilancio.

3. Nel quinto anno sono organizzati, nell'ambito delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, attività ed insegnamenti destinati ad approfondimenti disciplinari coerenti con la personalizzazione dei percorsi e con le vocazioni manifestate per gli studi successivi di livello superiore, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. Nel predetto anno è previsto inoltre, fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico dall'articolo 7, l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell'orario obbligatorio o nell'orario obbligatorio a scelta dello studente.

4. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per le attività e insegnamenti obbligatori, gli studenti sono tenuti ad utilizzare le ore a loro scelta per conseguire i livelli attesi dalle indicazioni nazionali.

Articolo 4

(Liceo artistico)

1. Il percorso del liceo artistico approfondisce la cultura liceale attraverso la componente estetica come principio di comprensione del reale. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere il patrimonio artistico e il suo contesto storico e culturale e per esprimere la propria creatività e progettualità. Assicura la conoscenza dei codici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche relative.

2. Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

- a) arti figurative;
- b) architettura, design, ambiente;
- c) audiovisivo, multimedia, scenografia.

3. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza dei seguenti laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria capacità progettuale:

- a) nel Laboratorio di figurazione, dell'indirizzo Arti figurative, lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi delle arti figurative (disegno, pittura, modellazione plastica);
- b) nel Laboratorio di progettazione, dell'indirizzo Architettura, design, ambiente, lo studente acquisisce la padronanza di metodi di rappresentazione specifici della architettura, delle metodologie proprie del disegno industriale e delle problematiche urbanistiche;
- c) nel Laboratorio audiovisivo, dell'indirizzo Audiovisivo, multimedia, scenografia, lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione visiva, di quella audiovisiva, multimediale e dell'allestimento scenico, di tipo tradizionale e innovativo.

4. L'orario annuale delle attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1089 ore nel primo biennio, 726 ore nel secondo biennio e 660 ore nel quinto anno per l'indirizzo di cui alla lettera a) del comma 2; 1089 ore nel primo biennio, 792 ore nel secondo biennio e 726 ore nel quinto anno per gli indirizzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo è di 429 ore nel secondo biennio e nel quinto anno per l'indirizzo di cui alla lettera a) del comma 2, e di 363 ore nel secondo biennio e nel quinto anno per gli indirizzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore per il primo ed il secondo biennio e di 165 ore per il quinto anno, per tutti gli indirizzi.

Articolo 5

(Liceo classico)

1. Il percorso del liceo classico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della civiltà classica, e delle conoscenze linguistiche, storiche e filosofiche, fornendo rigore metodologico, contenuti e sensibilità all'interno di un quadro culturale di attenzione ai valori anche estetici, che offra gli strumenti necessari per l'accesso qualificato ad ogni facoltà universitaria. Trasmette inoltre una solida formazione problematica e critica idonea a leggere la realtà nella sua dimensione sincronica e diacronica.

2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.

Articolo 6

(Liceo economico)

1. Il percorso del liceo economico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista delle categorie interpretative dell'azione personale e sociale messe a disposizione dagli studi economici e giuridici. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere forme e regole economiche, sociali, istituzionali e giuridiche, individuando la interdipendenza tra i diversi fenomeni e cogliendo i rapporti tra le dimensioni globale e locale. Assicura la padronanza di competenze sistematiche nel campo dell'economia e della cultura dell'imprenditorialità.

2. Il percorso del liceo economico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

- a) economico-aziendale;
- b) economico-istituzionale.

3. Nell'indirizzo economico-aziendale lo studente acquisisce in particolare, attraverso le attività e gli insegnamenti obbligatori rimessi alla sua scelta, competenze organizzative, amministrative e gestionali. Tali competenze possono essere orientate sui settori dei servizi, del credito, del turismo, delle produzioni agro-alimentari e della moda, rimessi alla libera scelta dello studente e in relazione al tessuto economico, sociale e produttivo del territorio.

4. Nell'indirizzo economico-istituzionale lo studente acquisisce in particolare, attraverso le attività e gli insegnamenti obbligatori rimessi alla sua scelta, competenze economicogiuridico-istituzionali nelle dimensioni locale, nazionale, europea e internazionale. Tali competenze possono essere orientate sui settori della ricerca e dell'innovazione, internazionale, della finanza pubblica e della pubblica amministrazione, rimessi alla libera scelta dello studente.

5. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1.056 ore nel primo biennio e 858 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo è di 198 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 66 ore per ciascuno dei cinque anni di corso, elevate, nel secondo biennio e nel quinto anno, a 99 ore per gli studenti che si avvalgono dei settori di cui al comma 3.

Articolo 7

(Liceo linguistico)

1. Il percorso del liceo linguistico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza coordinata di più sistemi linguistici e culturali. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere, anche in un'ottica comparativa, le strutture e l'uso delle lingue, per

acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l'italiano, di cui almeno due dell'Unione europea, e per rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre culture.

2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 nel secondo biennio e 858 nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.

3. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l'insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica, compresa nell'orario obbligatorio o nell'orario obbligatorio a scelta dello studente. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l'insegnamento, nella seconda lingua comunitaria, di una disciplina non linguistica, compresa nell'orario delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'orario delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente.

Articolo 8

(Liceo musicale e coreutico)

1. Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, approfondisce la cultura liceale dal punto di vista musicale o coreutico, alla luce della evoluzione storica ed estetica, delle conoscenze teoriche e scientifiche, della creatività e delle abilità tecniche relative. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere il patrimonio musicale e coreutico, assicurando, anche attraverso attività di laboratorio, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 627 ore nel primo biennio, 693 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni, musicale e coreutica, 330 ore nel primo biennio e 363 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale per attività ed insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 165 ore nel primo biennio e 66 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.

Articolo 9

(Liceo scientifico)

1. Il percorso del liceo scientifico approfondisce la cultura liceale nella prospettiva del nesso che collega la tradizione umanistica alla scienza, sviluppando i metodi propri della matematica e delle scienze sperimentali. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere e seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche, delle metodologie e delle competenze relative.

2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.

Articolo 10

(Liceo tecnologico)

1. Il percorso del liceo tecnologico approfondisce la cultura liceale attraverso il punto di vista della tecnologia. Esso, per le caratteristiche vocazionali e operative, sviluppa la padronanza degli strumenti per comprendere le problematiche scientifiche e storico-sociali collegate alla tecnologia e alle sue espressioni. Assicura lo sviluppo della creatività e della inventiva progettuale e applicativa nonché la padronanza delle tecniche, dei processi tecnologici e delle metodologie di gestione relative.

2. Il liceo tecnologico assicura, inoltre, l'acquisizione di una perizia applicativa e pratica attraverso esercitazioni svolte nei laboratori dotati delle apposite attrezzature

3. Il percorso del liceo tecnologico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

- a) meccanico-meccatronico;
- b) elettrico ed elettronico;
- c) informatico, grafico e comunicazione;
- d) chimico e materiali;
- e) produzioni biologiche e biotecnologie alimentari;
- f) costruzioni, ambiente e territorio;
- g) logistica e trasporti;
- h) tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda.

4. Nei primi due anni del liceo tecnologico sono attivati l'insegnamento obbligatorio di una delle discipline caratterizzanti gli indirizzi, finalizzata all'orientamento per la scelta di indirizzo, ovvero esperienze laboratoriali connesse ad insegnamenti caratterizzanti il triennio.

5. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza di laboratori finalizzati al raggiungimento degli esiti di cui ai commi 1 e 2, e per lo stretto raccordo con le imprese del settore di riferimento sul territorio.

6. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1.023 ore nel primo biennio, 594 ore nel secondo biennio e 561 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ivi compresi i laboratori, è di 561 ore nel secondo biennio e 594 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi, per tutti gli indirizzi, è di 66 ore per ciascuno dei cinque anni di corso.

Articolo 11

(Liceo delle scienze umane)

1. Il percorso del liceo delle scienze umane approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali, con particolare riguardo alla elaborazione dei modelli educativi. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche nel campo delle scienze umane.

2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e di 33 ore nel quinto anno.

Articolo 12

(Organizzazione educativa e didattica)

1. Le attività educative e didattiche di cui all'articolo 3 sono assicurate con la dotazione di personale docente assegnato all'istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui all'articolo 3, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l'abilitazione all'insegnamento, gli istituti stipulano contratti di diritto privato con esperti, in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Alla stipula dei contratti di cui al presente comma si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio degli istituti interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità degli istituti, in costante rapporto con le famiglie e con le istituzioni sociali, culturali e produttive del territorio, fermo restando che il perseguimento delle finalità dei licei, così come previste dal presente capo, è affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente il docente in possesso di specifica formazione che svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, di tutorato degli studenti, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dallo studente, con l'apporto degli altri docenti.

3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente ad un periodo didattico.

4. Nell'ambito dei percorsi liceali sono definite, d'intesa con le università e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle competenze, delle conoscenze e per l'incremento delle capacità e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di istruzione superiore.

5. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede alle modifiche delle indicazioni di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, C/8, D, D bis, E ed F, del presente decreto.

Articolo 13

(Valutazione e scrutini)

1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze, abilità e capacità da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongono gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.

2. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato complessivo di cui all'articolo 3.

3. Salva la valutazione periodica e annuale di cui al comma 1, al termine di ciascuno dei due bienni di cui all'articolo 2 comma 2, i docenti effettuano una valutazione ai fini di verificare l'ammissibilità dello studente al terzo ed al quinto anno, subordinata all'avvenuto raggiungimento di tutti gli obiettivi di istruzione e di formazione, ivi compreso il comportamento degli studenti. In caso di esito negativo della valutazione periodica effettuata alla fine del biennio, lo studente non è ammesso alla classe successiva.

La non ammissione al secondo anno dei predetti bienni può essere disposta per gravi lacune, formative o comportamentali, con provvedimenti motivati.

4. Al termine del quinto anno sono ammessi all'esame di Stato gli studenti valutati positivamente nell'apposito scrutinio.

5. All'esame di Stato sono ammessi i candidati esterni in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2 della legge 10 dicembre 1997, n.425 e dall'articolo 3 del D.P.R. 23 luglio 1998, n.323.

6. Coloro che chiedano di rientrare nei percorsi liceali e che abbiano superato l'esame conclusivo del primo ciclo tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi liceali possono essere ammessi a classi successive alla prima previa valutazione delle conoscenze, competenze, abilità e capacità possedute, comunque acquisite, da parte di apposite commissioni costituite presso le istituzioni del sistema dei licei, anche collegate in rete tra di loro. Ai fini di tale valutazione le commissioni tengono conto dei crediti acquisiti, debitamente documentati, e possono sottoporre i richiedenti ad eventuali prove per l'accertamento delle conoscenze, competenze, abilità e capacità necessarie per la proficua prosecuzione degli studi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni. Alle valutazioni di cui al presente comma si provvede dopo l'effettuazione degli scrutini.

7. Coloro che cessino di frequentare l'istituto prima del 15 marzo e che intendano di proseguire gli studi nel sistema dei licei, possono chiedere di essere sottoposti alle valutazioni di cui al comma 6. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal superamento dell'esame di Stato di cui al comma 6 i richiedenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età non oltre il giorno precedente quello dell'inizio delle predette valutazioni. Coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

Articolo 14

(Esame di Stato)

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove, anche laboratoriali per i licei ad indirizzo, organizzate dalle commissioni d'esame e su prove a carattere nazionale predisposte e gestite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'Istituto nazionale di valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

2. All'esame di Stato sono ammessi gli studenti che hanno conseguito la valutazione positiva di cui all'articolo 13, comma 4.

3. Sono altresì ammessi all'esame di Stato nella sessione dello stesso anno, gli studenti del penultimo anno del corso di studi che, nello scrutinio finale del primo periodo biennale, abbiano riportato una votazione non inferiore alla media di sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.

4. I candidati esterni di cui all'articolo 13, comma 5, sostengono l'esame di Stato secondo le modalità definite dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.

5. All'articolo 4, comma 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 il terzo periodo è sostituito dal seguente: "i candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite".

CAPO III

I percorsi di istruzione e formazione professionale

Articolo 15

(Livelli essenziali delle prestazioni)

1. L'iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali definiti dal presente Capo e garantiti dallo Stato, anche in relazione alle indicazioni dell'Unione Europea, rappresentano assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e dal profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A.

2. Nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal presente Capo.

3. I livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per l'accreditamento delle istituzioni che realizzano i percorsi di cui al comma 1 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, relativamente alle istituzioni formative, anche per l'attribuzione dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 4.

4. Le modalità di accertamento del rispetto dei livelli essenziali di cui al presente Capo sono definite con il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.53.

5. I titoli e le qualifiche rilasciati a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale rispondenti ai requisiti di cui al comma 2 costituiscono titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144, fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.

6. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

7. Le qualifiche professionali conseguite attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 costituiscono crediti formativi per il proseguimento nei percorsi di cui al Capo II e al presente Capo, secondo le modalità di riconoscimento indicate dall'art. 51, comma 2 del predetto decreto legislativo.

Articolo 16

(Livelli essenziali dell'offerta formativa)

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti all'offerta formativa:

a) il soddisfacimento della domanda di frequenza;

b) l'adozione di interventi di orientamento e tutorato, anche per favorire la continuità del processo di apprendimento nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nell'università o nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti dello studente;

c) l'adozione di misure che favoriscano la continuità formativa anche attraverso la permanenza dei docenti di cui all'articolo 19 nella stessa sede per l'intera durata del percorso, ovvero per la durata di almeno un periodo didattico qualora il percorso stesso sia articolato in periodi;

d) la realizzazione di tirocini formativi ed esperienze in alternanza, in relazione alle figure professionali caratterizzanti i percorsi formativi.

2. Ai fini del soddisfacimento della domanda di frequenza di cui al comma 1 lettera a), è considerata anche l'offerta formativa finalizzata al conseguimento di qualifiche professionali attraverso i percorsi in apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.

Articolo 17

(Livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi)

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi, un orario complessivo obbligatorio dei percorsi formativi di almeno 990 ore annue. Le Regioni assicurano inoltre, agli stessi fini, l'articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie:

a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale;

b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, anche per offrire allo studente una contestuale pluralità di scelte, le Regioni assicurano l'adozione di misure che consentano l'avvio contemporaneo dei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione.

Articolo 18

(Livelli essenziali dei percorsi)

1. Allo scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 1 comma 5 le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei percorsi:

a) la personalizzazione, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;

b) l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tal fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;

c) l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie;

d) il riferimento a figure di differente livello, relative ad aree professionali definite, sentite le parti sociali, mediante accordi in sede di Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tali figure possono essere articolate in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio.

2. Gli standard minimi formativi relativi alle competenze di cui al comma 1, lettera b) sono definiti con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini della spendibilità nazionale ed europea dei titoli e qualifiche professionali conseguiti all'esito dei percorsi.

Articolo 19

(Livelli essenziali dei requisiti dei docenti)

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.

Articolo 20

(Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze)

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle competenze:

- a) che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19;
 - b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;
 - c) che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua la qualifica di operatore professionale con riferimento alla relativa figura professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero il diploma professionale di tecnico, a conclusione dei percorsi di durata almeno quadriennale;
 - d) che, ai fini della continuità dei percorsi, di cui all'articolo 1, comma 13, il titolo conclusivo dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) assuma la denominazione di "diploma professionale di tecnico superiore";
 - e) che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la presenza dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19;
 - f) che le competenze certificate siano registrate sul "libretto formativo del cittadino" di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. Ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami è necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso.

Articolo 21

(Livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi)

1. Le Regioni assicurano, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative:

- a) la previsione di organi di governo;
- b) l'adeguatezza delle capacità gestionali e della situazione economica;
- c) il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle medesime istituzioni;
- d) la completezza dell'offerta formativa comprendente entrambe le tipologie di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b);
- e) lo svolgimento del corso annuale integrativo di cui all'articolo 15 comma 6;
- f) l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica;
- g) l'adeguatezza didattica, con particolare riferimento alla disponibilità di laboratori, con relativa strumentazione per gli indirizzi formativi nei quali la sede formativa intende operare;
- h) l'adeguatezza tecnologica, con particolare riferimento alla tipologia delle attrezzature e strumenti rispondenti all'evoluzione tecnologica;
- i) la disponibilità di attrezzature e strumenti ad uso sia collettivo che individuale;
- l) la capacità di progettazione e realizzazione di stage, tirocini ed esperienze formative, coerenti con gli indirizzi formativi attivati.

2. Gli standard minimi relativi ai livelli di cui al presente articolo sono definiti con Accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Articolo 22

(Valutazione)

1. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali definiti dal presente Capo i percorsi sono oggetto di valutazione da parte del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione. Le istituzioni di istruzione e formazione forniscono al predetto Servizio i dati e la documentazione da esso richiesti, anche al fine del loro inserimento nella relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione, che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta al Parlamento a norma dell'articolo 7, comma 3 della legge 28 marzo 2003, n.53 e dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286.

CAPO IV

Raccordo e continuità tra il primo e il secondo ciclo

Articolo 23

(Insegnamento dello strumento musicale)

1. Al fine di assicurare i livelli necessari per la frequenza dei percorsi del liceo musicale, i corsi ad indirizzo musicale istituiti nelle scuole medie ai sensi dell'articolo 11 comma 9 della legge 3 maggio 1999 n. 124 realizzano i percorsi formativi introdotti dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, assicurando l'insegnamento dello strumento musicale per una quota oraria obbligatoria non inferiore a quella prevista per i predetti corsi ad indirizzo musicale. Tale quota oraria è obbligatoria per gli studenti che frequentano tali corsi ed è aggiuntiva alle 891 ore obbligatorie previste dall'art. 10 comma 1 del predetto decreto legislativo n. 59 del 2004; conseguentemente, l'orario annuale rimesso alla scelta facoltativa e opzionale degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, è ridotto di un corrispondente numero di ore.

Articolo 24

(Diffusione della cultura musicale e valorizzazione dei talenti)

1. Al fine di favorire la diffusione della cultura musicale e la valorizzazione dei talenti, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, in convenzione con le istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, possono prevedere, nell'ambito della programmazione delle proprie attività, l'attivazione di laboratori musicali per la realizzazione di specifici progetti educativi.

Articolo 25

(Insegnamento dell'inglese, della seconda lingua comunitaria e della tecnologia)

1. Al fine di raccordare le competenze nella lingua inglese, nella seconda lingua comunitaria e nella tecnologia, in uscita dal primo ciclo, con quelle da raggiungere al termine dei percorsi liceali:

a) la correlazione tra gli orari di insegnamento, così come previsti dal decreto legislativo 10 febbraio 2004, n. 59 e dagli allegati da C/1 a C/8 del presente decreto, e i livelli di apprendimento in uscita dalla scuola primaria, dalla scuola secondaria di primo grado, dal primo biennio, dal secondo biennio e dal quinto anno dei licei, è evidenziata nell'allegato D al medesimo decreto;

b) l'orario annuale obbligatorio di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2004, n. 59, è incrementato di 66 ore, di cui 33 ore destinate all'insegnamento della lingua inglese e 33 ore destinate all'insegnamento della tecnologia; conseguentemente, l'orario annuale rimesso alla scelta facoltativa ed opzionale degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, è ridotto di un corrispondente numero di ore;

c) le indicazioni nazionali relative agli obiettivi specifici di apprendimento per l'inglese nella scuola primaria e quelle relative agli obiettivi specifici di apprendimento per la lingua inglese e per la seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado, contenute rispettivamente negli allegati B e C al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono sostituite da quelle contenute nell'allegato E al presente decreto.

2. Al fine di offrire agli studenti l'opportunità di conseguire un livello di apprendimento della lingua inglese analogo a quello della lingua italiana è data facoltà, nella scuola secondaria di primo grado, alle famiglie che ne facciano richiesta, di utilizzare, per l'apprendimento della predetta lingua, anche il monte ore dedicato alla seconda lingua comunitaria. Tale scelta è effettuata al primo anno della scuola secondaria di primo grado e si intende confermata per l'intero corso della scuola secondaria di primo grado ed anche per i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione. I livelli di apprendimento in uscita dalla scuola secondaria di primo grado e dai percorsi dei licei sono determinati, per gli studenti che si sono avvalsi della scelta medesima, secondo l'allegato D-bis al presente decreto.

3. Resta ferma la possibilità, per gli studenti di cui al comma 2, di avvalersi dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nell'ambito delle attività ed insegnamenti facoltativi.

Articolo 26

(Insegnamento delle scienze)

1. Al fine di raccordare le competenze nelle scienze, da acquisire nel primo ciclo, con quelle da raggiungere al termine dei percorsi liceali, le indicazioni nazionali relative agli obiettivi specifici di apprendimento per le scienze, contenute nell'allegato C al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59 sono sostituite da quelle contenute nell'allegato F al presente decreto.

CAPO V

Norme transitorie e finali

Articolo 27

(Passaggio al nuovo ordinamento)

1. Il primo anno dei percorsi liceali di cui al Capo II è avviato previa definizione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Unificata, dei seguenti aspetti:

a) tabelle di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi liceali di cui al presente decreto, da assumere quale riferimento di massima per la programmazione della rete scolastica di cui all'articolo 138, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;

b) tabelle di corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento previgente con i titoli di studio in uscita dai percorsi liceali di cui al Capo II;

c) l'incremento fino al 20% della quota dei piani di studio rimessa alle istituzioni scolastiche, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale in uscita dal percorso di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III è avviato sulla base della disciplina specifica definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III, previa definizione con accordi in Conferenza Stato- Regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, dei seguenti aspetti:

a) individuazione delle figure di differente livello, relative ad aree professionali, articolabili in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio;

b) standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche necessarie al conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché alle competenze professionali proprie di ciascuna specifica figura professionale di cui alla lettera a);

c) standard minimi relativi alle strutture delle istituzioni formative e dei relativi servizi.

3. L'attuazione del Capo II e del Capo III avviene nel quadro della programmazione della rete scolastica di cui all'articolo 138, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, finalizzata a far corrispondere l'offerta formativa complessiva alle esigenze formative del territorio di ciascuna Regione. L'amministrazione scolastica assicura la propria piena collaborazione, su richiesta della Regione. Al coordinamento dell'attuazione a livello nazionale si provvede attraverso specifiche intese in sede di Conferenza unificata da definire entro il 30 novembre 2005. A tal fine, la programmazione di ciascuna Regione va definita entro il 31 dicembre 2005.

4. Le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli di istruzione e formazione professionale sono avviati contestualmente a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2007-2008, previa definizione di tutti gli adempimenti normativi previsti. Sino alla definizione di tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio del secondo ciclo, di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il medesimo Ministero non promuove sperimentazioni del nuovo ordinamento nelle scuole, ferma restando l'autonomia scolastica.

5. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento, fino alla messa a regime del sistema dei licei, la consistenza numerica della dotazione dell'organico di diritto del personale docente resta confermata nelle quantità complessivamente determinate per l'anno scolastico 2005/2006.

6. I corsi previsti dall'ordinamento previgente continuano fino alla trasformazione nei corsi previsti dal Capo II secondo le modalità di cui ai commi 1 e 3. I corsi avviati prima dell'attivazione dei nuovi percorsi proseguono fino al loro completamento.

7. Con l'attuazione dei percorsi di cui al Capo III, i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante, acquisiti tramite i percorsi di istruzione e formazione professionale, sono esclusivamente di competenza delle Regioni e delle Province autonome. In attesa della compiuta attuazione, da parte di tutte le Regioni, degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale, l'attuale sistema di istruzione statale continua ad assicurare, attraverso gli istituti professionali di Stato, l'offerta formativa nel settore, con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche.

8. In prima applicazione, i percorsi del liceo musicale e coreutico, di cui all'articolo 8, possono essere attivati in via sperimentale, sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

9. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto è emanato il decreto interministeriale di equipollenza dei titoli previsto dall'articolo 52 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

Articolo 28

(Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione)

1. A partire dall'anno scolastico e formativo 2006/2007 e fino alla completa attuazione del presente decreto il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003.

Per tali percorsi sperimentali continuano ad applicarsi l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 e l'accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004.

2. I percorsi sperimentali di cui al comma 1 sono oggetto di valutazione da parte del Servizio Nazionale di Valutazione di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 e di monitoraggio da parte dell'ISFOL.

3. All'assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III sono destinate le risorse di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione, da ripartirsi tra le Regioni come previsto dal comma 4 del medesimo articolo, nonché una quota delle risorse di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, da ripartirsi con le medesime modalità.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi da concludere in sede di Conferenza Unificata, sono individuati modalità e tempi per il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni e agli Enti locali nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione, secondo quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, *in stretta correlazione con l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo III*. Ai predetti trasferimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano il trasferimento è disposto con le modalità previste dai rispettivi statuti, se le relative funzioni non sono già state attribuite.

Articolo 29

(Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano)

1. All'attuazione del presente decreto nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano si provvede in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 30

(Norme finanziarie)

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in 44.930.239 euro per l'anno 2006 e in 43.021.470 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, sono destinati: per l'anno 2006, euro 30.257.263 e a decorrere dall'anno 2007 euro 15.771.788 alle assegnazione per il funzionamento amministrativo-didattico delle istituzioni scolastiche; per l'anno 2006 euro 6.288.354 e a decorrere dall'anno 2007 euro 18.865.060, per le spese di personale. E' destinata, altresì, alla copertura del mancato introito delle tasse scolastiche la somma di euro 8.384.622 a decorrere dall'anno 2006.

3. Con periodicità annuale, e comunque fino alla completa attuazione del nuovo ordinamento del sistema dei licei, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della riforma di cui al presente decreto, anche ai fini dell'applicazione della procedura di cui all'articolo 11 ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Articolo 31

(Norme finali e abrogazioni)

1. Sono fatti salvi gli interventi previsti per gli alunni in situazione di handicap dalla legge 5 febbraio 1992, n.104 e successive modificazioni.

2. Le seguenti disposizioni del Testo Unico approvato nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi: articolo 82, esclusi commi 3 e 4; articolo 191, escluso comma 7; articolo 192, esclusi commi 3, 4, 9, 10, e 11; articolo 193; articolo 194; articolo 195; articolo 196; articolo 198; articolo 199; articolo 206.

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n.144 sono abrogati. I finanziamenti già previsti per l'obbligo formativo dal comma 4 del predetto articolo sono destinati all'assolvimento del diritto-dovere, anche nell'esercizio dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, è abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Ministero dell'Istruzione

Decreto Ministeriale n. 47 del 13 giugno 2006 (relativo alla quota del 20% curriculare)

Il Ministro dell'Istruzione

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, emanato con D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, e, in particolare, l'art. 11 che prevede la possibilità di adottare iniziative finalizzate alla innovazione degli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione tra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento;

VISTA la Legge 28 marzo 2003, n. 53, contenente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTO il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e i relativi allegati;

VISTO il D.M. 28 dicembre 2005, con il quale è stata definita la quota oraria del 20% dei curricoli, rimessa alle istituzioni scolastiche da utilizzare nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni;

CONSIDERATO che il predetto D.M. del 28 dicembre 2005 valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche e la loro capacità progettuale nella determinazione dell'offerta formativa, consentendo una più efficace individualizzazione dei percorsi di studio, anche alla luce delle esigenze e delle opportunità espresse nei vari contesti territoriali;

DECRETA

Articolo unico

Per le considerazioni svolte nelle premesse, il D.M. 28 dicembre 2005, relativo alla quota del 20% dei curricoli rimessa all'autonomia delle istituzioni scolastiche, nelle more delle procedure di formalizzazione, produce i suoi effetti con riferimento agli ordinamenti vigenti e ai relativi quadri orari, nei singoli ordini di studio di istruzione secondaria superiore.

IL MINISTRO

Legge 12 luglio 2006, n. 228

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2006

ESTRATTO

Legge di conversione

Art.1

5. Le disposizioni correttive e integrative di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, possono essere adottate, relativamente ai decreti legislativi 15 aprile 2005, n. 76, 15 aprile 2005, n. 77, 17 ottobre 2005, n. 226, e 17 ottobre 2005, n. 227, entro trentasei mesi dalla data della loro entrata in vigore.

6. È prorogato all'anno scolastico 2007-2008 il regime transitorio concernente l'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni. Conseguentemente, l'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009.

7. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, le parole: "e fino alla messa a regime della scuola secondaria di primo grado," sono sostituite dalle seguenti: "e fino all'anno scolastico 2008-2009,".

8. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2007-2008" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009".

Accordo tra il Ministero P.I. - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 5 ottobre 2006

Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Ministro della Pubblica Istruzione, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali, in attuazione di cui all'Accordo Quadro sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

nell'odierna seduta del 5 ottobre 2006:

Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che prevede tra i compiti attribuiti a questa Conferenza quello di concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto lo schema di Accordo nel testo pervenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione il 7 agosto 2006 e diramato alle regioni il successivo 9 agosto;

Considerato che, nella riunione tecnica del 13 settembre 2006, il Ministero della Pubblica Istruzione ha depositato un documento contenente alcune proposte emendative al provvedimento e contestualmente ha chiesto di omettere dalla pag. 4 del testo il riferimento a province e comuni, trattandosi di una questione di competenza della Conferenza Stato-regioni;

Considerato che, su tali richieste, il coordinamento tecnico della regione Lazio, in materia di istruzione, lavoro, innovazione e ricerca ha dichiarato disponibilità all'accoglimento, con l'impegno di inviare la riformulazione del testo ed ha evidenziato che, al fine della celere messa a regime di quanto specificato nel provvedimento, la questione fosse iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile della Conferenza;

Visto il testo del provvedimento in esame, pervenuto il 22 settembre 2006 dal coordinamento tecnico della regione Lazio e diramato in pari data, riformulato a seguito di quanto concordato in sede tecnica del 13 settembre 2006;

Acquisito nell'odierna seduta di questa Conferenza l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

**Sancisce il seguente Accordo
tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:**

Visti gli obiettivi indicati dal Consiglio Europeo di Lisbona per il 2010, contenuti in conclusioni della Presidenza Consiglio Europeo di Lisbona, 23-24 marzo 2000;

Vista la decisione del 15/12/2004 relativa al "Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)";

Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 19 giugno 2003 per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale (rep. Atti n. 660/CU) e i successivi Protocolli d'Intesa siglati tra le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e tra singole regioni e Direzioni scolastiche regionali;

Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 gennaio 2004 per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base nell'ambito dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale;

Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 28 ottobre 2004 per la certificazione finale e intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante la "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Visto il decreto interministeriale n. 253 del 10/10/2005 Libretto formativo del cittadino, previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 276/2003;

Visto l'Accordo del 24 novembre 2005 tra regioni e province autonome per il riconoscimento reciproco dei titoli in uscita dai percorsi sperimentali triennali di cui all'Accordo della Conferenza unificata del 19 giugno 2003;

Considerato indispensabile completare il processo iniziato con la definizione degli standard formativi minimi delle competenze di base per i percorsi sperimentali triennali di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 gennaio 2004, attraverso la *definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali*, per stabilire un primo quadro omogeneo condiviso tra i sistemi di istruzione e formazione, che permetta:

- il reciproco riconoscimento delle competenze acquisite dalle persone;
- il processo di attribuzione del valore di credito alle certificazioni;
- la definizione di modalità di progettazione, di valutazione e certificazione congruenti con la logica delle competenze, prevedendo l'identificazione di elementi - abilità, capacità e conoscenze - reciprocamente comprensibili e traducibili;

Considerato necessario definire standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali nella prospettiva di un *quadro complessivo di standard professionali di riferimento per il sistema-Paese*, e sostenendo:

- il processo sociale che sostanzia il diritto della persona di esigere la certificazione relativa alle proprie acquisizioni ed il riconoscimento delle stesse;
- l'integrazione e la permeabilità dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro, in funzione della progressione dei livelli di apprendimento e di professionalizzazione delle persone, a prescindere dal tempo e dal contesto di acquisizione;

Il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano

Premesso che:

- l'Accordo Quadro del 19 giugno 2003 ha sancito la realizzazione di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale di durata almeno triennale, rivolta ai giovani che hanno concluso il primo ciclo di studi e caratterizzata da curricula formativi mirati ad innalzare il livello delle competenze di base e contenenti, discipline ed attività attinenti sia alla formazione culturale generale sia alle aree professionali interessate, che consentano il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e corrispondente almeno al secondo livello europeo (decisione del Consiglio 85/368/CEE);
- l'Accordo Stato-regioni del 15 gennaio 2004, in attuazione di quanto previsto dal punto 4) dell'Accordo Quadro del 19 giugno 2003 dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, ha definito un primo quadro di standard formativi minimi relativamente alle competenze di base, ai fini della spendibilità a livello nazionale delle certificazioni e dei titoli in esito ai percorsi stessi e della riconoscibilità dei crediti, nonché dei passaggi tra i diversi percorsi di istruzione e formazione. Tale quadro attende un suo completamento attraverso la definizione di standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali;
- l'introduzione a livello nazionale di una prima cornice di standard formativi minimi, seppur limitatamente all'ambito sperimentale, ha rappresentato per il sistema Paese un significativo elemento di novità, con

positive ricadute entro i diversi sistemi dell'istruzione e della formazione, promuovendo e facilitando processi di reciproca integrazione;

- la definizione di un quadro di standard formativi minimi costituisce, pertanto, un contributo e si colloca nella più ampia prospettiva di realizzazione di condizioni di sistema a livello nazionale per l'integrazione tra gli ambiti di istruzione, formazione e lavoro, finalizzato a garantire alla persona, nell'ottica dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita ed in coerenza con le indicazioni europee, la possibilità di transitare tra gli stessi sistemi ed i differenti territori, grazie alla trasparenza e leggibilità degli apprendimenti acquisiti nei diversi ambiti di studio, di formazione e di lavoro;

in tale prospettiva sistemica di più ampio respiro, il processo di definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali avviato nell'ambito dei percorsi sperimentali potrà collocarsi entro una cornice unitaria di riferimento di standard professionali, condivisa a livello nazionale, imperniata sulla definizione e l'individuazione delle figure professionali, rispetto al quale i diversi sistemi regionali relativamente ai percorsi di istruzione, formazione declineranno i propri specifici profili;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- adottare gli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali, riferite alle 14 figure individuate sulla base di quanto di comune certificato dalle regioni e province autonome in esito ai percorsi sperimentali triennali, di cui al documento tecnico allegato al presente Accordo e di questo parte integrante (Allegati 1 e 2), come primo contributo alla definizione di un repertorio delle competenze tecnico-professionali, in una prospettiva di raccordo con un quadro comune nazionale di standard professionali;
- adottare le Linee guida relative alla compilazione dei modelli della certificazione finale ed intermedia delle competenze di cui all'Accordo del 28/10/2004, contenute nel documento tecnico allegato al presente Accordo e di questo parte integrante;
- adottare i criteri metodologici definiti nel documento tecnico allegato al presente Accordo e di questo parte integrante ai fini della manutenzione e dell'aggiornamento degli standard formativi minimi nazionali, relativamente sia alle competenze di base, sia alle competenze tecnico-professionali;
- fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento effettuare annualmente la revisione periodica degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base ed alle competenze tecnico-professionali, sancita con Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- consentire alle regioni che lo ritenessero necessario ed opportuno di procedere alla sostituzione dei certificati provvisori rilasciati dagli enti di formazione in esito ai percorsi sperimentali triennali conclusi a giugno 2006, con i certificati definitivi aventi caratteristiche uniformi di struttura e formato;
- estendere i contenuti del presente Accordo anche ai casi in cui l'offerta formativa realizzata sul territorio preveda l'attivazione del 4° anno.

Il presente Accordo viene recepito con decreto adottato di concerto dal Ministro della Pubblica Istruzione e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale quale riferimento per la durata della fase transitoria di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 28, comma 1.

IL PRESIDENTE
Linda Lanzillotta
IL SEGRETARIO
Giuseppe Busia

Allegato 1

**Documento tecnico Standard Formativi minimi
relativi alle competenze tecnico-professionali
dei percorsi sperimentali triennali
di cui all'Accordo del 19/06/2003**

1. Metodologia

- Processo di lavoro
- Criteri adottati

2. Standard di descrizione e classificazione

- Linee guida

**3. Standard formativi relativi alle competenze tecnico
professionali**

2/14

- Struttura descrittiva del format
- Schede figure

Premessa

Il presente documento tecnico esplicita il processo attivato dalle Regioni e Province Autonome per la definizione di standard formativi relativi alle competenze tecnico-professionali dei profili formativi dei percorsi triennali sperimentali¹, a completamento del processo di riconoscimento dei titoli, finalizzato alla loro spendibilità sull'intero territorio nazionale e già assicurato dall'Accordo siglato in Conferenza dei Presidenti nel mese di novembre 2005.

Il lavoro tecnico sviluppato dalle Regioni e Province Autonome persegue la più ampia finalità dell'integrazione e della permeabilità dei sistemi di istruzione e formazione, attraverso la messa a punto di un *sistema nazionale di standard formativi minimi*, relativi alle competenze tecnico-professionali ed in funzione complementare agli standard formativi minimi relativi alle competenze di base².

Gli apprendimenti certificati in attuazione dell'Accordo del 28 ottobre 2004³ sono reciprocamente riconoscibili e spendibili in quanto confrontabili con standard condivisi.

¹ Accordo quadro per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53.

² Definiti con Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni in data 15 gennaio 2004.

³ Accordo in Conferenza Unificata per la certificazione finale e intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi.



1. METODOLOGIA

La definizione del livello minimo degli apprendimenti in esito ai percorsi è avvenuta tramite una ricognizione *bottom up*, finalizzata a far emergere gli elementi di massima ricorsività presenti nelle diverse realtà regionali e nella prospettiva dell'adozione di un quadro comune di standard professionali.

Tale metodologia ha assunto quali criteri direttivi e ulteriormente declinato tutte le recenti acquisizioni condivise a livello interregionale e nazionale in materia di standard; in particolare:


- le indicazioni contenute nel "Documento tecnico" approvato dagli Assessori regionali della IX Commissione "Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca" in data 26 luglio 2005 (*allegato 3*);
- le indicazioni in materia di standard di certificazione contenute nell'Accordo 28 ottobre 2004;
- le indicazioni di standard descrittivi in materia di competenza contenute nel *Libretto formativo del cittadino* dell'ottobre 2005.

Il procedimento si colloca, pertanto, nel più ampio processo di elaborazione nazionale di un quadro condiviso di standard di descrizione e certificazione delle competenze, di standard formativi e di standard professionali; si presta, inoltre, ad essere utilizzato per successive implementazioni, aggiornamenti, manutenzioni degli standard formativi in senso lato (sia di base, che tecnico-professionali).

PROCESSO DI LAVORO

Il lavoro ha avuto quale oggetto il confronto dei *contenuti* delle certificazioni in esito ai percorsi sperimentali triennali conclusi nel giugno 2006, compilati mediante il format del modello A (ex Accordo 28/10/04); l'analisi ha preso in considerazione :

- la sezione delle **competenze** acquisite (punto 5.), articolata nelle sottosezioni 5.1. competenze di base, 5.2. competenze tecnico - professionali e trasversali, con l'indicazione delle ore dedicate;
- la sezione del **percorso formativo** (punto 6.), articolata nelle sottosezioni 6.1. contenuti del corso, 6.2. tirocinio e 6.3. altre esperienze;
- la sezione di identificazione della qualifica professionale attestata, attraverso l'analisi della **denominazione** della qualifica, della denominazione del percorso (punto 1), dei riferimenti al settore economico-area professionale e al profilo professionale declinato a livello regionale (punti 2. e 3. e loro articolazioni).

3 

Il processo di lavoro si è articolato nelle seguenti fasi:

- il gruppo tecnico standard formativi del Progetto Interregionale⁴ ha lavorato alla definizione di **Linee guida** per la compilazione dell'attestato di qualifica (modello A dell'Accordo del 28/10/2004), sulla base dei criteri e degli standard descrittivi già condivisi e formalizzati (sia nella *legenda* del modello B del citato Accordo, sia nella *premessa* del documento tecnico allegato all'Accordo 15/01/04);
- le Regioni e Province Autonome hanno compilato gli attestati di qualifica in esito ai percorsi sperimentali conclusi a giugno 2006;
- il gruppo tecnico ha operato una prima aggregazione dei **profili** regionali assimilabili per denominazione ed omogenei rispetto a settori/comparti/attività produttive;
- il gruppo tecnico, attraverso l'utilizzo di un **supporto informatico** dedicato, ha:
 - organizzato gli enunciati assimilabili per struttura sintattica e lessicale, presenti nelle descrizioni delle Regioni relative alle competenze tecnico-professionali (punto 5.2. del modello A);
 - individuato, per profilo formativo, un primo elenco di competenze tecnico-professionali presenti nella maggior parte dei certificati regionali;
 - elaborato un primo insieme di standard formativi minimi, riconducendo ad aggregati omogenei gruppi di competenze ricorrenti e caratterizzanti il profilo, in una prospettiva di aderenza agli standard professionali.

CRITERI ADOTTATI

Il metodo ed il sistema di organizzazione e classificazione dei dati adottato hanno permesso di salvaguardare i contenuti (*enunciati di competenza*) così come formulati da ciascuna Regione.

Nello specifico, i **criteri** adottati, nell'ottica di un processo di definizione condivisa di **standard di descrizione**, sono stati i seguenti:

- 1) *massima aderenza alle descrizioni dei profili formativi regionali;*

⁴ Il gruppo tecnico del Progetto Interregionale "Descrizione e certificazione per competenze e famiglie professionali - Standard minimi in una prospettiva di integrazione tra istruzione, formazione professionale e lavoro.

- 2) riferimento alle competenze tecnico professionali afferenti i diversi contesti regionali;
- 3) omogeneizzazione descrittiva sulla base di descrittori a banda larga.

Il risultato scaturito è un primo repertorio di standard formativi minimi delle competenze tecnico professionali, individuato sulla base di quanto di comune certificato dalle Regioni in esito ai percorsi sperimentali triennali (*profili formativi*).

Il repertorio contiene un elenco di *denominazioni* delle figure cui le competenze indicate nei profili regionali si riferiscono in forma sintetica, a *banda larga* ed in relazione all'*area professionale* nella quale comunemente la figura si colloca. Comprendono all'interno di ciascuna "etichetta" tutte le denominazioni analoghe o assimilabili, con le quali le Regioni hanno titolato i propri percorsi formativi.

Tale denominazione, pertanto, risulta essere fondamentalmente uno strumento di comunicazione, utile a raggruppare un insieme omogeneo di percorsi formativi; con essa non viene effettuata una scelta definitiva e prescrittiva in rapporto alla figura/qualifica professionale corrispondente, la cui corretta identificazione avverrà in correlazione alla definizione degli standard professionali.

L'output finale è dato dalla *figura* descritta per enunciati semplici di competenza.

2. STANDARD DI DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE

Il lavoro, nelle sue diverse fasi, contestualmente alla analisi dei contenuti, ha permesso una prima definizione condivisa di standard descrittivi minimi delle competenze.

LINEE GUIDA

Le seguenti **Linee guida** sono state definite in stretta correlazione con la logica sottesa agli Accordi del 28 ottobre 2004 e del 15 gennaio 2004, imperniata sulla centralità delle competenze e sulla necessità di documentare in termini congruenti il processo formativo finalizzato all'acquisizione delle stesse. La sua elaborazione, inoltre, è riferita agli elementi di metodo condivisi tra le Regioni in materia di standard formativi e standard professionali, definiti dal "Documento tecnico" approvato dagli Assessori regionali della IX Commissione "Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca" in data 26 luglio 2005.

Le Linee, seppur direttamente finalizzate al supporto della compilazione del mod. A di attestazione finale di qualifica, sono utilizzabili anche per il modello B relativo alle certificazioni intermedie di competenza, nelle parti omologhe di compilazione specificamente relative ai punti 2. e 3..



FRONTESPIZIO

Logo

Nell'intestazione - oltre al logo della Regione in cui è stato realizzato il percorso integrato - deve comparire anche il logo della Repubblica italiana: l'attestato infatti ha valenza nazionale, in quanto certifica competenze acquisite anche in riferimento al raggiungimento degli standard formativi minimi individuati con l'Accordo in sede di Conferenza Stato -Regioni e Province Autonome, del 15 gennaio 2004: Documento tecnico degli standard formativi, a valere su tutto il territorio nazionale.

Denominazione della qualifica

Specificare la denominazione - desumibile dai Repertori o dalle specifiche Indicazioni regionali - della qualifica, relativa alla figura / profilo professionale di riferimento (per l'accezione secondo la quale viene utilizzato il termine "figura / profilo professionale", vedi "Documento tecnico" approvato dalla IX° Commissione).

Nel caso di percorsi integrati tra Istituzioni scolastiche ed Agenzie Formative, è possibile esplicitare sia la denominazione della qualifica regionale, sia quella dell'indirizzo dell'Istituzione scolastica.

Livello di qualificazione

L'attestato corrisponde al secondo livello della classificazione dell'UE, con riferimento alla Decisione del Consiglio 85/368/CEE, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee, che definisce i principi e le procedure per un'iniziativa comune accelerata degli Stati membri e della Commissione al fine di stabilire la corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale, conseguire un miglioramento dell'informazione, creare i presupposti per la libera circolazione effettiva dei lavoratori nell'ambito della Comunità, anche attraverso un repertorio comunitario dei profili professionali.

Ente o struttura formativa; sede

Riportare i dati essenziali (denominazione ed indirizzo della sede operativa) relativi all'Istituzione o organismo formativo che ha erogato il percorso al termine del quale viene rilasciato l'attestato. Nel caso di percorsi integrati tra Istituzioni scolastiche ed Agenzie formative:

- riportare l'Istituzione che è titolare del percorso e del rilascio dell'attestato;
- riportare entrambi soggetti.

Ulteriori informazioni (data; firma; n°)



S tratta delle informazioni, ai fini della validità stessa del documento, relative a:

- data di rilascio;
- firma del Dirigente responsabile o funzionario dell'Amministrazione che rilascia l'attestato;
- numero con il quale l'attestato è stato repertoriato nel sistema informativo dell'amministrazione che ha la titolarità del rilascio.

SEZIONI

1 - Denominazione del corso

Si riferisce al *percorso formativo-professionale* realizzato, corrispondente alle finalità dei percorsi sperimentali triennali "caratterizzati da curricula formativi e da modelli organizzativi volti a consolidare e ad innalzare il livello delle competenze di base, a sostenere i processi di scelta dello studente in ingresso, in itinere ed in uscita dai percorsi formativi e la sua conoscenza del mondo del lavoro"; tali percorsi, in quanto riferiti a Standard formativi minimi relativi alle competenze di base, garantiscono la formazione *ad un tempo culturale e professionale* del cittadino e non si riducono agli aspetti meramente addestrativi e professionalizzanti della qualifica in senso tradizionale.

Inserire il nome del *percorso formativo*. Il nome può anche (ma non necessariamente) essere identico alla denominazione della qualifica professionale in senso stretto (sia essa regionale, che statale); nella maggior parte dei casi identifica il *progetto* complessivo all'interno del quale è stato realizzato il percorso.

2 - Settore/Area professionale di riferimento

2.1. attività economica (codice e denominazione ISTAT – classificazione ATECO 2002)

Indicare l'attività economica, secondo i codici e le denominazioni previste dalla classificazione ATECO-2002 (Classificazione delle Attività Economiche) dell'ISTAT.

L'Istituto Nazionale di Statistica ha predisposto una nuova classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2002, contenente 883 titoli di categorie di attività economica e i rispettivi codici, tra cui selezionare quello corrispondente al profilo professionale previsto dalla qualifica. La classificazione ATECO 2002 è la versione nazionale della classificazione (NACE Rev. 1.1) definita in ambito europeo ed approvata con Regolamento della Commissione n. 29/2002, pubblicato su *Official Journal* del 10/1/2002. La ATECO 2002 è stata sviluppata dall'ISTAT, con la collaborazione di esperti delle Pubbliche amministrazioni coinvolte nella

7 

attività di classificazione delle unità produttive e di esperti dei principali settori economici. L'obiettivo è di tenere conto delle specificità della struttura produttiva italiana, rinnovando, rispetto alla ATECO 1991, il dettaglio a livello di "categoria" (5° cifra della classificazione), utile ad individuare attività particolarmente rilevanti nel nostro Paese. Per approfondimenti si rinvia all'indirizzo: <http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/>

3 - Profilo professionale

Si riferisce propriamente al profilo / figura professionale (afferente all'ambito degli standard professionali) cui il percorso formativo è rivolto.

3.1. denominazione del profilo

Oltre alla *denominazione* (vedi FRONTESPIZIO), riportare anche una sua *descrizione* sintetica, con riferimento alle attività (o compiti) ed alle competenze fondamentali, caratterizzanti il profilo / figura professionale.

3.2. riferimento alla classificazione ISTAT delle professioni

Inserire il riferimento al codice e alla denominazione previsti dalla Classificazione delle Professioni dell'ISTAT - CP-2001 (dal IV al VII gruppo).

4 - Durata del corso

Indicare la durata del corso in anni e ore; se necessario, specificare anche la durata in mesi.
L'esplicitazione di tali elementi è funzionale alla descrizione della tipologia (architettura progettuale) del percorso.
La durata del percorso in ore complessive deve essere indicata per ciascun partecipante, riportando il numero complessivamente previsto in sede di progettazione formativa (non quello effettivamente realizzato, tramite, ad esempio, la sottrazione dalle ore di corso previste di quelle non frequentate, o per malattia, o per altra ragione).

5 - Competenze acquisite

L'oggetto proprio dell'attestazione non è il percorso (la sua articolazione, le strategie ed i contenuti utilizzati), bensì la "competenza"; essa solo rappresenta l'esito formativo da certificare. Per competenza si intende: "il possesso verificato delle abilità, conoscenze, comportamenti ed altre risorse individuali che, agiti insieme, permettono alla persona di raggiungere il risultato, attraverso l'efficace presidio di un compito o attività complessa" (Legenda, mod. B).

Si ricorda inoltre che la certificazione riguarda l'apprendimento di *ciascun* allievo, in rapporto alla progettazione ed al *profilo formativo* del percorso. Si tratta conseguentemente di riportare non tutte le competenze possedute dall'individuo o in cui si articola, analiticamente, il profilo formativo, bensì:

- a) quell'insieme di competenze che esprimono le reali acquisizioni e la fisionomia complessiva dell'allievo;
- b) con riferimento e/o attingendo alle competenze "chiave" o caratterizzanti il profilo formativo del percorso.

L'insieme delle competenze costituenti il profilo formativo è articolato nelle due aree delle "competenze di base" (desumibili dall'Accordo del 15/01/04) e delle "competenze tecnico-professionali e trasversali". Come ormai codificato negli ultimi documenti condivisi a livello nazionale (vedi lo stesso mod. B), allegato all'Accordo del 28.10.2004 relativo alla certificazione intermedia, e la "Sezione 2" del Libretto Formativo, approvato con Decreto Interministeriale del 10 ottobre 2005), le competenze "trasversali" non costituiscono un oggetto a se stante, ma vengono considerate in modo contestuale alle altre, con particolare riferimento a quelle "tecnico-professionali". Le competenze "trasversali" (comunicative, relazionali, di problem solving, ecc.), sono infatti generalmente identificabili con le capacità di fronteggiamento delle situazioni da parte della persona e, conseguentemente, di trasformare i saperi e le abilità in comportamento lavorativo efficace; in tal senso esse sono strettamente modellate sui contenuti tecnico-professionali dei compiti e delle attività e, quindi, delle conoscenze e capacità ad essi necessari.

Si ricorda anche che le competenze riportate, dovendo documentare la reale progettazione formativa del percorso, possono anche esprimere una originale riarticolazione o declinazione delle stesse competenze proposte quali standard minimi in via sperimentale a livello nazionale (vedi premessa dell'Accordo 15/01/04).

Nella compilazione di questa parte è dunque possibile, conformemente alla metodologia progettuale adottata ed al fine di esemplificare il percorso effettivamente realizzato:

- articolare le competenze secondo la duplice distinzione tra competenze "di base" e "tecnico-professionali e trasversali";
- indicare sia competenze "di base", sia competenze "tecnico-professionali e trasversali" in modo congiunto;
- non riprodurre meccanicamente gli standard minimi.

Il riferimento agli standard formativi minimi ed alla loro declinazione ulteriore in aree di cui all'Accordo 15/01/04, così come all'articolazione fondamentale (base / tecnico-professionale-trasversale) rimane comunque vincolante, quale standard minimo di descrizione.

5.1 - di base

Riguardano le competenze acquisite in relazione alle aree dei linguaggi, scientifica, tecnologica, storico-socio-economica, previste dal documento tecnico allegato all'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province



autonome di Trento e Bolzano 15 gennaio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2004.

didattica dedicata (in ore):

si riferisce alla quantificazione in ore dell'attività formativa dedicata allo sviluppo delle competenze riportate. A tal proposito è utile fare riferimento non direttamente alle ore disciplinari, quanto a quelle relative alle unità formative progettate in riferimento alle competenze da sviluppare. E' possibile:

- riportare il monte ora complessivo, relativo all'insieme delle competenze;
- specificare i diversi monte ora in rapporto alle diverse unità previste nella progettazione formativa.

5.2 - tecnico/professionali e trasversali

Riguardano:

- a. le competenze acquisite in relazione ai compiti/attività direttamente connessi al profilo / figura ed alla qualifica professionale;
- b. le competenze comunicative, relazionali, di *problem solving*, ecc..., che consentono allo studente di trasformare i saperi e le specifiche abilità in un comportamento efficace.

didattica dedicata (in ore):
come sopra

6 - Percorso formativo

Nei campi descrittivi che caratterizzano questa sezione (6.1 e 6.2) devono essere riportati gli elementi di percorso che documentano *come* l'allievo ha maturato le competenze, oggetto della certificazione. Tale documentazione dev'essere coerente con l'impianto e con la logica sottesa a tutto il documento, ovvero i contenuti riportati non devono essere generici, ma riferiti a quegli elementi che sono specificamente condizione per lo sviluppo delle *competenze*.

6.1 - contenuti

Vanno indicati e riportati i contenuti formativi in termini di *conoscenze* ed *abilità/capacità* che sono condizione per lo sviluppo delle competenze. Nel caso in cui il percorso formativo sia articolato in unità formative, a ciascuna di esse possono essere associati i relativi contenuti, la cui quantità e qualità contribuiscono a "specificarne" lo spessore ed a garantirne la trasparenza. In ogni caso, in conformità con quanto prescritto dall'Accordo 15/01/04, si tratta di indicare le aree di sapere interessate dal percorso formativo e non le singole discipline e/o materie trattate. Come specificato nella "Legenda" del mod. B), infatti, "il mero possesso di contenuti "disciplinari" non può considerarsi il traguardo del processo formativo, che è da rinvenirsi, invece, nell'utilizzazione teorica e pratica delle conoscenze. Considerare i contenuti non fine del processo

10/

formativo ma strumento per formare competenze, non ne riduce l'importanza, ma "costringe" ad utilizzarli diversamente, al fine anche di sollecitare ad individuare negli statuti, nei linguaggi e negli oggetti delle discipline i nuclei fondanti, le categorie costitutive, i momenti più efficacemente formativi utili ad agevolare la costruzione di una persona "competente".

In tale sottosezione possono anche essere eventualmente riportati altri elementi, quali: durata in ore delle unità formative; modalità di verifica delle competenze.

6.2 - tirocinio; 6.3 - altre esperienze pratiche

In queste ultime due sezioni sono indicate modalità formative diverse da quella di aula, come ad es. visite aziendali, o altro. In particolare, sono fornite indicazioni circa lo stage o tirocinio pratico, ovvero:

- dell'organizzazione (azienda/ente) presso cui è stata svolta l'attività
- relativo settore economico di appartenenza dell'Azienda (classificazione ATECO 2002 - vedi sopra)
- funzione aziendale di svolgimento dell'attività
- durata in ore (vedi punto 4)

7- Tipo di prova finale

Deve essere indicato il tipo di prove delle quali è composta la sessione di esame finale

8 - Annotazioni integrative

Vanno indicate unicamente le eventuali ed ulteriori informazioni (ad es. metodologie didattiche, architettura dei corsi, modularità, formazione a distanza, attività di autoistruzione, caratteristiche della docenza, ecc.) che possono contribuire ad una maggiore trasparenza della qualifica rilasciata, ovvero ad una sua migliore leggibilità, coerentemente con l'obiettivo di agevolare l'accesso ad eventuali ulteriori percorsi formativi o di rendere più facilmente spendibile la qualifica all'interno del mercato del lavoro.

3. STANDARD FORMATIVI MINIMI RELATIVI ALLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

STRUTTURA DESCRITTIVA DEL FORMAT

La **struttura** di descrizione e classificazione dello standard formativo delle competenze tecnico professionali è così articolata:

- denominazione
- standard di competenze
- abilità/capacità ricorrenti riferite agli standard

Denominazione

La **denominazione** individua, ai soli fini comunicativi, la figura *a banda larga* che riassume i profili regionali indicati tra parentesi, le cui competenze sono assimilabili e ricorrenti, in relazione all'area professionale di riferimento.

Standard di competenze

A partire dalle certificazioni inviate dalle Regioni e Province Autonome sono stati effettuati i raggruppamenti dei profili regionali riferiti alle aree professionali.

Per ciascun profilo sono state individuate le **competenze tecnico-professionali** (ricavate dal punto 5.2. dei certificati), evidenziate in grassetto e raggruppate in insiemi omogenei, ad ognuno dei quali è stato dato il nome della competenza maggiormente significativa.

Gli standard di competenza sono numerati ed ordinati in riferimento al processo di lavoro.

Abilità / capacità ricorrenti riferite agli standard

Le lettere minuscole individuano le espressioni ricorrenti nei diversi profili regionali con le quali si identificano le abilità/capacità riferite agli standard di competenza; l'ordine delle lettere fa riferimento al processo di lavoro.

L'ulteriore declinazione delle lettere indica le modalità con le quali le Regioni identificano le abilità/capacità: in forma diversificata, ma assimilabili come senso alla definizione indicata con le lettere.

Il format non riporta il livello più complesso di specificazione, con il quale le Regioni hanno indicato lo stesso concetto, ma reso in modo sintatticamente differenziato o meno sintetico; tale livello può comunque essere sempre recuperato, in quanto archiviato in apposito spazio dallo strumento informatico.

L'output finale è una *figura* descritta per competenze, da cui è possibile risalire in modo diretto a tutti i profili regionali, dal momento che tutto il processo di lavoro è rintracciabile nel supporto informatico ed è pertanto utilizzabile per ulteriori elaborazioni e aggiornamenti.

Format degli standard formativi minimi delle competenze tecnico professionali

“Denominazione”

(“profili regionali con denominazione assimilabile”)

1(STANDARD DI COMPETENZA)
a (abilità/capacità ricorrenti riferite agli standard)
	a.1.....
	a.2.....
b(abilità/capacità ricorrenti riferite agli standard)
c(abilità/capacità ricorrenti riferite agli standard)
d(abilità/capacità ricorrenti riferite agli standard)
2(STANDARD DI COMPETENZA)
a
b
c
d
e
3(STANDARD DI COMPETENZA)
a

4(STANDARD DI COMPETENZA)
a
b
c

Elenco figure professionali percorsi sperimentali triennali

1. Operatore alla promozione ed accoglienza turistica
2. Operatore della ristorazione
3. Operatore del benessere
4. Operatore amministrativo segretariale
5. Operatore del punto vendita
6. Operatore di magazzino merci
7. Operatore grafico
8. Operatore edile
9. Operatore del legno e dell'arredamento
10. Operatore dell'autoriparazione
11. Installatore e manutentore impianti termo-idraulici
12. Installatore e manutentore impianti elettrici
13. Operatore meccanico
14. Montatore meccanico di sistemi



1. Operatore alla promozione e accoglienza turistica

(Operatore turistico; operatore comunicazione turismo internazionale; operatore alberghiero di impianti ricreazione e organizzatori vacanze feste ricevimenti; operatore aziendale indirizzo turismo; operatore turistico alberghiero; impiegato di agenzia turistica; addetto agli uffici turistici; operatore ai servizi di ricevimento; operatore alberghiero)

1	Organizzare e vendere viaggi e soggiorni
a	Compilare la modulistica a.1 Redigere format predefiniti e semplici lettere commerciali anche in lingua straniera a.2 Compilare documenti amministrativi relativi alla gestione del ciclo clienti (dalla prenotazione al pagamento)
b	Effettuare le prenotazioni
c	Intrattenere i rapporti con strutture
d	Effettuare vendita di servizi turistici d.1 Organizzare viaggi su misura
e	Applicare nozioni di tecnica valutaria e doganale e.1 Conoscere le norme e l'applicazione
f	Registrazione l'accesso dei visitatori/clienti secondo le procedure e gli strumenti standard
g	Riconoscere le tecniche e gli strumenti informatici e multimediali adatti alla presentazione/esposizione del servizio/prodotto
h	Riscuotere pagamenti anche a mezzo di strumenti telematici
2	Gestire le relazioni con il cliente
a	Interpretare le esigenze del cliente/visitatore rispondendo in maniera adeguata a.1 Contestualizzare accoglienza a.2 Analizzare le motivazioni
b	Accogliere i turisti b.1 Realizzare accoglienza in lingua b.2 Accogliere nelle diverse lingue
c	Individuare la clientela in termini di target, tipologia o segmentazione
d	Presentare azienda d.1 Illustrare i servizi della struttura
e	Fornire informazioni di primo orientamento anche in lingua straniera e.1 Fornire informazioni ed assistenza e.2 Operare con una visione del settore e.3 Operare con riferimenti ai servizi del territorio e.4 Operare con opportunità offerte dal patrimonio e.5 Fornire informazioni attrattive e eventi locali e.6 Comunicare nelle diverse lingue e.7 Applicare tecniche di comunicazione
3	Gestire le procedure con i fornitori
a	Attivare le procedure amministrative relative al canale distributivo, alla compravendita e ai pagamenti a.1 Effettuare registrazioni a.2 Utilizzare documenti compravendita a.3 Trattare pratiche a.4 Predisporre documenti amministrativi relativi alla compravendita e al materiale economico del servizio
4	Gestire le relazioni interne/esterne del settore
a	Mantenere i rapporti con altri enti
b	Mantenere i rapporti con uffici interni
c	Creare comunicazione tra/con i media c.1 Scrivere i contenuti per Ufficio Stampa

1
2B

	c.2 Scegliere format adatti al media
	c.3 Organizzare un piano di comunicazione
	Registrare le richieste e i reclami mobilitando coerentemente i servizi/reparti interni
5	Archiviare e produrre documenti
a	Selezionare documenti
b	Gestire atti, documenti e relazioni
	b.1 Protocollare documenti
	b.2 Verificare documenti
	b.3 Identificare i documenti e le informazioni in arrivo e in partenza
	b.4 Classificare e archiviare i documenti e le informazioni in arrivo e in partenza
	b.5 Utilizzare tecniche di segreteria
c	Gestire corrispondenza con Pc in più lingue
	c.1 Caratterizzare i supporti comunicativi adeguati al servizio
	c.2 Applicare procedure standard per la registrazione delle prenotazioni e della gestione dell'agenda
	c.3 Aggiornare il Database dei contatti e delle informazioni
	c.4 Adoperare strumenti per il ricevimento e la trasmissione di comunicazioni interne ed esterne (telefono, fax, e-mail...)
d	Preparare preventivi
6	Mettere a punto spazi informativi in occasione di eventi quali saloni, fiere, congressi, ..
a	Intervenire nella realizzazione di strumenti per autoconsultazione (pieghevoli, opuscoli, guide, video, siti, ecc...)
	a.1 Creare pagine web di presentazione dei servizi
b	Predisporre gli spazi informativi e gli strumenti di autoconsultazione (pieghevoli, opuscoli, guide, video, siti, ecc...)
	b.1 Predisporre il materiale informativo in funzione della sua diffusione
	b.2 Realizzare materiali informativi (cartelloni, segnaletica, guida ai servizi, ...) seguendo le indicazioni fornite
c	Disporre l'approvvigionamento dei materiali informativi

3/10/09

2. Operatore alla ristorazione - cuoco/cameriere

(Operatore servizi di cucina, operatore servizi sala bar, operatore gastronomia, pasticciere, commis di cucina, commis di sala, cuoco, operatore turistico alberghiero, operatore servizi ristorativi-cucina, operatore servizi ristorativi-sala bar)

1	Predisporre l'area di lavoro e le attrezzature
a	Sanificare piani di lavoro e attrezzature secondo procedure HACCP a.1 Operare secondo procedure HACCP a.2 Sanificare l'area di lavoro a.3 Sanificare piani lavoro e attrezzature a.4 Pulire l'area di lavoro a.5 Attuare piani autocontrollo igienico sanitario
b	Organizzare posto di lavoro b.1 Allestire posto lavoro b.2 Organizzare il posto di lavoro e la mise en place per la linea di cucina b.3 Approntare gli utensili e le attrezzature b.4 Predisporre area e attrezzature b.5 Verificare funzionamento attrezzature b.6 Definire la sequenza operazioni sulla base degli ordini
c	Utilizzare strumenti e attrezzature per pulitura e la preparazione degli alimenti c.1 Sistemare sul piano di lavoro gli ingredienti base
d	Attuare programmi tutela lavoratore e ambiente
2	Strutturare semplici proposte gastronomiche nel rispetto delle quantità, qualità e costo richiesti
a	Scegliere tempi, temperature e metodi di cottura specifici per tipologia di alimento prevedendone le principali alterazioni e trasformazioni a.1 Stufare gli alimenti a.2 Friggere alimenti a.3 Gratinare gli alimenti a.4 Grigliare gli alimenti a.5 Bollire gli alimenti a.6 Brasare gli alimenti a.7 Arrostire gli alimenti a.8 Cuocere gli alimenti
b	Scegliere qualità e dosaggi di materie prime e semilavorati per la realizzazione di piatti b.1 Identificare, monitorare materie prime b.2 Leggere etichette b.3 Amalgamare ingredienti per realizzare salse e creme b.4 Concepire combinazioni bilanciate tra i prodotti alimentari rispondenti alle diverse esigenze nutrizionali e caloriche b.5 Scegliere materie prime b.6 Selezionare le materie prime
c	Controllare la qualità e lo stato di conservazione degli alimenti. c.1 Adottare sistemi di conservazione c.2 Conservare degli alimenti c.3 Controllare qualità visiva del prodotto e della sala. c.4 Eseguire operazioni per conservazione materie prime semilavorati c.5 Controllare qualità degli alimenti
3	Realizzare menù completi
a	Applicare tecniche di preparazione di piatti a.1 Preparare impasti guarnizioni farciture

[Handwritten signature]
4

	a.2 Preparare le salse base e le più comuni salse derivate.
	a.3 Preparare piatti
	a.4 Realizzare impasti
	a.5 Allestire i piatti
	a.6 Presentare il piatto
	a.7 Scegliere modalità e tecniche di decorazione e guarnizione del piatto
b	Definire accostamenti appropriati tra pietanze e gamma di vini offerta per la realizzazione di menù tradizionali e tipici
	b.1 Individuare i piatti che possono comporre menù
	b.2 Costruire combinazioni per menù differenziati
c	Preparare i più comuni piatti Internazionali, nazionali, regionali utilizzando diversi metodi di cottura
	c.1 Preparare antipasti caldi e freddi.
	c.2 Preparare brodi
	c.3 Preparare e cucinare insalata, frutta, verdure, funghi, patate, leguminose e cereali.
	c.4 Preparare e cucinare primi piatti a base di pasta, riso e minestre.
	c.5 Preparare e cucinare secondi piatti a base di carne, salumi, frattaglie, cacciagione e pollame.
	c.6 Preparare e cucinare secondi piatti a base di pesce, frutti di mare, crostacei e molluschi.
d	Preparare dolci e dessert caldi, freddi e gelati.
	d.1 Preparare i più comuni dolci da ristorazione
e	Preparare, approntare e presentare piatti per buffet e banchetti.
	e.1 Realizzare guarnizioni e farciture
	e.2 Preparazione di dolci con elementi decorativi
	e.3 Emulsionare ingredienti per realizzare salse e creme
	e.4 Preparare fondi e salse semplici per insaporire, decorare e confezionare varie tipi di ricette
4	Controllare le scorte
a	Selezionare e prelevare gli ingredienti ed i semilavorati nella quantità e qualità prevista.
b	Segnalare necessità approvvigionamenti
c	Mantenere puliti ed ordinati conservazione e stoccaggio
d	Stoccare materie prime
5	Predisporre ed effettuare il servizio di erogazione dei cibi
a	Adottare stili e tecniche allestimento e riassetto sala
b	Eseguire mise en place
	b.1 Scegliere attrezzature e bicchieri
c	Effettuare servizio in sala prima colazione e coffee-break
	c.1 Allestire servizi di caffetteria e bevande
	c.2 Allestire servizio distribuzione cibi
	c.3 Svolgere servizio caffetteria in sala (colazione coffee break)
	c.4 Applicare tecniche di preparazione e presentazione bevande e snack.
d	Scegliere le modalità servizio appropriate alla struttura.
e	Stendere comande e ordini
	e.1 Analizzare gli ordini
	e.2 Analizzare le richieste
	e.3 Predisporre la comanda/ordine
	e.4 Far marciare comande
f	Stendere resoconti
g	Recepire indicazioni menù
6	Gestire accoglienza congedo cliente
a	Fornire informazioni relativamente menù vini spumanti
b	Comunicare in lingue straniere
c	Condurre con i clienti un colloquio
	c.1 Trattare i clienti
	c.2 Fornire informazioni ai clienti

2/23

3. Operatore del benessere

(Parrucchiere; parrucchiere per signora; parrucchiere uomo donna; estetista; acconciatore; operatore servizi alla persona)

1	Accogliere e informare il cliente
a	Riconoscere le caratteristiche personali del cliente a.1 Adattare il proprio comportamento e linguaggio alla tipologia di cliente a.2 Adottare uno stile comunicativo in funzione del ruolo
b	Mediare tra le esigenze del cliente e i canoni estetici codificati b.1 Consigliare il cliente
c	Compilare la scheda personale del cliente
d	Presentare gli elementi dell'intervento
2	Organizzare il servizio
a	Pianificare le fasi di lavoro a.1 Prevedere i tempi, le procedure e le risorse
b	Predisporre i prodotti in funzione del servizio
c	Predisporre la postazione di lavoro c.1 Preparare gli strumenti di lavoro
d	Adottare norme di settore d.1 Igienizzare locali e strumenti d.2 Sterilizzare gli strumenti destinati al taglio
3	Determinare tecniche e strumenti in funzione del servizio
a	Individuare prodotti a.1 Selezionare prodotti a.2 Scegliere i prodotti appropriati
b	Miscelare i prodotti in funzione del servizio tecnico
c	Utilizzare i prodotti in funzione dello stile
4	Realizzare il trattamento estetico
a	Identificare le specificità del capello e della cute a.1 Trattare la cute
b	Lavare i capelli
c	Eseguire acconciatura c.1 Realizzare il servizio stilistico c.2 Acconciare secondo lo stile prescelto
d	Effettuare il servizio di manicure
e	Effettuare il servizio di maquillage e.1 Procedere al trucco
f	Eliminare i peli superflui
g	Massaggiare viso e mani
h	Pulire il viso
5	Collaborare alla gestione della contabilità e del magazzino
a	Eseguire operazioni gestionali e contabili
b	Svolgere semplici operazioni di magazzino

4. Operatore amministrativo segretariale

(Addetto contabilità; addetto segreteria reception; impiegato amministrativo; operatore aziendale indirizzo CAD; operatore aziendale indirizzo contabile; operatore aziendale indirizzo segreteria; addetto contabilità; addetto ai servizi di impresa)

1	Gestire il front-office e le relazioni interne/esterne
a	Gestire il front office
	a.1 Gestire le relazioni
b	Comunicare nelle diverse lingue
	b.1 Effettuare comunicazioni telefoniche e telematiche anche in lingua straniera
	b.2 Comprendere lettere commerciali in lingua straniera
	b.3 Accogliere nelle diverse lingue
	b.4 Gestire corrispondenza con Pc in più lingue
c	Mantenere i rapporti con altri enti e con uffici interni
	c.1 Mantenere i rapporti con uffici interni
	c.2 Consultare rubriche, scadenziari, orari, banche dati ecc. (anche su Internet)
2	Effettuare operazioni amministrative clienti/fornitori
a	Effettuare pagamenti e incassi
	a.1 Emettere fatture
b	Effettuare registrazioni inerenti la compravendita
	b.1 Gestire le procedure amministrative clienti/fornitori
c	Realizzare documentazioni e comunicazioni scritte riferite alle operazioni di compravendita
d	Verificare documenti
3	Effettuare operazioni fiscali e di amministrazione del personale
a	Applicare la normativa amministrazione del personale
b	Applicare le normative fiscali
c	Effettuare registrazioni di documenti contabili
	c.1 Aggiornare i libri obbligatori civilistici, fiscali e societari
	c.2 Aggiornare le scritture ausiliarie del processo amministrativo
	c.3 Aggiornare le scritture contabili
	c.4 Riconoscere la normativa fiscale e tributaria
	c.5 Riconoscere la normativa civilistica
	c.6 Compilare i registri IVA e la Prima nota
	c.7 Produrre la documentazione di compravendita
	c.8 Redigere documentazione bancaria cartacea e telematica per gli incassi e pagamenti
	c.9 Registrare documentazione di pagamento e riscossione
	c.10 Redigere fatture e note di variazione
d	Utilizzare un software per le registrazioni
	d.1 Utilizzare software gestionali per la compilazione dei documenti e dei registri previsti
4	Gestire atti e documenti
a	Selezionare documenti
	a.1 Selezionare dati e documenti
b	Gestire atti, documenti e relazioni
c	Utilizzare strumenti informatici
d	Archiviare documenti cartacei e/o elettronici
	d.1 Protocollare documenti
e	Utilizzare documenti compravendita

5. Operatore del punto vendita

(Operatore commerciale; operatore ai servizi di vendita; addetto ai servizi di impresa)

1	Assistere il cliente
a	Rilevare le esigenze del cliente a.1 Valutare le esigenze della clientela a.2 Monitorare la soddisfazione clientela a.3 Partecipare alla fase di accoglienza diretta/mediata, anche in lingua straniera a.4 Interpretare le richieste dell'interlocutore a.5 Ascoltare le esigenze del cliente
b	Informare la clientela b.1 Proporre il prodotto al cliente applicando idonee tecniche di vendita b.2 Promuovere prodotti nell'ambito di campagne pubblicitarie anche con l'utilizzo del telefono b.3 Rispondere alle richieste di informazione b.4 Accedere ai servizi di rete per le vendite e l'assistenza al cliente
c	Concludere la vendita c.1 Calcolare il prezzo finale in base a quantità/peso
2	Gestire le relazioni interne/esterne
a	Gestire corrispondenza cartacea a.1 Gestire la corrispondenza diretta
b	Gestire la comunicazione telefonica
c	Gestire la corrispondenza elettronica
d	Elaborare documenti, relazioni e presentazioni
3	Gestire punto vendita
a	Predisporre gli spazi espositivi sulla base delle specifiche assegnate a.1 Utilizzare tecniche espositive adatte al prodotto a.2 Utilizzare tecniche di presentazione e decorazione adeguate a.3 Garantire visibilità e presentazione degli articoli a.4 Realizzare azioni promozionali a.5 Promuovere il prodotto a.6 Gestire rotazione articoli a.7 Allestire vetrine
b	Applicare un piano di marketing
c	Effettuare ordinativi
d	Organizzare il banco, il punto vendita e la cassa
4	Gestire incassi e pagamenti
a	Gestire pagamenti a.1 Gestire pagamenti in contanti a.2 Gestire pagamenti non in contanti
b	Utilizzare finanziamento
c	Utilizzare l'home banking c.1 Identificare i servizi relativi alla banca telematica
5	Gestire documenti contabili
a	Predisporre la documentazione amministrativa e contabile a.1 Emettere i documenti contabili a.2 Controllare registri contabili
b	Effettuare tenuta contabilità b.1 Ricevere documenti contabili b.2 Registrare in prima nota b.3 Registrare documenti contabili

	b.4 Monitorare incassi e pagamenti
	b.5 Inquadrare i registri contabili
	Stampare i registri contabili
c	
	Predisporre i modelli pagamenti e obblighi fiscali
d	
6	Gestire il post-vendita
a	Descrivere utilizzo prodotto/servizio
b	Accogliere reclamo
	b.1 Supportare le operazioni di assistenza ed eventuali reclami
	b.2 Assicurare il rispetto delle procedure e dei tempi
c	Gestire ripristino conformità del prodotto

6. Operatore di magazzino merci

(Addetto ai servizi di impresa)

1	Gestire il magazzino
a	Utilizzare attrezzature stoccaggio e movimentazione
b	Valutare funzionalità ed efficienza attrezzature e macchinari per movimentazione
c	Valutare qualità e funzionalità strutture stoccaggio
d	Verificare corrispondenza tra ordine, documenti di trasmissione e merce ricevuta
e	Individuare spazi e modalità disposizione merci
2	Monitorare giacenza merci
a	Raccogliere i dati per la predisposizione dell'inventario a.1 Effettuare inventario
b	Valutare disponibilità rintracciabilità e stato merci b.1 Individuare le principali norme igienico-sanitarie di settore
c	Effettuare controlli sul prodotto
d	Effettuare ordinativi
e	Individuare elementi fondamentali del flusso logistico delle merci in ingresso/in uscita e.1 Identificare le informazioni circa flusso merci e.2 Aggiornare le schede di magazzino e.3 Controllare le scorte e.4 Riconoscere le tecniche per la gestione delle scorte
3	Trattare dati di magazzino
a	Applicare procedure informatiche per registrazione merci a.1 Effettuare le registrazioni
b	Effettuare marcatura merci
c	Riconoscere documenti di accompagnamento c.1 Controllare documentazione
4	Gestire imballaggio e spedizione merci
a	Individuare elementi identificativi merci a.1 Distinguere grandezze fisiche e tipologie delle merci
b	Imballare merce per spedizione
c	Individuare dispositivi di sicurezza
d	Predisporre documentazione per uscita d.1 Redigere documenti di trasporto d.2 Gestire la documentazione

7. Operatore grafico

(Operatore grafico di stampa; operatore di progettazione grafica; grafico creativo; operatore di progettazione grafica CAD; grafico editoriale; tecnico grafica digitale; grafico editoriale pubblicitario e multimediale; grafico pubblicitario; operatore grafico informatico ad indirizzo editoriale; operatore industria grafica-specialistica in pre stampa; operatore industria grafica specialista in stampa offset; addetto rilegatore; operatore grafico multimediale)

1	Predisporre macchine e postazioni
a	Configurare la propria stazione di lavoro
b	Effettuare manutenzione macchina da stampa a.1 Effettuare manutenzione macchina da stampa offset
c	Raccogliere dati sulle condizioni tecniche
d	Settare i software grafici
2	Produrre documenti/file con software di trattamento testo, immagine e d'impaginazione
a	Realizzare elementi grafici a.1 Gestire programmi di grafica a.2 Descrivere l'oggetto in forma grafica a.3 Trasformare immagini in formati compatibili a.4 Trasformare elementi vettoriali in formati compatibili a.5 Ricostruire un'immagine vettoriale a.6 Realizzare immagini composte a.7 Eseguire formati grafici a.8 Elaborare soggetti/immagine a.9 Elaborare immagini composte a.10 Creare immagini aster a.11 Creare elementi grafici
b	Gestire applicazioni multimediali b.1 Utilizzare applicativi per il disegno ed il ritocco delle immagini
c	Acquisire immagini con scanner c.1 Usare gli scanner c.2 Scansionare soggetti/immagine c.3 Utilizzare scansione adeguata c.4 Verificare la scansione ottenuta c.5 Controllare l'immagine acquisita c.6 Realizzare digitalizzazioni di immagini
d	Costruire pagine web
e	Gestire siti internet
f	Creare filmati
g	Elaborare contributi audio e video
3	Organizzare il processo grafico dello stampato
a	Analizzare i procedimenti di stampa
b	Analizzare l'oggetto
c	Calcolare lo sviluppo del prodotto
d	Impaginare stampati d.1 Utilizzare software di impaginazione
e	Trattare gli stampati e.1 Eseguire impostazioni stampato e.2 Gestire lo stampato e.3 Realizzare stampati e.4 Valutare gli stampati
4	Gestire allestimento

a	Condurre taglio
	a.1 Utilizzare la taglierina
	a.2 Eseguire le operazioni di taglio delle segnature.
b	Classificare i vari tipi di allestimento.
c	Coordinare il flusso di lavoro per la rilegatura artigianale o industriale
d	Eseguire la cucitura con diversi tipi di segnature.
e	Eseguire legatura
5	Progettare prodotti grafici
a	Progettare pieghevoli, manifesti e volantini
b	Predisporre lo sviluppo del progetto

8. Operatore edile

(Operatore edile alle strutture; disegnatore edile; maestranze settore edile; operatore edile polivalente; operatore nel settore edile; piastrellista mosaicista; operatore professionale edile; operatore edile alle infrastrutture)

1	Adeguarsi alle norme sicurezza
a	Riconoscere le norme di riferimento
b	Aggiornarsi rispetto a nuove disposizioni
c	Riconoscere pericoli
d	Rendere sicuro il cantiere
2	Interpretare gli elaborati tecnici
a	Riconoscere la tipologia di elaborato tecnico
b	Riconoscere simbologia e scale di misura
3	Riconoscere qualità e quantità materiali
a	Calcolare il fabbisogno di materiale da costruzione
	a.1 Calcolare il fabbisogno di materiali
	a.2 Quantificare i materiali
b	Reperire i materiali di riferimento
	b.3 Scegliere materiali da costruzione
	b.4 Predisporre attrezzature e materiali
	b.5 Dosare i materiali
c	Manutenere attrezzi macchine e impianti
	c.1 Identificare i difetti
	c.2 Classificare i difetti
4	Gestire i tempi
a	Riconoscere le fasi di lavorazione
	a.1 Determinare dettaglio processo di lavorazione
	a.2 Descrivere i processi lavorativi
	a.3 Descrivere i cicli di lavorazione
	a.4 Descrive fasi lavorative
	a.5 Riconoscere le fasi di lavorazione
b	Programmare i cicli di lavorazione
	b.1 Programmare cicli di lavorazione in rapporto alla situazione
c	Valutare i tempi di ripresa del lavoro
5	Conoscere i procedimenti amministrativi
a	Conoscere disposizioni urbanistiche
b	Conoscere disposizioni giuridiche edifici sotto tutela
6	Mettere in opera cantiere
a	Programmare la messa in opera cantiere
b	Montare i ponteggi
	b.1 Costruire un ponteggio
	b.2 Installare ponteggi
c	Montare steccati, recinzioni di cantieri, tettoie e baracche
d	Realizzare andatoie e passerelle
e	Eseguire sbadacchiature, rinforzi e puntellamenti
7	Realizzare lavori in edilizia
a	Confezionare le malte
b	Realizzare la struttura portante
	b.1 Infrastrutturare un edificio
	b.2 Costruire le fondamenta
c	Realizzare murature

	c.1 Realizzare muratura a secco
	c.2 Partecipare all'assistenza muraria
	c.3 Effettuare muratura
	c.4 Edificare muri
d	Realizzare opere di finitura
e	Stendere gli intonaci
	e.1 Realizzare intonaci
	e.2 Predisporre intonaci
f	Tracciare e costruire scale
g	Eseguire lavori di manutenzione, riparazioni e restauro
	g.1 Pulire e trattare le superfici
	g.2 Ripristinare di manufatti
8	Eseguire misurazioni e controlli
a	Battere i piani
b	Scegliere strumenti
c	Interpretare i dati di uno strumento
	c.1 Leggere i dati di uno strumento
d	Livellare un elemento strutturale orizzontale
e	Piombare un elemento strutturale verticale
f	Valutare l'adeguatezza rispetto alla lavorazione
9	Valutare la qualità
a	Trasferire al vero gli elementi di progetto
b	Rispettare i parametri del progetto
c	Riconoscere l'esecuzione a regola d'arte

LM
14/1

9. Operatore del legno e dell'arredamento

(Operatore del legno e dell'arredamento; operatore alle lavorazioni di falegnameria)

1 Assistere il cliente

- a Rilevare le esigenze del cliente
 - a.1 Valutare le esigenze della clientela
 - a.2 Monitorare la soddisfazione della clientela
- b Informare la clientela
 - b.1 Rispondere alle richieste della clientela
 - b.2 Compilare preventivi per la realizzazione e la posa in opera
 - b.3 Compilare un preventivo
 - b.4 Comunicare / rendicontare gli interventi effettuati

2 Progettare manufatti in legno

- a Eseguire il rilievo quotato dal vero
- b Eseguire schizzi di semplici oggetti e strutture
 - b.1 Eseguire schizzi progettuali
- c Elaborare complessivi e particolari
 - c.1 Disegnare particolari costruttivi e decorativi in stile
 - c.2 Eseguire il disegno del mobile completo dei particolari

3 Organizzare lavorazioni e strumenti

- a Stilare la distinta dei materiali
- b Determinare quali strumenti utilizzare
- c Preparare i componenti
- d Montare gli utensili
- e Predisporre la macchina e/o strumenti appropriati alle lavorazioni
 - e.1 Affilare gli attrezzi
 - e.2 Differenziare le tecniche di lavorazione
 - e.3 Condurre la lavorazione alle macchine utensili

4 Costruire manufatti in legno

- a Riconoscere il legname
- b Assemblare i manufatti
 - b.1 Eseguire lavorazioni
- c Effettuare la messa in quadro
- d Rifinire il manufatto

5 Costruire arredamenti in legno e materiali affini

- a Eseguire il tracciamento al vero su compensato o su legno
 - a.1 Tracciare i materiali
- b Costruire arredamenti in legno e materiali affini
 - b.1 Costruire materiali per uso abitativo
- c Microfinire arredamenti in legno o materiali affini
 - c.1 Microfinire materiali per uso abitativo
- d Posare in opera di arredamenti in legno o materiali affini

6 Organizzare verniciatura

- a Determinare la tecnica di verniciatura appropriata
 - a.1 Predisporre il tipo di vernice
 - a.2 Applicare la vernice secondo tecnica
- b Determinare lo stato di finitura del legno
 - b.1 Prevedere la finitura a vernice asciutta
- c Rifinire la superficie
- d Lucidare il manufatto

[Handwritten signature]

	d.1 Predisporre gli interventi di lucidatura
7	Effettuare il controllo qualità
a	Prevedere il controllo delle lavorazioni
b	Verificare anomalie progettuali o esecutive
c	Correggere anomalie progettuali o esecutive
8	Adeguarsi alle norme di sicurezza
a	Adottare comportamenti di sicurezza e igiene
	a.1 Riconoscere le norme di riferimento
	a.2 Aggiornarsi rispetto a nuove disposizioni
b	Riconoscere i pericoli
c	Rendere sicuro il laboratorio

10. Operatore alla autoriparazione

(Manutentore riparatore autoveicoli; meccanico d'auto; operatore meccanico auto; meccanico riparatore veicoli a motore; meccanico autronico riparatore veicoli a motore; meccanico riparatore motoveicoli; operatore meccanico manutentore sistemi meccanici ed elettronici dell'autoveicolo; elettrauto autronico; elettrauto; addetto elettrauto; operatore carrozziere; riparatore di autoveicoli; operatore meccanico ed elettronico dell'autoveicolo; meccanico; operatore meccanico motorista)

1 Assistere il cliente

- a Rilevare le esigenze del cliente
 - a.1 Valutare le esigenze della clientela
 - a.2 Rilevare le esigenze del cliente
 - a.3 Monitorare la soddisfazione clientela
- b Informare la clientela
 - b.1 Rispondere alle richieste di informazione
 - b.2 Comunicare/rendicontare gli interventi effettuati

2 Programmare le attività dell'officina

- a Programmare le scadenze delle consegne
- b Programmare le fasi di lavorazione
- c Gestire i tempi delle lavorazioni

3 Effettuare diagnosi veicolo

- a Predisporre interventi controllo diagnosi manutenzione regolazione sostituzione sull'impianto accensione/iniezione motore a benzina
- b Interpretare istruzioni diverse case automobilistiche
 - b.1 Interpretare schemi elettrici di impianti elettrici/elettronici autoveicoli
 - b.2 Interpretare informazioni contenute nelle schede di lavorazione e nei manuali
 - b.3 Interpretare documenti tecnici (manuali d'uso e manutenzione)
 - b.4 Interpretare documenti tecnici
 - b.5 Interpretare disegni di complessivi e particolari meccanici
- c Diagnosticare anomalie autotelaio
- d Diagnosticare anomalie gruppo di propulsione
- e Diagnosticare anomalie impianto elettrico/elettronico dell'autoveicolo

4 Effettuare interventi manutenzione (periodica o straordinaria)

- a Effettuare manutenzione sul gruppo motopropulsore
 - a.1 Adottare tecniche riparazione sui gruppi motori di veicolo (montaggio sostituzione revisione)
 - a.2 Intervenire sul motore dell'autoveicolo
 - a.3 Eseguire interventi manutenzione motore
- b Effettuare manutenzione e riparazione organi direzione (sospensione trasmissione e frenatura)
 - b.1 Intervenire sull'assetto e sulla direzione dell'autoveicolo
 - b.2 Intervenire sul sistema frenante autoveicolo
 - b.3 Intervenire sugli organi di trasmissione autoveicolo
 - b.4 Eseguire interventi sostituzione sulle sospensioni autoveicolo
 - b.5 Eseguire interventi sostituzione sul sistema frenante
- c Intervenire sull'impianto elettrico-elettronico dell'autoveicolo
 - c.1 Eseguire misure e controlli su sistemi meccanici ed elettronici autoveicolo
 - c.2 Eseguire interventi manutenzione riparazione sostituzione sui organi elettrici autoveicolo

d	Effettuare interventi manutenzione straordinaria
	d.1 Eseguire interventi (controllo diagnosi manutenzione regolazione e sostituzione) impianto accensione/iniezione motore a benzina
	d.2 Effettuare interventi su motori benzina e gas
	d.3 Effettuare interventi su motori diesel
	d.4 Effettuare interventi sul gruppo motopropulsore
5	Effettuare controlli e revisioni
a	Utilizzare software applicativi per diagnosi ricerca guasti dati e schemi elettrici
	a.1 Utilizzare strumenti informatici per produzione di elaborati tipici
	a.2 Utilizzare strumentazioni autroniche per revisione impianti accensione e iniezione
	a.3 Usare strumenti di misura e utensili (registrazione e sostituzione)
	a.4 Applicare tecniche utilizzo linea controllo tecnica per collaudo (verifica sospensioni freni giochi)
b	Predisporre certificati conformità
c	Eseguire regolazione riparazione sostituzione per revisione periodica
	c.1 Realizzare interventi di riparazione (regolazione manutenzione sostituzione e collaudo) anomalie e guasti autoveicoli
	c.2 Eseguire tutte operazioni sostituzione controllo regolazione
	c.3 Eseguire interventi controllo e sostituzione parti sui gruppi e organi motore
	c.4 Eseguire interventi controllo diagnosi manutenzione regolazione sostituzione impianto elettrico motore diesel
	c.5 Eseguire controlli misurazioni interventi sostituzione organi e giunti della trasmissione
6	Utilizzare strumenti e materiali
a	Utilizzare tecnologie proprie dell'attività professionale
	a.1 Utilizzare tecnologie
	a.2 Utilizzare strumenti informatici
	a.3 Utilizzare componentistica del settore
b	Mantenere in efficienza le attrezzature
	b.1 Gestire le attrezzature
	b.2 Controllare gli strumenti
c	Scegliere materiali
	c.1 Orientarsi cataloghi tecnici
	c.2 Identificare materiali e apparecchiature idonee

18/11

11. Installatore e manutentore impianti termo-idraulici

(Montatore di impianti termoidraulici e di condizionamento, installatore e manutentore impianti di climatizzazione e ventilazione, montatore e manutentore di impianti termofluidici, operatore termoidraulico, operatore meccanico termoidraulico, operatore impiantista termoidraulico)

1 Impostare piani di installazione di impianti termoidraulici

a Comprendere le istruzioni del disegno

- a.1 Interpretare schemi di impianti
- a.2 Leggere un disegno tecnico
- a.3 Interpretare il disegno tecnico
- a.4 Interpretare documenti tecnici
- a.5 Identificare la simbologia grafica
- a.6 Comprendere le istruzioni del disegno

b Calcolare superfici e volumi

c Effettuare la verifica delle misure

d Realizzare grafici

- d.1 Realizzare grafici

e Pianificare lavoro

- e.1 Predisporre l'organizzazione del lavoro
- e.2 Pianificare lavoro
- e.3 Organizzare le fasi

f Modificare preventivi

2 Utilizzare strumenti e materiali

a Orientarsi cataloghi tecnici

- a.1 Orientarsi cataloghi tecnici

b Utilizzare componentistica del settore

- b.1 Utilizzare componentistica del settore

c Utilizzare strumenti informatici

- c.1 Utilizzare strumenti informatici

d Scegliere materiali

- d.1 Scegliere materiali
- d.2 Identificare materiali e apparecchiature idonee

e Utilizzare tecnologie proprie dell'attività professionale

- e.1 Utilizzare tecnologie proprie dell'attività professionale
- e.2 Utilizzare tecnologie

f Mantenere in efficienza le attrezzature

- f.1 Mantenere in efficienza le attrezzature
- f.2 Gestire le attrezzature
- f.3 Controllare gli strumenti

3 Effettuare la posa in opera di impianti

a Montare apparecchiature

- a.1 Realizzare brasature dolci e forti.
- a.2 Posizionare la caldaia murale
- a.3 Posizionare apparecchiature ed accessori
- a.4 Montare staffe, colonne verticali e orizzontali
- a.5 Montare le parti componenti i pluviali.
- a.6 Montare apparecchiature
- a.7 Installare reti di scarico
- a.8 Installare reti di distribuzione
- a.9 Installare le apparecchiature impianto di sollevamento e trasporto dell'acqua

	a.10 Installare i collettori e le pompe
	a.11 Installare componenti per il bruciatore
	a.12 Eseguire saldature
	a.13 Eseguire installazioni condotto da fumi
	a.14 Eseguire installazione split e unità motocondensante ed evaporante.
	a.15 Eseguire il montaggio bagno e/o cucina
	a.16 Costruire manufatti in lamiera
	a.17 Assemblare termocorvettori e radiatori.
	a.18 Assemblare l'anello di distribuzione
	a.19 Assemblare ceramiche, rubinetterie, sifoname e pilette.
b	Effettuare i collegamenti impianto
	b.1 Realizzare giunzioni smontabili e non smontabili
	b.2 Montare tubi
	b.3 Effettuare i collegamenti impianto
c	Rispettare tempi e metodi
4	Collaudare impianti e apparecchiature
5	Manutenere impianti e apparecchiature
a	Riconoscere impianti
	a.1 Riconoscere impianti termoidraulici e di condizionamento
	a.2 Riconoscere impianti
b	Diagnosticare anomalie
	b.1 Ricercare l'anomalia funzionale
	b.2 Realizzare controllo anomalie
	b.3 Individuare le anomalie funzionali
	b.4 Diagnosticare anomalie
c	Effettuare interventi di ripristino funzionale
	c.1 Effettuare interventi di ripristino funzionale
d	Individuare la collocazione di un impianto esistente
	d.1 Riconoscere elementi edificio
	d.2 Individuare la collocazione di un impianto esistente

12. Installatore e manutentore impianti elettrici

(Elettricista, montatore manutentore impianti elettrici civili/industriali, installatore manutentore impianti elettrici civili e industriali installatore e manutentore impianti elettrici ed elettronici, elettricista specializzato in domotica, addetto elettrico elettronico, addetto elettrico industriale, operatore elettrico)

1 Produrre elaborati tecnici

a Interpretare il disegno di impianti

- a.1 Leggere il progetto dell'impianto
- a.2 Leggere, interpreta ed esegue disegni elettrici, topografici e planimetrici anche con ausilio di strumenti informatici
- a.3 Interpretare specifiche tecniche
- a.4 Interpretare schemi e lay-out relativi a impianti automatizzati
- a.5 Interpretare il disegno elettrico
- a.6 Interpretare il disegno del progetto
- a.7 Comprendere dati/simboli e istruzioni nei manuali tecnici
- a.8 Compilare modulistica tecnica e legislativa riferita agli impianti

b Applicare la legislazione vigente in campo elettrico

- b.1 Utilizzare documenti tecnici
- b.2 Utilizzare documenti tecnici
- b.3 Gestire la documentazione tecnica

2 Utilizzare attrezzature e strumenti

a Utilizzare gli strumenti informatici

- a.1 Utilizzare software
- a.2 Utilizzare il PLC
- a.3 Utilizzare gli strumenti informatici
- a.4 Realizzare automatismi di movimentazione in linguaggio Ladder
- a.5 Distinguere le potenzialità dei software specifici del settore

b Predisporre materiali, attrezzi e strumenti

- b.1 Scegliere materiali in funzione della normativa vigente
- b.2 Predisporre materiali, attrezzi e strumenti
- b.3 Individuare materiali e strumenti per le operazioni di assemblaggio

c Riconoscere tipologie di comando e controllo

- c.1 Riconoscere tipologie di comando e controllo

3 Realizzare gli impianti

a Installare dispositivi di comando e controllo

- a.1 Installare dispositivi di comando e controllo

b Realizzare impianti elettropneumatici

- b.1 Realizzare impianti elettropneumatici

c Effettuare la cablatura

- c.1 Realizza impianti di controllo e automazione con logica cablata
- c.2 Posare i cavi elettrici nelle canalizzazioni
- c.3 Eseguire cablaggio e messa in opera dei quadri
- c.4 Effettuare la cablatura

d Applicare le tecniche di assemblaggio

- d.1 Montare configurazioni di base di circuiti elettronici
- d.2 Applicare le tecniche di assemblaggio
- d.3 Adottare le istruzioni per l'assemblaggio e l'installazione

e Realizzare il ciclo di lavoro

- e.1 Riconoscere le fasi di lavoro
- e.2 Realizzare il ciclo di lavoro
- e.3 Interpretare le tecniche di funzionalità dei quadri elettrici e ciclo di lavorazione

f	Distinguere il funzionamento di ogni elemento dell'impianto f.1 Distinguere il funzionamento di ogni elemento dell'impianto
g	Installare impianti elettrici
h	Montare circuiti elettronici
i	Effettuare assemblaggio PC e rete i.1 Eseguire installazioni di periferiche i.2 Eseguire assemblaggi di periferiche i.3 Effettuare assemblaggio PC e rete
l	Effettuare assemblaggi di circuiti l.1 Installare impianti l.2 Eseguire montaggi di circuiti l.3 Effettuare assemblaggi di circuiti
m	Distinguere calcolatori elettronici m.1 Distinguere calcolatori elettronici
4	Eseguire messa a punto impianti
a	Effettuare dimensionamento dell'impianto a.1 Tradurre esigenze di funzionalità in adattamenti a.2 Tradurre caratteristiche ed esigenze d'impianto in una valutazione dei processi a.3 Relativizzare gli algoritmi risolutivi in funzione delle specifiche progettuali a.4 Effettuare dimensionamento dell'impianto a.5 Correlare la componentistica in funzione delle caratteristiche tecniche e normative dell'impianto a.6 Contestualizzare soluzioni progettuali a.7 Caratterizzare lo studio teorico del progetto in relazione alle soluzioni tecniche innovative
5	Effettuare il collaudo
a	Utilizzare gli strumenti di misura a.1 Utilizza gli strumenti di misura a.2 Svolgere misure con l'oscilloscopio a.3 Svolgere misure con il multimetro digitale a.4 Eseguire rilievo curve con l'uso dell'oscilloscopio a.5 Eseguire misure con tester a.6 Effettuare verifica misure di corrente e tensione a.7 Effettua la misura dei principali parametri elettrici
b	Interpretare le risposte degli strumenti per interventi b.1 Interpretare le risposte degli strumenti per interventi
6	Eseguire manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
a	Ricerca e ripristinare anomalie dell'impianto a.1 Ripristinare le anomalie a.2 Ricerca e ripristinare anomalie dell'impianto a.3 Ricerca eventuali anomalie a.4 Recuperare anomalie a.5 Intervenire per la gestione anomalie a.6 Identificare interventi e strumenti per la risoluzione di anomalie a.7 Effettuare riparazione anomalie a.8 Diagnosticare i guasti a.9 Adottare tecniche di intervento e/o sostituzione ripristinando gli standard di sicurezza a.10 Abbinare le azioni idonee al recupero delle anomalie
b	Effettuare tarature per regolarne il funzionamento b.1 Effettuare tarature per regolare il funzionamento b.2 Effettuare controllo della funzionalità dell'impianto b.3 Collabora nella messa a punto degli impianti elettrici

27/11

13. Operatore meccanico di sistemi

(Operatore saldo carpentiere, addetto alla saldatura, operatore di saldocarpenzeria, Operatore meccanico (addetto) macchine utensili), operatore addetto macchine utensili per la lavorazione di marmi e graniti, operatore nel campo della meccanica, meccanico attrezzista procedure CAD/CAM, operatore montatore carpenteria metallica, operatore alle lavorazioni di carpenteria metallica, carpentiere saldatore, elettromeccanico specializzato in domotica, manutentore sistemi elettromeccanici, addetto al montaggio e alla manutenzione di sistemi e attrezzature meccaniche, saldatore)

1 Effettuare controlli e misurazioni

- a Individuare le caratteristiche dei materiali
 - a.1 Adeguare la scelta dei materiali alle tecniche di lavorazione
- b Controllare strumenti misura e utensili (registrazione o sostituzione)
 - b.1 Applicare modalità di controllo utensili presettati
- c Identificare anomalie e non conformità di materiali grezzi e semilavorati
- d Utilizzare strumenti di misura e/o di controllo
 - d.1 Utilizzare strumentazione di misura dei pezzi lavorati
 - d.2 Scegliere strumenti di misura e attrezzature controllo
 - d.3 Utilizzare gli strumenti di misura
 - d.4 Usare strumenti di misura e utensili
 - d.5 Regolare utilizzo strumenti/utensili meccanici
 - d.6 Utilizzare strumenti misura e utensili richiesti dalle lavorazioni (registrazione o sostituzione)
 - d.7 Utilizzare strumenti misura e utensili (registrazione o sostituzione)
- e Valutare conformità dei pezzi lavorati
 - e.1 Valutare correttezza del processo lavorazione del pezzo meccanico
 - e.2 Collaudare il manufatto
- f Valutare fasi di lavoro

2 Eseguire lavorazioni al banco (tracciatura foratura maschiatura taglio)

- a Eseguire lavorazioni su M. U.
 - a.1 Eseguire lavorazioni su macchine utensili tradizionali trapano tornio fresatrice (spianatura fresatura)
 - a.2 Eseguire lavorazioni sulle macchine utensili tradizionali (tornio trapano fresatrice rettificata)
 - a.3 Eseguire le lavorazioni di sviluppo dei solidi
 - a.4 Individuare strumentazione da applicare macchine utensili
 - a.5 Produrre con fresatrice (tradizionale e CN)
 - a.6 Produrre con tornio (tradizionale e CN)
 - a.7 Applicare principali tecniche di lavorazione meccanica
 - a.8 Assemblare al banco
 - a.9 Produrre particolari meccanici alle macchine utensili
 - a.10 Aggiustare al banco
 - a.11 Eseguire lavorazione di rettificata
 - a.12 Eseguire trattamento termico
- b Costruire particolari o complessivi meccanici utilizzando fresatrici tradizionali
- c Costruire particolari o complessivi meccanici utilizzando torni tradizionali
- d Eseguire operazioni a bordo macchina
- e Interpretare documenti tecnici
 - e.1 Utilizzare la documentazione tecnica
 - e.2 Interpretare disegni costruttivi per esecuzione lavorazioni su macchine utensili tradizionali e a CNC
- f Attrezzare macchina
 - f.1 Utilizzare procedure impostazione dei parametri macchina o programma a CN per lavorazioni

3	Eseguire lavorazioni su lamiera
a	Eseguire riporti e metallizzazione a spruzzo
b	Eseguire saldature
c	Eseguire taglio dei metalli
d	Realizzare prodotti in lamiera
e	Costruire serramenti
f	Eseguire cementazione e tempra
g	Eseguire costruzione in lamiera
h	Eseguire trattamento superficiale protettivo
4	Manutenere attrezzature e macchine utensili
a	Adottare modalità di mantenimento in efficienza macchine utensili
b	Riconoscere stato di funzionamento macchine utensili e attrezzature
c	Individuare interventi correttivi nell'area di lavoro
d	Identificare livello di usura e idoneità residua utensili

14. Montatore meccanico di sistemi

(Operatore mecatronico, operatore macchine utensili a controllo numerico, operatore alle macchine a controllo numerico, conduttore di macchine utensili automatiche a controllo numerico, addetto elettromeccanico elettronico, operatore automazione industriale)

1 Eseguire la preparazione della macchina

- a Interpretare le informazioni contenute nel ciclo di lavorazione
 - a.1 Individuare le caratteristiche dei materiali
 - a.2 Individuare caratteristiche materiali utilizzati nell'industria meccanica e processi tecnologici
- b Identificare attrezzature e strumenti per montaggio assemblaggio gruppi sottogruppi particolari meccanici (impianti oleodinamici elettropneumatici)
- c Individuare anomalie attrezzature e strumenti montaggio
 - c.1 Adottare modalità di messa in efficienza attrezzature e strumenti per montaggio assemblaggio
 - c.2 Scegliere le procedure esecutive e i parametri
 - c.3 Scegliere procedure esecutive e parametri caratteristici

2 Montare pezzi meccanici

- a Comprendere disegno gruppi sottogruppi particolari meccanici (impianti oleodinamici ed elettropneumatici)
 - a.1 Interpretare disegni costruttivi
- b Applicare tecniche montaggio assemblaggio gruppi sottogruppi particolari (impianti oleodinamici ed elettropneumatici)
 - b.1 Applicare cicli montaggio e distinte base gruppi sottogruppi e particolari meccanici
- c Valutare disponibilità e conformità pezzi a distinta base
- d Eseguire la gestione delle variazioni
 - d.1 Individuare interventi per esecuzione operazioni adattamento in opera

3 Adeguare particolari gruppi meccanici

- a Identificare particolari gruppi meccanici che richiedono adattamento in opera
- b Valutare necessità adattamenti in opera attrezzi lavoro
- c Applicare tecniche adattamento in opera
 - c.1 Applicare principali tecniche di lavorazione meccanica
 - c.2 Realizzare semplici manufatti
 - c.3 Realizzare particolari meccanici
 - c.4 Aggiustare al banco

4 Valutare funzionamento attrezzature e strumenti montaggio assemblaggio

- a Utilizzare strumenti di misura e/o di controllo
 - a.1 Utilizzare strumenti di misura
- b Valutare conformità efficienza assemblato
 - b.1 Individuare difetti funzionamento prodotti montati assemblati
- c Applicare tecniche collaudo prodotti montati assemblati

Decreto Ministeriale 20 dicembre 2006

Prot. n. 2868/FE

Recepimento Accordo 5 ottobre 2006 in Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli "Standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico professionali", in attuazione dell'Accordo quadro in Conferenza unificata 19 giugno 2003

Il Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

VISTO il D.lgs 17 ottobre 2005, n. 226 - articolo 28 – comma 1;

VISTA la legge 12 luglio 2006, n. 228 – art. 1 – comma 8;

VISTO l'Accordo quadro sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003;

VISTO l'Accordo sancito in Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 ottobre 2006;

DECRETA

L'Accordo sancito in Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 ottobre 2006 di cui all'oggetto e i relativi allegati 1 e 2, che fanno parte integrante del presente decreto, si applicano ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale che si realizzano in attuazione dell'Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003, durante la fase transitoria prevista dal Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, art. 28 – comma 1.

p. Il Ministro della Pubblica Istruzione
il Vice Ministro
Mariangela Bastico
f.to Mariangela Bastico

p. Il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale
il Sottosegretario di Stato
- Antonio Montagnino -
f.to Antonio Montagnino

ESTRATTO

Commi

622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai *curricula* relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti *curricula*, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.

623. Nella provincia autonoma di Bolzano, considerato il suo particolare sistema della formazione professionale, l'ultimo anno dell'obbligo scolastico di cui al precedente comma può essere speso anche nelle scuole professionali provinciali in abbinamento con adeguate forme di apprendistato.

624. Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 622, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi. Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

628. La gratuità parziale dei libri di testo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si applica anche per il primo e per il secondo anno dell'istruzione secondaria superiore e si applica, altresì, limitatamente all'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.

634. Per gli interventi previsti dai commi da 622 a 633, con esclusione del comma 625, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione sono disposte, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le variazioni di bilancio per l'assegnazione delle risorse agli interventi previsti dai commi da 622 a 633.

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

D.D. 15/CONT/II/2007

VISTA la legge n. 845 del 21 dicembre 1978 recante "legge quadro in materia di formazione professionale";

VISTA la legge n. 236 del 19 luglio 1993 recante "interventi urgenti a favore dell'occupazione";

VISTA la legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante "norme in materia di promozione dell'occupazione";

VISTA la legge n. 144 del 17 maggio 1999 recante "misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", ed in particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attività formative;

VISTA la legge n. 53 del 28 marzo 2003 recante "delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

VISTA la legge n. 266 del 23 dicembre 2005 recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2006)";

VISTO Il decreto legislativo n. 76 del 15 aprile 2005 recante "definizione delle norme generali sul diritto - dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005 recante "definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO l'accordo in materia di obbligo di frequenza delle attività formative espresso dalla Conferenza Unificata ex art. 8 Dlgs.281/97, nella seduta del 2 marzo 2000;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 12 luglio 2000, art. 9 sulle modalità di finanziamento delle attività formative fino al diciottesimo anno di età;

VISTO l'accordo siglato in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003 per l'esercizio del diritto dovere di istruzione e formazione;

VISTO il D.D. n. 123/CONT/II/2006 del 27 dicembre 2006 recante l'impegno finanziario delle risorse dell'anno 2006 per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 68 della Legge n. 144/99;

TENUTO CONTO della proposta concordata nella seduta del 25 gennaio 2007 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome comunicata con nota n. 346/A4istr/A5lav del 29 gennaio 2007;

ACQUISITA l'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione del 21 febbraio 2007 prot. 269/FE;

PREMESSO tutto quanto sopra,

DECRETA

Articolo 1

1. Il comma 1 dell'art. 1 del D.D. n. 123/CONT/II/2006 del 27 dicembre 2006 è modificato nel seguente modo.

Le risorse dell'annualità 2006 destinate al finanziamento delle iniziative per l'esercizio del diritto dovere all'istruzione e alla formazione, pari a € 203.409.570,00 a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, sono ripartite fra le Regioni e le Province Autonome di Bolzano e Trento secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata:

Regioni	Ripartizione delle risorse in €
Piemonte	15.534.932
Valle d'Aosta	379.941
Liguria	3.067.524
Lombardia	39.626.895
Provincia Autonoma di Bolzano	5.285.243
Provincia Autonoma di Trento	3.836.950
Veneto	19.882.235
Friuli Venezia Giulia	3.398.291
Emilia Romagna	8.169.645
Toscana	7.332.963
Umbria	1.468.360
Marche	1.544.502
Lazio	9.558.754
Abruzzo	3.393.467
Molise	845.334
Campania	25.442.009
Puglia	15.496.838
Basilicata	1.024.657
Calabria	7.537.504
Sicilia	23.205.397
Sardegna	7.378.129
TOTALE	203.409.570

2. Può essere riservata una quota fino al 10% delle risorse assegnate per le azioni di sistema collegate all'attuazione del diritto dovere all'istruzione e alla formazione non coperte da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria.

Articolo 2

1. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella indicata all'Articolo 1 del presente Decreto, a seguito di richiesta formale da parte delle Regioni e delle Province Autonome e di comunicazione di avvenuto impegno delle predette risorse con atti giuridicamente vincolanti.

2. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività per l'attuazione del diritto dovere all'istruzione e alla formazione ciascuna Regione e Provincia Autonoma predispone un rapporto annuale di attuazione finanziario (impegni – pagamenti), fisico e procedurale, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in collaborazione con l'ISFOL, da inviare allo stesso Ministero entro il 31 luglio di ogni anno. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con la collaborazione dell'ISFOL, entro il 30 novembre successivo, elabora un documento di monitoraggio sulla base dei rapporti realizzati dalle Regioni e Province Autonome.

3. Qualora entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale non venga dichiarato impegnato dagli Assessorati competenti l'intero ammontare delle risorse assegnate con atti amministrativi giuridicamente vincolanti, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale procede alla revoca delle risorse non impegnate. Tali risorse sono ridistribuite secondo un criterio di proporzionalità tra le Amministrazioni Regionali e Province Autonome che hanno erogato a favore dei beneficiari almeno il 50% delle risorse di cui alla tabella indicata all'art.1 del decreto di cui trattasi e che abbiano regolarmente inviato i rapporti di monitoraggio così come previsto al precedente comma 2.

2 MAR. 2007

FIRMATO

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Vera Marincioni

LEGGE del 2 aprile 2007, n. 40

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.

Gazzetta ufficiale del 2/4/2007, n. 77- Supplemento Ordinario n. 91

Estratto: Art. 13, cc.1-8 ter

Articolo 13.

(Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica)

1. Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. Nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6 sono soppresse le parole: "economico," e "tecnologico", e il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. I percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi". Nel medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'articolo 2 e gli articoli 6 e 10.

1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui al comma 1 sono riordinati e potenziati come istituti tecnici e professionali, appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale, con la formazione professionale, con l'università e la ricerca e con gli enti locali.

1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1-bis, con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006,

n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività laboratoriali, di stage e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.

1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono adottati entro il 31 luglio 2008. Conseguentemente, all'articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, le parole: "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009," sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010,".

1-quinquies. Sono adottate apposite linee guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale.

1-sexies. All'attuazione dei commi da 1-bis a 1-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni, possono essere costituiti, in ambito provinciale o sub-provinciale, "poli tecnico-professionali" tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture della formazione professionale accreditate ai sensi dell'articolo 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate "istituti tecnici superiori" nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I "poli" sono costituiti sulla base della programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono alla loro realizzazione in relazione alla partecipazione delle strutture formative di competenza regionale. I "poli", di natura consortile, sono costituiti secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri organi da definire nelle relative convenzioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai loro statuti e alle relative norme di attuazione.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) è aggiunta la seguente: "i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";

b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente: "o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";

c) all'articolo 147, comma 1, le parole: "e i-quater)" sono sostituite dalle seguenti: ", i-quater) e i-octies)".

4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:

a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione delle somme da vincolare su ciascuna delle predette contabilità speciali ai fini del relativo versamento;

b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce, dopo due anni di applicazione, alle competenti Commissioni parlamentari sull'andamento delle erogazioni liberali di cui al comma 3.

7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico. I dati concernenti le erogazioni liberali di cui al comma 3, e in particolare quelli concernenti la persona fisica o giuridica che le ha effettuate, sono dati personali agli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2007.

8-bis. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dell'articolo 1 dopo le parole: "costituito dal sistema" sono aggiunte le seguenti: "dell'istruzione secondaria superiore" e conseguentemente le parole: "dei licei" sono soppresse; al medesimo comma, le parole: "Esso è il secondo grado in cui" sono sostituite dalle seguenti: "Assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo";

b) all'articolo 2, comma 3, i riferimenti agli allegati C/3 e C/8 sono soppresi;

c) all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, sono soppresi i riferimenti agli articoli 6 e 10;

d) all'allegato B le parole da: "Liceo economico" fino a: "i fenomeni economici e sociali" e da: "Liceo tecnologico" fino alla fine sono soppresse.

8-ter. Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali.

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 2007, n. 41

Ministero della Pubblica Istruzione Dipartimento per l'Istruzione

VISTO il D.M. 24 aprile 1992 concernente "Programmi ed orari di insegnamento per i corsi di qualifica degli istituti professionali di Stato;

VISTA la legge n. 59 del 15 marzo 1997 ed in particolare l'art. 21 che disciplina l'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.M. 30 luglio 1997, prot. 11971, con il quale è stato autorizzato il funzionamento in via sperimentale di prime classi di biennio in alcuni istituti professionali che hanno fatto richiesta di adottare i relativi piani di studio;

VISTO il D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.I. n. 234 del 26 giugno 2000 che, nel regolamentare l'art. 8 del D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999, stabilisce che, in prima applicazione delle disposizioni ivi contenute, i curricoli delle istituzioni scolastiche sono costituiti dagli ordinamenti e relative sperimentazioni funzionanti nell'a.s. 1999/2000;

VISTO l'art. 1, comma 605 lett. f) della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che autorizza il Ministro della Pubblica Istruzione ad emanare un apposito provvedimento finalizzato al miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'a.s. 2007/08, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio;

VISTO l'art. 1, comma 622 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 relativo all'innalzamento dell'obbligo di istruzione fino a sedici anni;

VISTO l'art. 13, della legge 2 aprile 2007, n. 40, che riconduce nell'ambito del sistema dell'istruzione secondaria superiore gli istituti professionali di cui all'art. 191, comma 2 del D.L.vo 297/94 e prevede la ridefinizione e il potenziamento del sistema di istruzione tecnica e professionale.

VISTO il D.M. n. 47 del 13 giugno 2006 che applica agli ordinamenti vigenti la quota del 20% dei curricoli rimessa all'autonomia delle istituzioni scolastiche;

ACQUISITO il parere del C.N.P.I. espresso nell'adunanza del 3 maggio 2007;

CONSIDERATO che la transitorietà dell'intervento, in attesa della riforma complessiva del sistema dell'Istruzione Tecnica e dell'Istruzione Professionale e l'urgenza di dare attuazione alla citata norma della legge finanziaria 2007 non consentono l'attivazione di complesse procedure per la definizione di un nuovo ordinamento;

CONSIDERATO, pertanto, di dover fare riferimento all'ordinamento attualmente vigente per l'Istruzione Professionale di cui al D.M. 24/4/1992;

CONSIDERATO che l'attuale carico orario di lezione di 40 ore settimanali, previsto dal D.M. 24/4/1992, risulta, con particolare riguardo alla fascia d'età degli alunni, eccessivamente gravoso e costituisce un ostacolo al raggiungimento del successo formativo, determinando abbandoni e dispersioni scolastiche rilevanti;

CONSIDERATO che l'area di approfondimento, introdotta per consentire una maggiore flessibilità del curricolo in relazione alle esigenze dell'utenza degli istituti professionali, trova allo stato rispondenza negli strumenti previsti dalla normativa regolante l'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;

Decreta

Art. 1

A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, gli Istituti Professionali, con riguardo alle classi prime e con prosecuzione, nell'anno scolastico successivo, nelle classi seconde, continuano ad applicare i piani di studio di cui al D.M. 24 aprile 1992 con le modalità indicate nel successivo art. 2.

Art. 2

A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, l'orario settimanale delle lezioni previsto dal D.M. 24 aprile 1992, è fissato in 36 ore risultanti dalla somma di quelle dell'area comune e di quelle dell'area di indirizzo.

Le istituzioni scolastiche realizzeranno le finalità e gli obiettivi propri dell'area di approfondimento mediante gli strumenti offerti dall'autonomia, nei limiti del 20% di cui al D.M. 13 giugno 2006, n. 47, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio, nel rispetto delle competenze istituzionali delle regioni.

Tenuto conto della nuova prospettiva delineata dalla legge n. 40/2007, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, potranno promuovere la valorizzazione delle attività laboratoriali anche mediante una migliore organizzazione delle ore di presenze dei vari docenti.

La consistenza dell'organico delle classi prime, con estensione alle classi seconde dall'anno scolastico 2008/2009, degli istituti professionali è determinata con riferimento all'area comune e all'area di indirizzo, il cui orario complessivo è pari a 36 ore settimanali, cui debbono aggiungersi le eventuali ore di presenza previste dal quadro orario di ciascun indirizzo.

Art. 3

Per gli istituti che già adottano i piani di studio e i quadri orario di cui al citato D.M. 30/7/1997, prot. n. 11971, la consistenza dell'organico delle classi prime, con estensione alle classi seconde dall'anno scolastico 2008/2009, è determinata come indicato al comma 4 del precedente art. 2.

L'organizzazione dei percorsi didattici deve privilegiare gli aspetti disciplinari attinenti alle competenze professionali ed alle attività laboratoriali.

Art. 4

I corsi avviati prima dell'attuazione dell'art. 13 della legge n. 40/2007 mantengono l'attuale struttura ordinamentale fino alla conclusione del quinquennio. Fino all'attuazione del quadro normativo di riforma del sistema dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale, rimangono fermi gli attuali decreti costitutivi delle cattedre e i criteri di composizione dei posti orario dell'istruzione professionale.

Il personale docente coinvolto dalla riduzione dell'orario di cattedra per effetto di quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, completerà l'orario di servizio con ore di insegnamento della stessa classe di concorso, comunque disponibili nella scuola di titolarità.

Qualora le ore non risultassero sufficienti ai fini del completamento, i docenti potranno essere impegnati nella stessa scuola in compiti di istituto, nonché in iniziative finalizzate all'arricchimento dell'offerta formativa, fermo restando l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie, secondo le modalità previste dal C.C.N.I. sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, nonché nel relativo contratto d'istituto.

IL MINISTRO
Fioroni

**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DECRETO 22 Agosto 2007, n. 139
Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai
sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.**

GU n. 202 del 31-8-2007

Visto l'articolo 34 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 622, 623 e 624;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, articolo 13, comma 3 e articolo 14, comma 2;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 12, comma 5;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazione, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 1-ter;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47;

Visto l'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003;

Visto l'accordo in sede di Conferenza Stato regioni province autonome di Trento e Bolzano 15 gennaio 2004;

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 26 giugno 2007;

Ritenuto necessario ed urgente dare attuazione all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006, a partire dall'anno scolastico 2007/2008 con la definizione, in via sperimentale, dei saperi e delle competenze previsti dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e che le relative indicazioni, in prima attuazione, si applicano negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009;

Considerato quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 624, le indicazioni relative a tali saperi e competenze riguardano anche i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003;

Considerata la necessita' di verificare e valutare la sperimentazione dei predetti saperi e competenze per una loro definitiva applicazione attraverso un organico coinvolgimento delle istituzioni scolastiche nella loro autonomia;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 23 luglio 2007;

Considerato che il testo del provvedimento tiene conto delle osservazioni formulate nel citato parere del Consiglio di Stato, ritenendo comunque opportuno richiamare, in modo coordinato, il quadro normativo derivante dalle innovazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, rispetto alla norme previgenti in materia di diritto/dovere all'istruzione ed alla formazione;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e il relativo nulla osta del Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri reso in data 20 agosto 2007;

Adotta

il seguente regolamento relativo all'obbligo di istruzione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622:

Art. 1.

Adempimento dell'obbligo di istruzione

1. L'istruzione obbligatoria e' impartita per almeno dieci anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in prima attuazione, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 anche con riferimento ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del richiamato articolo.

2. L'adempimento dell'obbligo di istruzione e' finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta', con il conseguimento dei quali si assolve il diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

3. L'obbligo di istruzione di cui al presente articolo decorre a partire dall'anno scolastico 2007/2008 per coloro che hanno conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo nell'anno scolastico 2006/2007.

4. Ai fini di cui al comma 1, sono fatte salve le particolari disposizioni previste per la provincia di Bolzano dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 623.

Art. 2.

Acquisizione di saperi e competenze

1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, i saperi e le competenze, articolati in conoscenze e abilita', con l'indicazione degli assi culturali di riferimento, sono descritti nell'allegato documento tecnico, che fa parte integrante del presente regolamento e si applicano secondo le modalita' ivi previste.

2. I saperi e le competenze di cui al comma 1 assicurano l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identita' dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio. Per il loro recepimento nei curricula dei primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore di ordine classico, scientifico, magistrale, tecnico, professionale e artistico previsti dai vigenti ordinamenti, le istituzioni scolastiche possono avvalersi degli strumenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con particolare riferimento all'articolo 4, comma 2, nonche' dell'utilizzazione della quota di flessibilita' oraria del 20% ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47.

3. Le modalita' di attuazione delle indicazioni relative ai saperi e alle competenze di cui al comma 1 nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 624, sono stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata ivi prevista, anche ai fini della ripartizione delle risorse statali destinate ai predetti percorsi.

Art. 3.

Interventi a sostegno dell'adempimento dell'obbligo di istruzione

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte degli alunni diversamente abili, si fa riferimento al piano educativo individualizzato nella progettazione delle attività didattiche educative.
2. Per coloro che non hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo e che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e' prevista la possibilità di conseguire tale titolo anche nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 632.
3. Per l'anno scolastico 2007/2008 e, comunque sino alla completa attuazione di quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 632, gli interventi di cui al comma 2 possono essere realizzati presso i Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti.

Art. 4.

Certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione

1. La certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui al presente regolamento e' rilasciata a domanda.

Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e' rilasciata d'ufficio.

2. Nelle linee guida di cui all'articolo 5 sono contenute indicazioni in merito ai criteri generali per la certificazione dei saperi e delle competenze di cui all'articolo 2, comma 1, ai fini dei passaggi a percorsi di diverso ordine, indirizzo e tipologia nonché per il riconoscimento dei crediti formativi, anche come strumento per facilitare la permanenza, nei percorsi di istruzione e formazione.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono adottati modelli di certificazione dei saperi e delle competenze di cui all'articolo 2, comma 1, acquisite dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Art. 5.

Linee guida

1. Con apposite linee guida, adottate dal Ministro della pubblica istruzione, sono indicate le misure per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, la formazione dei docenti, il sostegno, il monitoraggio, la valutazione e la certificazione dei percorsi in relazione all'attuazione sperimentale delle indicazioni di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Per la realizzazione delle misure di cui al comma 1, il Ministero della pubblica istruzione si avvale della assistenza dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e, con riferimento ai percorsi di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 624, anche dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 28, comma 2.

Art. 6.

Disposizione finale

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 agosto 2007

Il Ministro: Fioroni

Visto, il Guardasigilli: Mastella

DOCUMENTO TECNICO

Il contesto e il metodo

Con la Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, l'Unione europea ha invitato gli Stati membri a sviluppare, nell'ambito delle loro politiche educative, strategie per assicurare che:

- l'istruzione e la formazione iniziali offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le competenze chiave a un livello tale che li preparino alla vita adulta e costituiscano la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come pure per la vita lavorativa;
- si tenga debitamente conto di quei giovani che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità;
- gli adulti siano in grado di sviluppare e aggiornare le loro competenze chiave in tutto il corso della vita, con un'attenzione particolare per i gruppi di destinatari riconosciuti prioritari nel contesto nazionale, regionale e/o locale.

Le competenze chiave indicate dalla Raccomandazione sono le seguenti: comunicazione nella madre lingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica, competenze di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale.

In questo contesto, l'articolo 1, comma 622, della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che:

- l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;
- l'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore.

L'elevamento dell'obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale.

L'elevamento dell'obbligo di istruzione offre anche strumenti per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e formativa, che rappresenta uno dei problemi ancora presente drammaticamente nel nostro Paese, soprattutto per i giovani di 14/ 18 anni.

I saperi e le competenze per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione sono riferiti ai quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale), contenuti nell'allegato 1). Essi costituiscono "il tessuto" per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all'acquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa.

I saperi sono articolati in *abilità/capacità e conoscenze, con riferimento al* sistema di descrizione previsto per l'adozione del Quadro europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF)¹. La competenza digitale, contenuta nell'asse dei linguaggi, è comune a tutti gli assi, sia per favorire l'accesso ai saperi sia per rafforzare le potenzialità espressive individuali.

Le competenze chiave proposte nell'allegato 2) sono il risultato che si può conseguire - all'interno di un unico processo di insegnamento /apprendimento - attraverso la reciproca integrazione e interdipendenza tra i saperi e le competenze contenuti negli assi culturali.

L'integrazione tra gli assi culturali rappresenta uno strumento per l'innovazione metodologica e didattica; offre la possibilità alle istituzioni scolastiche, anche attraverso la quota di flessibilità del 20%, di progettare percorsi di apprendimento coerenti con le aspirazioni dei giovani e del loro diritto ad un orientamento consapevole, per una partecipazione efficace e costruttiva alla vita sociale e professionale.

L'obbligo di istruzione si caratterizza, dunque, per la congruenza dei saperi e delle competenze acquisite, che assicurano l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio.

L'accesso ai saperi fondamentali è reso possibile e facilitato da atteggiamenti positivi verso l'apprendimento. La motivazione, la curiosità, l'attitudine alla collaborazione sono gli aspetti comportamentali che integrano le conoscenze, valorizzano gli stili cognitivi individuali per la piena realizzazione della persona, facilitano la possibilità di conoscere le proprie attitudini e potenzialità anche in funzione orientativa. A riguardo, possono offrire contributi molto importanti - con riferimento a tutti gli assi culturali - metodologie didattiche capaci di valorizzare l'attività di laboratorio e l'apprendimento centrato sull'esperienza.

L'obbligo di istruzione si realizza, a partire dall'anno scolastico 2007-2008, in una prima fase di attuazione, che assume carattere di generale sperimentazione. In questo modo può svilupparsi un progressivo e condiviso processo di innovazione, che prevede il coinvolgimento attivo delle istituzioni scolastiche e delle autonomie territoriali.

A questo fine, l'innovazione è accompagnata da linee guida e dalla predisposizione di un piano d'intervento, sostenuto dall'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica e dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione.

Il metodo che si intende seguire ha lo scopo di promuovere la partecipazione delle istituzioni educative e formative autonome, nella loro progettualità e nel loro rapporto con le comunità locali, in un'ampia fase di attuazione nella quale l'innovazione si può affermare e consolidare attraverso la metodologia della ricerca/azione.

La promozione di un dibattito culturale ampio e articolato, la ricognizione e la diffusione di positive esperienze già avviate dalle istituzioni scolastiche in questo ambito, la sperimentazione di modelli di certificazione delle competenze corrispondenti a percorsi di apprendimento largamente condivisi, il costante monitoraggio delle innovazioni realizzate e la loro valutazione di sistema potranno consentire la piena messa a regime dell'obbligo di istruzione nel quadro della riforma del primo e secondo ciclo.

* * *

⁽¹⁾ Si fa riferimento alla proposta di Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006. Il Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli contiene le seguenti definizioni:

- *"Conoscenze": indicano il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.*
- *"Abilità", indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).*
- *"Competenze" indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia.*

GLI ASSI CULTURALI

L'Asse dei linguaggi

L'Asse dei linguaggi

L'asse dei linguaggi ha l'obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come ricezione e come produzione, scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; la conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici forme espressive non verbali; un adeguato utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La padronanza della lingua italiana è premessa indispensabile all'esercizio consapevole e critico di ogni forma di comunicazione; è comune a tutti i contesti di apprendimento ed è obiettivo delle discipline afferenti ai quattro assi. Il possesso sicuro della lingua italiana è indispensabile per esprimersi, per comprendere e avere relazioni con gli altri, per far crescere la consapevolezza di sé e della realtà, per interagire adeguatamente in una pluralità di situazioni comunicative e per esercitare pienamente la cittadinanza.

Le competenze comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti multiculturali, la mediazione e la comprensione delle altre culture; favoriscono la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro.

Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico e letterario sollecitano e promuovono l'attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità alla tutela e alla conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore.

La competenza digitale arricchisce le possibilità di accesso ai saperi, consente la realizzazione di percorsi individuali di apprendimento, la comunicazione interattiva e la personale espressione creativa.

L'integrazione tra i diversi linguaggi costituisce strumento fondamentale per acquisire nuove conoscenze e per interpretare la realtà in modo autonomo.

Competenze di base a conclusione dell'obbligo di istruzione

Padronanza della lingua italiana:

- **Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti;**
- **Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;**
- **Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi**

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario

Utilizzare e produrre testi multimediali

Competenze	Abilità/capacità	Conoscenze
<p>Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale • Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale 	<ul style="list-style-type: none"> • Principali strutture grammaticali della lingua italiana • Elementi di base delle funzioni della lingua • Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti formali e informali
	<ul style="list-style-type: none"> • Esporre in modo chiaro logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati • Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale • Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni, idee per esprimere anche il proprio punto di vista • Individuare il punto di vista dell'altro in contesti formali ed informali 	<ul style="list-style-type: none"> • Contesto, scopo e destinatario della comunicazione • Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non verbale • Principi di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo	<ul style="list-style-type: none"> • Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi 	<ul style="list-style-type: none"> • Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, argomentativi • Principali connettivi logici • Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi
	<ul style="list-style-type: none"> • Applicare strategie diverse di lettura • Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo • Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 	<ul style="list-style-type: none"> • Tecniche di lettura analitica e sintetica • Tecniche di lettura espressiva • Denotazione e connotazione • Principali generi letterari, con particolare riferimento alla tradizione italiana • Contesto storico di riferimento di alcuni autori e opere

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi	<ul style="list-style-type: none"> • Ricercare , acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della produzione di testi scritti di vario tipo 	<ul style="list-style-type: none"> • Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso • Uso dei dizionari
	<ul style="list-style-type: none"> • Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni • Rielaborare in forma chiara le informazioni • Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni comunicative 	<ul style="list-style-type: none"> • Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta: riassunto, lettera, relazioni, ecc. • Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione

<p>Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale • Ricercare informazioni all'interno di testi di breve estensione di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale • Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi, relativi all'ambito personale e sociale • Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali • Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale • Scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale • Scrivere correttamente semplici testi su tematiche coerenti con i percorsi di studio • Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all'altro in contesti multiculturali 	<ul style="list-style-type: none"> • Lessico di base su argomenti di vita quotidiana , sociale e professionale • Uso del dizionario bilingue • Regole grammaticali fondamentali • Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso comune • Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, lettera informale • Cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la lingua
--	---	--

<p>Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Riconoscere e apprezzare le opere d'arte • Conoscere e rispettare i beni culturali e ambientali a partire dal proprio territorio 	<ul style="list-style-type: none"> • Elementi fondamentali per la lettura/ascolto di un'opera d'arte (pittura, architettura, plastica, fotografia, film, musica.....) • Principali forme di espressione artistica
<p>Utilizzare e produrre testi multimediali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva • Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni , ecc.), anche con tecnologie digitali 	<ul style="list-style-type: none"> • Principali componenti strutturali ed espressive di un prodotto audiovisivo • Semplici applicazioni per la elaborazione audio e video • Uso essenziale della comunicazione telematica

L'Asse matematico

L'asse matematico.

L'asse matematico ha l'obiettivo di far acquisire allo studente saperi e competenze che lo pongano nelle condizioni di possedere una corretta capacità di giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei diversi contesti del mondo contemporaneo.

La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare e neppure riguarda soltanto gli ambiti operativi di riferimento, consiste nell'abilità di individuare e applicare le procedure che consentono di esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati.

La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (dialettico e algoritmico) e di rappresentazione grafica e simbolica (formule, modelli, costrutti, grafici, carte), la capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni qualitative e quantitative, di esplorare situazioni problematiche, di porsi e risolvere problemi, di progettare e costruire modelli di situazioni reali. Finalità dell'asse matematico è l'acquisizione al termine dell'obbligo d'istruzione delle abilità necessarie per applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto quotidiano della sfera domestica e sul lavoro, nonché per seguire e vagliare la coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di indagine conoscitiva e di decisione.

Competenze di base a conclusione dell'obbligo dell'istruzione

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico

Competenze	Abilità/capacità	Conoscenze
<p>Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Comprendere il significato logico-operativo di numeri appartenenti ai diversi sistemi numerici. Utilizzare le diverse notazioni e saper convertire da una all'altra (da frazioni a decimali, da frazioni apparenti ad interi, da percentuali a frazioni..); • Comprendere il significato di potenza; calcolare potenze e applicarne le proprietà. • Risolvere brevi espressioni nei diversi insiemi numerici; rappresentare la soluzione di un problema con un'espressione e calcolarne il valore anche utilizzando una calcolatrice. • Tradurre brevi istruzioni in sequenze simboliche (anche con tabelle); risolvere sequenze di operazioni e problemi sostituendo alle variabili letterali i valori numerici. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gli insiemi numerici N, Z, Q, R; rappresentazioni, operazioni, ordinamento. • I sistemi di numerazione • Espressioni algebriche; principali operazioni. • Equazioni e disequazioni di primo grado. • Sistemi di equazioni e disequazioni di primo grado.

<p>Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Comprendere il significato logico-operativo di rapporto e grandezza derivata; impostare uguaglianze di rapporti per risolvere problemi di proporzionalità e percentuale; risolvere semplici problemi diretti e inversi • Risolvere equazioni di primo grado e verificare la correttezza dei procedimenti utilizzati. • Rappresentare graficamente equazioni di primo grado; comprendere il concetto di equazione e quello di funzione ▪ Risolvere sistemi di equazioni di primo grado seguendo istruzioni e verificarne la correttezza dei risultati. <ul style="list-style-type: none"> • Riconoscere i principali enti, figure e luoghi geometrici e descriverli con linguaggio naturale • individuare le proprietà essenziali delle figure e riconoscerle in situazioni concrete 	<ul style="list-style-type: none"> • Gli enti fondamentali della geometria e il significato dei termini: assioma, teorema, definizione. • Il piano euclideo: relazioni tra rette; congruenza di figure; poligoni e loro proprietà. • Circonferenza e cerchio
--	---	---

<p>Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disegnare figure geometriche con semplici tecniche grafiche e operative • Applicare le principali formule relative alla retta e alle figure geometriche sul piano cartesiano • In casi reali di facile leggibilità risolvere problemi di tipo geometrico, e ripercorrerne le procedure di soluzione • Comprendere i principali passaggi logici di una dimostrazione • Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe • Formalizzare il percorso di soluzione di un problema attraverso modelli algebrici e grafici • Convalidare i risultati conseguiti sia empiricamente, sia mediante argomentazioni • Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e viceversa 	<ul style="list-style-type: none"> • Misura di grandezze; grandezze incommensurabili; perimetro e area dei poligoni. Teoremi di Euclide e di Pitagora • Teorema di Talete e sue conseguenze • Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano. • Interpretazione geometrica dei sistemi di equazioni. • Trasformazioni geometriche elementari e loro invarianti • Le fasi risolutive di un problema e loro rappresentazioni con diagrammi • Principali rappresentazioni di un oggetto matematico. • Tecniche risolutive di un problema che utilizzano frazioni, proporzioni, percentuali, formule geometriche, equazioni e disequazioni di 1° grado.
---	--	--

<p>Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati. • Rappresentare classi di dati mediante istogrammi e diagrammi a torta. • Leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di corrispondenze fra elementi di due insiemi. • Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di proporzionalità diretta o inversa e formalizzarla attraverso una funzione matematica. • Rappresentare sul piano cartesiano il grafico di una funzione. • Valutare l'ordine di grandezza di un risultato. • Elaborare e gestire semplici calcoli attraverso un foglio elettronico • Elaborare e gestire un foglio elettronico per rappresentare in forma grafica i risultati dei calcoli eseguiti 	<ul style="list-style-type: none"> • Significato di analisi e organizzazione di dati numerici. • Il piano cartesiano e il concetto di funzione. • Funzioni di proporzionalità diretta, inversa e relativi grafici, funzione lineare. • Incertezza di una misura e concetto di errore. • La notazione scientifica per i numeri reali. • Il concetto e i metodi di approssimazione • i numeri "macchina" • il concetto di approssimazione • semplici applicazioni che consentono di creare, elaborare un foglio elettronico con le forme grafiche corrispondenti
---	--	---

L'asse scientifico-tecnologico

L'asse scientifico-tecnologico

L'asse scientifico-tecnologico ha l'obiettivo di facilitare lo studente nell'esplorazione del mondo circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle attività umane come parte integrante della sua formazione globale.

Si tratta di un campo ampio e importante per l'acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili ad interrogarsi, osservare e comprendere il mondo e a misurarsi con l'idea di molteplicità, problematicità e trasformabilità del reale.

Per questo l'apprendimento centrato sull'esperienza e l'attività di laboratorio assumono particolare rilievo.

L'adozione di strategie d'indagine, di procedure sperimentali e di linguaggi specifici costituisce la base di applicazione del metodo scientifico che - al di là degli ambiti che lo implicano necessariamente come protocollo operativo - ha il fine anche di valutare l'impatto sulla realtà concreta di applicazioni tecnologiche specifiche.

L'apprendimento dei saperi e delle competenze avviene per ipotesi e verifiche sperimentali, raccolta di dati, valutazione della loro pertinenza ad un dato ambito, formulazione di congetture in base ad essi, costruzioni di modelli; favorisce la capacità di analizzare fenomeni complessi nelle loro componenti fisiche, chimiche, biologiche.

Le competenze dell'area scientifico-tecnologica, nel contribuire a fornire la base di lettura della realtà, diventano esse stesse strumento per l'esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza. Esse concorrono a potenziare la capacità dello studente di operare scelte consapevoli ed autonome nei molteplici contesti, individuali e collettivi, della vita reale.

E' molto importante fornire strumenti per far acquisire una visione critica sulle proposte che vengono dalla comunità scientifica e tecnologica, in merito alla soluzione di problemi che riguardano ambiti codificati (fisico, chimico, biologico e naturale) e aree di conoscenze al confine tra le discipline anche diversi da quelli su cui si è avuto conoscenza/esperienza diretta nel percorso scolastico e, in particolare, relativi ai problemi della salvaguardia della biosfera.

Obiettivo determinante è, infine, rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e tecnologie, della loro correlazione con il contesto culturale e sociale con i modelli di sviluppo e con la salvaguardia dell'ambiente, nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi concreti con soluzioni appropriate.

Competenze di base a conclusione dell'obbligo di istruzione

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall'esperienza

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate

Competenze	Abilità/capacità	Conoscenze
<p>Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Raccogliere dati attraverso l'osservazione diretta dei fenomeni naturali (fisici, chimici, biologici, geologici, ecc..) o degli oggetti artificiali o la consultazione di testi e manuali o media. • Organizzare e rappresentare i dati raccolti • Individuare, con la guida del docente, una possibile interpretazione dei dati in base a semplici modelli. • Presentare i risultati dell'analisi • Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per riconoscere il modello di riferimento. • Riconoscere e definire i principali aspetti di un ecosistema. • Essere consapevoli del ruolo che i processi tecnologici giocano nella modifica dell'ambiente che ci circonda considerato come sistema. 	<ul style="list-style-type: none"> • Concetto di misura e sua approssimazione • Errore sulla misura • Principali Strumenti e tecniche di misurazione • Sequenza delle operazioni da effettuare,. • Fondamentali Meccanismi di catalogazione • Utilizzo dei principali programmi software • Concetto di sistema e di complessità • Schemi, tabelle e grafici • Principali Software dedicati. • Semplici schemi per presentare correlazioni tra le variabili di un fenomeno appartenente all'ambito scientifico caratteristico del percorso formativo. • Concetto di ecosistema. • Impatto ambientale limiti di tolleranza.

<p>Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall'esperienza</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analizzare in maniera sistemica un determinato ambiente al fine di valutarne i rischi per i suoi fruitori. • Analizzare un oggetto o un sistema artificiale in termini di funzioni o di architettura. • Interpretare un fenomeno naturale o un sistema artificiale dal punto di vista energetico distinguendo le varie trasformazioni di energia in rapporto alle leggi che le governano. • Avere la consapevolezza dei possibili impatti sull'ambiente naturale dei modi di produzione e di utilizzazione dell'energia nell'ambito quotidiano. 	<ul style="list-style-type: none"> • Concetto di sviluppo sostenibile. • Schemi a blocchi • Concetto di input-output di un sistema artificiale. • Diagrammi e schemi logici applicati ai fenomeni osservati. • Concetto di calore e di temperatura • Limiti di sostenibilità delle variabili di un ecosistema
<p>Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana e nell'economia della società. • Saper cogliere le interazioni tra esigenze di vita e processi tecnologici. 	<ul style="list-style-type: none"> • Strutture concettuali di base del sapere tecnologico • Fasi di un processo tecnologico (sequenza delle operazioni: dall' "idea" all' "prodotto")

	<ul style="list-style-type: none"> • Adottare semplici progetti per la risoluzione di problemi pratici.. • Saper spiegare il principio di funzionamento e la struttura dei principali dispositivi fisici e software • Utilizzare le funzioni di base dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete. 	<ul style="list-style-type: none"> • Il metodo della progettazione. • Architettura del computer • Struttura di Internet • Struttura generale e operazioni comuni ai diversi pacchetti applicativi (Tipologia di menù, operazioni di edizione, creazione e conservazione di documenti ecc.) • Operazioni specifiche di base di alcuni dei programmi applicativi più comuni
--	---	--

L'Asse storico sociale

L'Asse storico-sociale

L'asse storico-sociale si fonda su tre ambiti di riferimento: epistemologico, didattico, formativo.

Le competenze relative all'area storica riguardano, di fatto, la capacità di percepire gli eventi storici nella loro dimensione locale, nazionale, europea e mondiale e di collocarli secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo nel passato le radici del presente.

Se sul piano epistemologico i confini tra la storia, le scienze sociali e l'economia sono distinguibili, più frequenti sono le connessioni utili alla comprensione della complessità dei fenomeni analizzati. Comprendere la continuità e la discontinuità, il cambiamento e la diversità in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali è il primo grande obiettivo dello studio della storia.

Il senso dell'appartenenza, alimentato dalla consapevolezza da parte dello studente di essere inserito in un sistema di regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e dei doveri, concorre alla sua educazione alla convivenza e all'esercizio attivo della cittadinanza.

La partecipazione responsabile - come persona e cittadino - alla vita sociale permette di ampliare i suoi orizzonti culturali nella difesa della identità personale e nella comprensione dei valori dell'inclusione e dell'integrazione.

La raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo 18 dicembre 2006 sollecita gli Stati membri a potenziare nei giovani lo spirito di intraprendenza e di imprenditorialità. Di conseguenza, per promuovere la progettualità individuale e valorizzare le attitudini per le scelte da compiere per la vita adulta, risulta importante fornire gli strumenti per la conoscenza del tessuto sociale ed economico del territorio, delle regole del mercato del lavoro, delle possibilità di mobilità.

Competenze di base a conclusione dell'obbligo di istruzione

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.

Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.

Competenze	Abilità/capacità	Conoscenze
<p>Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di eventi storici e di aree geografiche • Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo • Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi • Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale • Leggere - anche in modalità multimediale - le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche ricavandone informazioni su eventi storici di diverse epoche e differenti aree geografiche 	<ul style="list-style-type: none"> • Le periodizzazioni fondamentali della storia mondiale • I principali fenomeni storici e le coordinate spazio-tempo che li determinano • I principali fenomeni sociali, economici che caratterizzano il mondo contemporaneo, anche in relazione alle diverse culture • Conoscere i principali eventi che consentono di comprendere la realtà nazionale ed europea • I principali sviluppi storici che hanno coinvolto il proprio territorio • Le diverse tipologie di fonti

<p>Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Individuare i principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l'innovazione tecnico-scientifica nel corso della storia • Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della Costituzione italiana • Individuare le caratteristiche essenziali della norma giuridica e comprenderle a partire dalle proprie esperienze e dal contesto scolastico • Identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale e le principali relazioni tra persona-famiglia- società- Stato • Riconoscere le funzioni di base dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali ed essere in grado di rivolgersi, per le proprie necessità, ai principali servizi da essi erogati 	<ul style="list-style-type: none"> • Le principali tappe dello sviluppo dell'innovazione tecnico-scientifica e della conseguente innovazione tecnologica • Costituzione italiana • Organi dello Stato e loro funzioni principali • Conoscenze di base sul concetto di norma giuridica e di gerarchia delle fonti • Principali Problematiche relative all'integrazione e alla tutela dei diritti umani e alla promozione delle pari opportunità • Organi e funzioni di Regione, Provincia e Comune • Conoscenze essenziali dei servizi sociali
--	---	--

<p>Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei principali organismi di cooperazione internazionale e riconoscere le opportunità offerte alla persona, alla scuola e agli ambiti territoriali di appartenenza • Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali • Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del lavoro e le opportunità lavorative offerte dal territorio • Riconoscere i principali settori in cui sono organizzate le attività economiche del proprio territorio 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruolo delle organizzazioni internazionali • Principali tappe di sviluppo dell'Unione Europea • Regole che governano l'economia e concetti fondamentali del mercato del lavoro • Regole per la costruzione di un curriculum vitae • Strumenti essenziali per leggere il tessuto produttivo del proprio territorio • Principali soggetti del sistema economico del proprio territorio
---	--	--

ALLEGATO 2
Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria

competenze chiave di cittadinanza

L'elevamento dell'obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale.

- **Imparare ad imparare:** organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
- **Progettare:** elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.
- **Comunicare**
 - *comprendere* messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)
 - *rappresentare* eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
- **Collaborare e partecipare:** interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
- **Agire in modo autonomo e responsabile:** sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
- **Risolvere problemi:** affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
- **Individuare collegamenti e relazioni:** individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
- **Acquisire ed interpretare l'informazione:** acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni.

Decreto interministeriale Ministero della Pubblica Istruzione e Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale del 29 novembre 2007 –

Accreditamento delle strutture formative per accedere ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di durata triennale

Ministero della Pubblica Istruzione e Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'articolo 1, commi 622 e 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139;

Visto l'accordo-quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003 riguardante la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di un'offerta sperimentale di istruzione e formazione professionale nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto l'accordo in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano 15 gennaio 2004 riguardante la definizione degli standard formativi minimi in attuazione dell'accordo-quadro sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003;

Visto l'accordo in sede di Conferenza unificata 28 ottobre 2004 riguardante la certificazione intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi;

Visto l'accordo in sede di Conferenza Stato-regioni e province di Trento e Bolzano 5 ottobre 2006 riguardante la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali, in attuazione dell'accordo-quadro in Conferenza unificata 19 giugno 2003;

Considerata la necessità di definire i criteri generali per l'accREDITAMENTO delle strutture che realizzano i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al citato accordo nei quali, in fase di prima attuazione per gli anni 2007/2008 e 2008/2009, si adempie l'obbligo di istruzione, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano in materia;

Considerato che le strutture formative accreditate dalle regioni, presso cui si realizzano i predetti percorsi sperimentali, devono rispondere a criteri generali che ne assicurino la qualità e il perseguimento delle finalità educative proprie dell'obbligo di istruzione di cui alla legge e alle disposizioni sopra richiamate e la conseguente particolare funzione pubblica che esse sono chiamate a svolgere per garantire tale adempimento;

Considerato che tali criteri assumono il carattere di misure che lo Stato deve porre in essere per assicurare omogenei livelli di prestazioni su tutto il territorio nazionale a garanzia degli studenti e delle loro famiglie;

Considerato, in particolare, che i criteri relativi all'assenza di fini di lucro delle strutture formative impegnate nei citati percorsi, all'utilizzazione di docenti in possesso dei titoli culturali e professionali necessari ad assicurare l'acquisizione dei saperi e delle competenze, indicati dal regolamento n. 139/2007 sopra richiamato, come risultati di apprendimento attesi dagli studenti al termine del nuovo obbligo d'istruzione, all'osservanza del contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale nel trattamento dei suddetti docenti costituiscono requisiti indispensabili ai predetti fini;

Considerato che, ai fini di cui all'articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, restano confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi a valere sui bilanci del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che, nella seduta del 30 ottobre 2007, la Conferenza unificata ha espresso la mancata intesa sul testo del provvedimento;

Considerato il fatto che l'obbligo di istruzione innalzato a 10 anni è vigente dall'inizio del corrente anno scolastico per tutti i giovani della relativa fascia di età e che è necessario diversificare l'offerta formativa per non lasciarne indietro nessuno;

Ritenuto necessario e urgente, che per le ragioni sopra indicate, si attivi la procedura di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 novembre 2007;

DECRETA

Art. 1 - Prima attuazione dell'obbligo di istruzione

1. A norma dell'articolo 1, comma 624 della legge n. 296/2006, l'obbligo di istruzione di cui al comma 622 dell'articolo medesimo si assolve, in fase di prima attuazione per gli anni 2007/2008 e 2008/2009, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, di durata triennale, di cui all'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

2. I percorsi di cui al comma 1 sono progettati e realizzati dalle strutture formative accreditate dalle regioni che rispondano ai criteri generali di cui all'articolo 2, in modo da far acquisire, ai giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i saperi e le competenze previsti dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 622 della legge n. 296/2006, adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.

Art. 2 - Criteri generali

1. Ai fini di cui all'articolo 1, nella fase di prima attuazione dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139/2007, le strutture formative accreditate dalle regioni devono rispondere ai seguenti criteri generali:

a) appartenere ad un organismo che non abbia fini di lucro in base alle norme vigenti e offra servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni. Tali requisiti devono risultare dallo statuto dell'organismo;

b) avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'articolo 1, comma 2;

c) applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di cui all'articolo 1;

d) prevedere, in relazione ai saperi e alle competenze di cui all'articolo 1, comma 2, l'utilizzo di docenti che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore o, in via transitoria, di personale in possesso di un diploma di laurea inerente l'area di competenza e di una sufficiente esperienza o, almeno, di un diploma di scuola secondaria superiore e di una esperienza quinquennale. Tale personale deve documentare le esperienze acquisite nell'insegnamento delle competenze di base nella formazione professionale iniziale, ivi comprese quelle maturate nei percorsi sperimentali di cui all'accordo-quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003;

e) prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;

f) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;

g) essere in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

Art. 3 - Contributi statali

1. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 624 della legge n. 296/2006, allo scopo stanziati nei bilanci del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono destinati ai percorsi di cui all'articolo 1 realizzati dalle strutture formative accreditate dalle regioni sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, ferma restando la prosecuzione dei percorsi già

avviati.

2. Il contributo del Ministero della pubblica istruzione è finalizzato esclusivamente all'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi di cui all'articolo 1. Tali risorse sono ripartite in base al numero degli studenti annualmente iscritti ai predetti percorsi, riservandone il 20% ai percorsi realizzati dalle istituzioni scolastiche che utilizzano la quota di flessibilità oraria di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47.

3. Il contributo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è finalizzato alla prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Le relative risorse a valere sul bilancio del Ministero medesimo concorrono alla realizzazione dei percorsi di cui all'articolo 1, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministero predetto adottato di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata a norma del decreto legislativo n. 281/1997, fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, comma 3 del decreto legislativo n. 226/2005.

Art. 4 - Misure di sistema

1. I percorsi di cui all'articolo 1 sono oggetto di monitoraggio e di valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo n. 226/2005.

2. Allo scopo di sostenere l'attuazione dell'obbligo di istruzione nei percorsi di cui all'articolo 1 è costituito un apposito gruppo tecnico a livello nazionale, composto da esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dal coordinamento delle regioni per l'istruzione e la formazione, dall'Unione province d'Italia e dall'Associazione nazionale comuni italiani che si avvale della consulenza e dell'assistenza dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione.

3. La quota delle risorse di cui all'articolo 3, comma 2, da destinare alle misure di sistema di cui ai commi 1 e 2 è fissata nella misura dell'1%; la quota delle risorse di cui all'articolo 3, comma 3, da destinare al medesimo fine, è stabilita nel decreto ivi previsto nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 624 della legge n. 296/2006.

Art. 5 - Percorsi e progetti sperimentali

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 del regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, possono essere realizzati, per gli anni 2007/2008 e 2008/2009, percorsi e progetti sperimentali per prevenire e contrastare la dispersione scolastica nonché per favorire il successo formativo dei giovani, con eventuali contributi aggiuntivi messi a disposizione dal Ministero della pubblica istruzione nel quadro di intese con singole regioni.

Roma 29/11/2007

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Giuseppe Fioroni

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Cesare Damiano

ULTERIORI NORME DI RIFERIMENTO

Decreto del Presidente della Repubblica n. 275

8 marzo 1999

Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 21 della **legge 15 marzo 1997, n. 59**;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTI i pareri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espressi nelle riunioni del 30 settembre e 15 ottobre 1998;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1998;

VISTO il **decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112**;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali nella seduta del 17 dicembre 1998;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 novembre 1998;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del 16 febbraio 1999 e del 10 febbraio 1999;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 febbraio 1999;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della Funzione pubblica e per gli Affari regionali e del lavoro e della previdenza sociale

E M A N A

il seguente regolamento:

AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

TITOLO I

ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEL QUADRO DELL'AUTONOMIA

CAPO I

Definizioni e oggetto

Art.1

(Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche)

1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alla Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del **decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112**. A tal fine interagiscono tra loro e con gli enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.

2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati

allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Art.2

(Oggetto)

- 1.** Il presente regolamento detta la disciplina generale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, individua le funzioni ad esse trasferite e provvede alla ricognizione delle disposizioni di legge abrogate.
- 2.** Il presente regolamento, fatta salva l'immediata applicazione delle disposizioni transitorie, si applica alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° settembre 2000.
- 3.** Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente riconosciute entro il termine di cui al comma 2 adeguano, in coerenza con le proprie finalità, il loro ordinamento alle disposizioni del presente regolamento relative alla determinazione dei curricula, e lo armonizzano con quelle relative all'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e alle iniziative finalizzate all'innovazione. A esse si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13.
- 4.** Il presente regolamento riguarda tutte le diverse articolazioni del sistema scolastico, i diversi tipi e indirizzi di studio e le esperienze formative e le attività nella scuola dell'infanzia. La terminologia adottata tiene conto della pluralità di tali contesti.

CAPO II

Autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo

Art.3

(Piano dell'offerta formativa)

- 1.** Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
- 2.** Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.
- 3.** Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.
- 4.** Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.
- 5.** Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

Art.4

(Autonomia didattica)

- 1.** Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.
- 2.** Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:
 - a. l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
 - b. la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;

- c. l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- d. l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
- e. l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.

4. Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del **decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112**. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.

5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.

6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.

7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17 della **legge 24 giugno 1997 n. 196**, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento.

Art.5

(Autonomia organizzativa)

1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.

2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del **decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112**.

3. L'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.

4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.

Art.6

(Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo)

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro:

- a. la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
- b. la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
- c. l'innovazione metodologica e disciplinare;

- d. la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
- e. la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;
- f. gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
- g. l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.

2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista dall'articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all'articolo 11.

3. Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni attivando collegamenti reciproci, nonché con il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi; tali collegamenti possono estendersi a università e ad altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca.

Art.7

(Reti di scuole)

1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento della proprie finalità istituzionali.

2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.

3. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.

4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà.

6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:

- a. la ricerca didattica e la sperimentazione;
- b. la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
- c. la formazione in servizio del personale scolastico;
- d. l'orientamento scolastico e professionale.

7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6.

8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.

9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.

CAPO III Curricolo nell'autonomia

Art.8

(Definizione dei curricoli)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:

- a. gli obiettivi generali del processo formativo;
- b. gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
- c. le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;
- d. l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
- e. i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo;
- f. gli standard relativi alla qualità del servizio;
- g. gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
- h. i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali.

2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e).

3. Nell'integrazione tra la quota nazionale del curricolo e quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalità della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

4. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.

5. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del **decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112**, può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali.

6. L'adozione di nuove scelte curriculari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto.

Art.9

(Ampliamento dell'offerta formativa)

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti.

2. I curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative, che per la realizzazione di percorsi formativi integrati le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali.

3. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.

4. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, e accertate esperienze di autoformazione. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione.

5. Nell'ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.

Art.10

(Verifiche e modelli di certificazione)

1. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio il Ministero della pubblica istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche. Fino all'istituzione di un apposito organismo autonomo le verifiche sono effettuate dal Centro europeo dell'educazione, riformato a norma dell'articolo 21, comma 10 della **legge 15 marzo 1997, n. 59**.

2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere le scuole per l'efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso l'attivazione di iniziative nazionali e locali di perequazione, promozione, supporto e monitoraggio, anche avvalendosi degli ispettori tecnici.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate.

Art.11

(Iniziative finalizzate all'innovazione)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, anche su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, del Servizio nazionale per la qualità dell'istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, di una o più Regioni o enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento. Riconosce altresì progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell'articolo 8. Sui progetti esprime il proprio parere il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

2. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui all'articolo 8. Possono anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione.

3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere elaborate e attuate anche nel quadro di accordi adottati a norma dell'articolo 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. E' riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che promuove o riconosce le iniziative stesse.

5. Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca dei relativi decreti, le specificità ordinamentali e organizzative delle scuole riconosciute ai sensi dell'articolo 278, comma 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

CAPO IV

Disciplina transitoria

Art.12

(Sperimentazione dell'autonomia)

1. Fino alla data di cui all'articolo 2, comma 2, le istituzioni scolastiche esercitano l'autonomia ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 29 maggio 1998, i cui contenuti possono essere progressivamente modificati ed ampliati dal Ministro della pubblica istruzione con successivi decreti.

2. Le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile entro il quindici per cento del relativo monte orario annuale.

3. Nella scuola materna ed elementare l'orario settimanale, fatta salva la flessibilità su base annua prevista dagli articoli 4, 5 e 8, deve rispettare, per la scuola materna, i limiti previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 104 e, per la scuola elementare, le disposizioni di cui all'articolo 129, commi 1, 3, 4, 5, 7 e all'articolo 130 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297.

4. Le istruzioni generali di cui all'articolo 21, commi 1 e 14, della **legge 15 marzo 1997, n. 59**, sono applicate in via sperimentale e progressivamente estese a tutte le istituzioni scolastiche dall'anno finanziario immediatamente successivo alla loro emanazione.

Art.13

(Ricerca metodologica)

1. Fino alla definizione dei curricula di cui all'articolo 8 si applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche possono contribuire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze.

2. Il Ministero della pubblica istruzione garantisce la raccolta e lo scambio di tali ricerche ed esperienze, anche mediante l'istituzione di banche dati accessibili a tutte le istituzioni scolastiche.

TITOLO II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE

CAPO I

Attribuzione, ripartizione e coordinamento delle funzioni

Art.14

(Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche)

1. A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica. Per l'esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di cui all'articolo 15 e a quelle di cui all'articolo 138 del **decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112** le istituzioni scolastiche utilizzano il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione. Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente

2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma dell'articolo 4 del regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni.

3. Per quanto attiene all'amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni e alle modalità di definizione e di stipula dei contratti di prestazione d'opera di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le istituzioni scolastiche provvedono in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 21, commi 1 e 14 della **legge 15 marzo 1997, n. 59**, che può contenere deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato, nel rispetto dei principi di universalità, unicità e veridicità della gestione e dell'equilibrio finanziario. Tale regolamento stabilisce le modalità di esercizio della capacità negoziale e ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dell'attività negoziale medesima, nonché modalità e procedure per il controllo dei bilanci della gestione e dei costi.

4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad esse affidati, per garantire all'utenza un efficace servizio. Assicurano comunque modalità organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi. Le istituzioni scolastiche concorrono, altresì, anche con iniziative autonome, alla specifica formazione e

aggiornamento culturale e professionale del relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal presente regolamento.

5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in materia di articolazione territoriale della scuola. Tali competenze sono esercitate a norma dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con **decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233**.

6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15. Ove allo scadere del termine di cui al comma 1 non sia stato ancora adottato il regolamento di contabilità di cui al comma 3, nelle more della sua adozione alle istituzioni scolastiche seguitano ad applicarsi gli articoli 26, 27, 28 e 29 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

7. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.

Art.15

(Competenze escluse)

1. Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento:

- a. la formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola istituzione scolastica;
- b. reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- c. mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di istituto;
- d. autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale; comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;
- e. riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 14, comma 2.

2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.

Art.16

(Coordinamento delle competenze)

1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.

2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al **decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59**, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.

3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.

4. Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico.

5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità.

6. Il servizio prestato dal personale della scuola ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), purchè riconducibile a compiti connessi con la scuola, resta valido a tutti gli effetti come servizio di istituto.

TITOLO III
Disposizioni finali

CAPO I
ABROGAZIONI

Art.17

(Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate)

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 13 della **legge 15 marzo 1997, n. 59** sono abrogate con effetto dal 1° settembre 2000, le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: articolo 5, commi 9, 10 e 11; articolo 26; articolo 27, commi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20; articolo 28, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 limitatamente alle parole "e del consiglio scolastico distrettuale", 8 e 9; articolo 29, commi 2, 3, 4 e 5; articolo 104, commi 2, 3 e 4; articoli 105 e 106; articolo 119, commi 2 e 3; articolo 121; articolo 122, commi 2 e 3; articoli 123, 124, 125 e 126; articolo 128, commi 2, 5, 6, 7, 8 e 9; articolo 129, commi 2, 4 limitatamente alla parola "settimanale" e 6; articolo 143, comma 2; articoli 144, 165, 166, 167 e 168; articolo 176, commi 2 e 3; articolo 185, commi 1 e 2; articolo 193, comma 1, limitatamente alle parole "e ad otto decimi in condotta"; articoli 193 bis e 193 ter ; articoli. 276, 277, 278, 279, 280 e 281; articolo 328, commi 2, 3, 4, 5 e 6; articoli 329 e 330; articolo 603.

2. Resta salva la facoltà di emanare, entro il 1° settembre 2000 regolamenti che individuino eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con le norme del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1999

SCALFARO

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione

CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

PIAZZA, Ministro per la funzione pubblica

BELLILLO, Ministro per gli affari regionali

BASSOLINO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 16 maggio 2001, n. 152

Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 12 luglio 2000. (*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 120 del 25 maggio 2001*)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;

Vista la legge del 17 maggio 1999, n. 144, art. 68, relativo all'obbligo di frequenza di attività formative e art. 69, relativo all'istruzione e formazione tecnica superiore;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 20 maggio 1999, n. 179, relativo all'individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000, n. 257, art. 5, sull'assolvimento dell'obbligo nell'apprendistato;

Visto l'accordo della Conferenza unificata Stato-regioni del 14 settembre 2000 in materia di istruzione e formazione tecnica superiore;

Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni;

Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Decreta:

Art. 1 - Finalità

1. I moduli formativi aggiuntivi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 12 luglio 2000 sono rivolti a:

elevare il livello culturale e professionale dei giovani apprendisti al fine di favorire il loro pieno e proficuo inserimento sociale;

fornire le competenze di base per un efficace inserimento nel mondo del lavoro;

favorire gli eventuali passaggi nel sistema di istruzione e formazione, ed in particolare nel sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) attraverso il conseguimento degli standard minimi previsti per l'accesso a tale sistema.

Art. 2 - Obiettivi e standard

1. Le attività formative di cui all'art. 1 del presente decreto perseguono gli obiettivi, di seguito indicati, articolati in tre aree: competenze linguistiche (lingua italiana e una lingua straniera), competenze matematiche e competenze informatiche. Gli standard delle competenze acquisite nella formazione esterna e nel luogo di lavoro, vengono misurati sulla base degli indicatori di riferimento relativi a ciascuna delle aree di competenza individuate.

Competenze linguistiche.

Lingua italiana:

esprimersi e comunicare in lingua italiana in forma corretta ed adeguata alle esigenze di interazione sociale, di inserimento professionale, di espressività individuale;

utilizzare in modo efficace le diverse modalità dei registri comunicativi;

indicatori di riferimento: livello 3 della scala IALS - *International Adult Literacy Survey*.

Lingua straniera:

possedere una proprietà di linguaggio adeguata a semplici situazioni quotidiane;

essere in grado di interagire in situazioni interpersonali e di gruppo;

comprendere semplici testi, anche a carattere informativo

indicatori di riferimento: livello 2 della scala ALTE - *Association of Language Testers in Europe*.
Competenze matematiche.

Risolvere situazioni problematiche in diversi ambiti di esperienza con l'uso di appropriati strumenti matematici;

Effettuare calcoli, misure e rappresentazioni attraverso grafici e tabelle, soprattutto in relazione a problemi e situazioni della vita quotidiana e professionale;

Interpretare ed utilizzare le rappresentazioni statistiche riferite a situazioni della vita quotidiana e professionale;

Indicatori di riferimento: livello 3 della scala ALLS - *Adult Literacy and Lifeskills Survey*.
Competenze informatiche.

Conoscere ed utilizzare i principali programmi applicativi;

Reperire e scambiare informazioni attraverso l'utilizzo di reti informatiche; Indicatori di riferimento: ECDL - *European Computer Driving License*.

2. Il conseguimento di livelli di competenza diversi rispetto agli standard indicati viene comunque certificato e può costituire credito formativo nell'ambito del sistema formativo integrato.

3. Oltre alle aree di competenza indicate nel precedente comma 1, almeno 8 ore annue sono dedicate a ciascuna delle seguenti aree di contenuto:

Orientamento professionale:

conoscere l'andamento del mercato del lavoro e dei fabbisogni di professionalità del sistema produttivo in funzione dello sviluppo del proprio progetto professionale.

Elementi di cittadinanza attiva:

partecipare responsabilmente alla vita sociale e pubblica, in relazione allo sviluppo del proprio progetto personale e professionale;

saper interagire con l'amministrazione ed i servizi pubblici e privati nella considerazione dei propri diritti e dei propri doveri.

Art. 3 - Criteri di progettazione

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi indicati nel precedente art. 2, la progettazione dei moduli formativi aggiuntivi viene effettuata in raccordo con il percorso di cui all'art. 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, seguendo criteri di flessibilità e di personalizzazione, sulla base del livello di conoscenze e competenze posseduto, dell'età degli apprendisti, della durata e dei contenuti professionali del contratto di apprendistato, degli standard previsti nel presente decreto.

2. Il primo modulo è dedicato all'accoglienza e alla definizione del patto formativo tra l'apprendista e la struttura formativa. Tale modulo sarà realizzato, ove possibile, in raccordo con quanto previsto all'art. 1, comma 2 del decreto del Ministro del lavoro del 20 maggio 1999, n. 179.

Art. 4 - Strumenti per la valutazione

1. La commissione di cui all'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro n. 179 del 20 maggio 1999 predispone, avvalendosi del supporto tecnico dell'ISFOL, la strumentazione per la verifica dei livelli di competenza acquisiti, secondo gli standard previsti al precedente art. 2.

Roma, 16 maggio 2001

p. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: MORESE

Il Ministro della pubblica istruzione: DE MAURO.

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DECRETO 25 maggio 2001, n. 166

(in SO n. 185 alla GU 14 luglio 2001, n. 162)

Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative

VISTA la legge 24 giugno 1997 n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 articolo 142 comma 1, lettera d) che individua tra le competenze antenate allo Stato in materia di formazione professionale la definizione dei requisiti minimi per l'accREDITamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale;

VISTO l'Allegato A dell'Accordo Stato – Regioni del 18 febbraio 2000 relativo all'accREDITamento delle strutture formative;

SENTITO il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

ACQUISITO il parere della Conferenza Stato Regioni.

DECRETA

Art. 1

Definizione dell'AccREDITamento

1. L'accREDITamento è un atto con cui l'amministrazione pubblica competente riconosce ad un organismo la possibilità di proporre e realizzare interventi di formazione – orientamento finanziati con risorse pubbliche. Il presente Regolamento, con i relativi allegati nn. 1, 2 e 3 che ne fanno parte integrante, è attuativo dell'Allegato A dell'Accordo Stato - Regioni del 18.2.2000.
2. L'accREDITamento è rivolto a introdurre standard di qualità dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale, secondo parametri oggettivi, per realizzare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nei territori di riferimento.
3. I requisiti minimi di cui all'art.6, commi 1) e 2) e Allegato 2 costituiscono la base comune dei sistemi regionali di accREDITamento.
4. L'accREDITamento viene concesso ai soggetti, di cui all'art.3, a prescindere dalle scelte organizzative e a condizione che i soggetti da accREDITare rispettino il contratto collettivo di lavoro di riferimento, per il personale dipendente, o le normative e gli accordi relativi a forme flessibili di impiego ed accettino il sistema di controlli pubblici.

Art. 2

Ambito dell'accREDITamento

1. Per attività di orientamento si intendono gli interventi di carattere informativo, formativo, consulenziale, finalizzati a promuovere l'auto-orientamento e a supportare la definizione di percorsi personali di formazione e lavoro e il sostegno all'inserimento occupazionale.
2. Per attività di formazione si intendono gli interventi di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento realizzati con sistemi che utilizzano metodologie in presenza e/o a distanza.

Art. 3

I destinatari dell'accREDITamento

1. Sono tenute all'accREDITamento le sedi operative di organismi, pubblici e privati, che organizzano ed erogano attività di orientamento e formazione professionale, finanziate con risorse pubbliche, nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale.
2. Le sedi operative devono disporre di risorse gestionali, logistiche ed umane, aver maturato livelli di efficacia ed efficienza in attività pregresse e mantenere interazioni con il sistema sociale e produttivo locale secondo predefiniti standard.
3. Non sono soggetti all'accREDITamento:
 - a) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale. Tali soggetti sono comunque tenuti a rispettare le specifiche condizioni attuative, da definirsi da parte delle Amministrazioni titolari delle forme di intervento o dell'Amministrazione alla quale ne è affidata la gestione;
 - b) le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio;
 - c) le strutture che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di assistenza tecnica.
4. Nel caso di iniziative formative promosse da un'associazione di soggetti devono risultare accREDITate tutte le sedi operative che attuano tali iniziative.

Art. 4

I soggetti responsabili dell'accREDITamento

1. Responsabili delle procedure di accREDITamento sono le Regioni relativamente all'offerta formativa programmata sul proprio territorio.
2. Tali Amministrazioni, per realizzare l'istruttoria, l'auditing in loco e i relativi controlli, possono ricorrere anche a risorse esterne, purché siano garantite l'indipendenza o "terzietà" rispetto agli organismi da accREDITare e le procedure di trasparenza e di libera concorrenza.

Art. 5

Tipologie di accREDITamento

1. L'accREDITamento viene rilasciato alle sedi operative in relazione agli ambiti dell'orientamento e/o della formazione professionale.
2. L'accREDITamento per l'orientamento viene rilasciato per le attività di cui all'art. 2, comma 1 e per tutte le tipologie di destinatari.
3. L'accREDITamento per le attività di formazione professionale viene rilasciato in relazione a tre macrotipologie formative:
 - a) *obbligo formativo*: comprende i percorsi previsti dalla L. 144/99 art.68 comma 1 lett. b) e c), realizzati nel sistema di formazione professionale e nell'esercizio dell'apprendistato;
 - b) *formazione superiore*: comprende la formazione post-obbligo formativo, la Istruzione Formazione Tecnica Superiore prevista dalla L. 144/99 art. 69, l'alta formazione relativa ad interventi all'interno e successivi ai cicli universitari;
 - c) *formazione continua*, destinata a soggetti occupati, in CIG e mobilità, a disoccupati per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione, nonché ad apprendisti che abbiano assolto l'obbligo formativo.
4. L'accREDITamento per la formazione nell'area dello svantaggio e per adulti disoccupati viene rilasciato all'interno di ciascuna macrotipologia, a condizione che vengano rispettati gli ulteriori specifici requisiti.
5. All'interno di ogni macrotipologia sono individuati anche requisiti necessari esclusivamente per l'adozione di alcune metodologie specifiche e per alcune tipologie specifiche d'utenza, fatti salvi gli altri requisiti.
6. Le sedi operative possono essere accREDITate per una o più macrotipologie.
7. La sede operativa accREDITata per la formazione assicura le attività orientative direttamente o avvalendosi di sedi operative accREDITate per l'orientamento.

Art.6

Struttura dell'AccREDITamento

1. Per poter essere accREDITate le sedi operative devono garantire i requisiti di cui al modello operativo dell'Allegato 2 relativi ai seguenti criteri:
 - a) capacità gestionali (a1) e logistiche (a2)
 - b) situazione economica
 - c) competenze professionali
 - d) livelli di efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate
 - e) interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio

2. Le Regioni possono individuare ulteriori criteri e procedure aggiuntive a quelle previste nel successivo art.8.

Art. 7

Rapporto tra accreditamento e certificazione del sistema qualità

1. Le sedi operative già in possesso del Sistema Qualità in conformità alla norma ISO 9001 e successive versioni o sistemi equipollenti riconosciuti a livello europeo potranno essere accreditate con una procedura che preveda solo la verifica del possesso dei requisiti relativi ai criteri d) ed e) del precedente articolo 6) comma 1, e il controllo del possesso degli indicatori relativi ai criteri a) b) e c) non compresi compiutamente nel sistema di qualità e specificati nell'Allegato 3. Le Regioni individueranno le modalità di tale controllo.

2. La certificazione, per consentire l'iter previsto nel comma precedente, deve essere rilasciata, per ISO 9001, da organismi di certificazione dei Sistemi Qualità nell'area dei servizi formativi (settore 37 della classificazione EA) accreditati da SINCERT o da altri organismi equivalenti firmatari del MLA (Multilateral Agreement) in ambito EA (European Accreditation) e, per sistemi equipollenti, da analoghe strutture.

Art. 8

Procedure per l'accreditamento

1. L'organismo di formazione che intende accreditare una propria sede operativa presenta domanda direttamente alla Regione, specificando se è in possesso della certificazione del sistema di qualità rilasciato da un organismo accreditato da SINCERT o da altri organismi equivalenti.

2. Dalla data della richiesta dell'accreditamento, le sedi operative potranno usufruire di azioni di sostegno previste dalle Regioni, con particolare riferimento alla formazione degli operatori.

3. Il procedimento che porta al rilascio dell'accreditamento si avvale:

a) di una verifica istruttoria, nella quale si esamina e valuta la documentazione prodotta;

b) di una verifica in loco, nella quale si accerta la conformità e l'operatività rispetto ai requisiti prescritti.

Le modalità e l'organizzazione di tali controlli sono specificati dalle Regioni.

4. Le Regioni segnalano al Ministero gli eventuali ulteriori requisiti stabiliti ai sensi dell'art. 6 , comma 2.

5. Le sedi operative accreditate, con la specificazione della tipologia di accreditamento, verranno inserite in un apposito elenco regionale, che verrà aggiornato in modo ricorrente.

6. Alle strutture cui appartengono le sedi che non ottengono il rilascio dell'accreditamento devono essere comunicate le situazioni di non conformità ai requisiti previsti.

7. Dell'avvenuto accreditamento e dei successivi aggiornamenti viene data contestuale comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini dell'inserimento delle sedi operative in un elenco nazionale.

Art. 9

Durata e validità dell'accreditamento

1. Le Regioni provvederanno a verificare annualmente, secondo modalità stabilite dalle stesse, il mantenimento dei requisiti che hanno consentito l'accreditamento.

2. L'accreditamento può essere sospeso o revocato in caso di riscontrata difformità o mutamenti delle condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato la concessione.

3. Le Regioni, qualora riscontrino l'esistenza di rilevanti non conformità in sedi operative con certificazione del sistema qualità, oltre ad applicare le sanzioni di cui al comma precedente, procederanno alla segnalazione delle difformità riscontrate all'organismo che ha riconosciuto i soggetti certificatori in questione.

Art. 10

Definizione di standard di competenze professionali dei formatori

1. Entro il 31 dicembre 2001, il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni, definisce gli standard minimi di competenze professionali relative alle funzioni di direzione, amministrazione, docenza, coordinamento, analisi, progettazione, valutazione, orientamento, di cui al punto 3 lett. c) dell'Allegato A dell' Accordo Stato-Regioni.

2. Gli standard minimi sono definiti a partire dal "Quadro delle competenze necessarie per la realizzazione delle funzioni professionali", di cui al punto 3 dell'Allegato 2.

3. A seguito della fase di sperimentazione di cui all'art. 12 e successivamente ogni tre anni dall'emanazione del presente decreto si provvede ad un eventuale aggiornamento degli standard minimi.

Art. 11

Periodo transitorio e accreditamento provvisorio per sedi di recente costituzione

1. L'accREDITamento costituisce requisito obbligatorio per la proposta e la realizzazione di interventi d'orientamento e di formazione a far data dal 1 luglio 2003. Da tale data l'accREDITamento viene concesso, per l'obbligo formativo, alle sedi operative in cui si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale.

2. Entro il 30 giugno 2002 le sedi formative che hanno già operato dovranno essere accreditate relativamente ai criteri a2) b) d) ed e) di cui al comma 1 dell'art. 6; le sedi di nuova costituzione relativamente ai criteri a) e b) . Entro il 30 giugno 2003 le sedi dovranno essere accreditate relativamente ai criteri c) e a1).

3. A regime, per le sedi operative di recente costituzione che non possono disporre dei requisiti relativi ai criteri d) ed e) del comma 1) dell'art. 6, le Regioni, verificata la sussistenza dei requisiti relativi ai criteri a), b) e c) del medesimo comma, rilasciano un accREDITamento provvisorio per la durata di due anni, durante il quale attiveranno una verifica dei livelli di efficacia ed efficienza e del sistema di relazioni.

Art 12

Sperimentazione del modello operativo

1. Per verificare l'adeguatezza del modello operativo di cui all'Allegato 2 e per procedere ad eventuali aggiustamenti, entro il 1 marzo 2003, verranno sottoposte a monitoraggio e a valutazioni le modalità di applicazione e i risultati ottenuti, tenendo conto della praticabilità di esperienze regionali.

2. Durante il periodo della sperimentazione le Regioni possono apportare, comunicandole al Ministero, motivate deroghe limitatamente all'area dello svantaggio.

Roma, lì 25 maggio 2001 IL MINISTRO F.to Raffaele Morese

DECRETO 31 maggio 2001

Certificazione nel sistema della formazione professionale.

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Visto l'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, comma 1, lettera e);

Visto l'art. 142 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, comma 1, lettera c);

Visto la lettera a) dell'allegato B dell'accordo Stato-regioni, 18 febbraio 2000 e acquisite le risultanze dell'esame istruttorio della commissione prevista dalla stessa lettera a);

Visto il parere favorevole delle regioni;

Decreta:

Art. 1.

Finalita'

1. La certificazione, nel sistema della formazione professionale, e' finalizzata a garantire la trasparenza dei percorsi formativi e il riconoscimento delle competenze comunque acquisite dagli individui per il conseguimento dei relativi titoli e qualifiche, per consentire l'inserimento o il reingresso nel sistema di istruzione e formazione professionale nonche' per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Art. 2.

Oggetto della certificazione

Al fine di definire con criteri omogenei il patrimonio conoscitivo ed operativo degli individui, per competenza certificabile ai sensi dell'art. 1, si intende un insieme strutturato di conoscenze e di abilita', di norma riferibili a specifiche figure professionali, acquisibili attraverso percorsi di formazione professionale, e/o esperienze lavorative, e/o autoformazione, valutabili anche come crediti formativi.

Art. 3.

Individuazione degli standard

1. Al fine di assicurare basi minime omogenee per il sistema di certificazione su tutto il territorio nazionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e le regioni, previo confronto con le parti sociali, definisce con provvedimenti successivi gli standard minimi di competenza.

2. Gli standard minimi di competenza, di cui al comma 1 del presente articolo, contengono in relazione ai diversi settori produttivi:

a) il riferimento alla figura o gruppi di figure professionali e alle attivita' o aree che le caratterizzano;

b) la descrizione delle competenze professionali e i criteri per la valutazione del possesso di tali competenze;

c) l'individuazione della soglia minima riferita al possesso delle competenze di cui al punto b), necessaria per la certificazione di cui all'art. 2 del presente provvedimento.

3. Per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale di commissioni settoriali composte da rappresentanti dello stesso Ministero, del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dell'universita' della ricerca scientifica e tecnologica, delle regioni e delle parti sociali. Tali commissioni operano, con l'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), tenuto conto anche delle rilevazioni degli organismi bilaterali delle parti sociali e delle rilevazioni regionali.

Resta ferma la competenza delle regioni per quanto attiene la definizione dei percorsi formativi in termini di contenuti e di metodologie didattiche.

4. Al fine di consentire flessibilita' e adattabilita' al sistema, in relazione alle esigenze territoriali, le regioni possono ulteriormente integrare gli standard minimi nazionali definiti ai sensi del presente articolo.

Le regioni, nell'ambito della propria autonomia normativa e regolamentare, possono predisporre anche modalità per l'automatico riconoscimento di qualifiche certificate da altre Regioni, sentita la commissione di cui all'allegato B, comma a) dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000.

5. Gli standard minimi nazionali sono soggetti ad aggiornamento periodico, in particolare per rispondere a richieste in proposito avanzate dalle regioni.

Art. 4.

Soggetti responsabili della certificazione

1. La funzione della certificazione delle competenze è svolta dalle regioni che, sempre nell'ambito della loro autonomia normativa e regolamentare, ne disciplinano le procedure di attuazione, tenuto conto degli standard minimi fissati a livello nazionale e dei principi di cui al successivo art. 5.

2. Le regioni provvedono a rendere trasparenti le certificazioni anche attraverso la definizione di comuni procedure e l'adozione di strumenti all'uopo previsti.

Art. 5.

Tipologia delle certificazioni

1. La certificazione delle competenze, secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente provvedimento, può essere effettuata:

a) al termine di un percorso di formazione professionale di norma finalizzato all'acquisizione di una qualifica, tenuto conto degli indicatori di trasparenza, modificando ed integrando quanto disposto dal decreto 12 marzo 1996 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

b) in esito a percorsi di formazione parziali ovvero in caso di abbandono precoce del percorso formativo o in percorsi che non conducono all'acquisizione di qualifica di cui alla lettera a);

c) a seguito di esperienze di lavoro e di autoformazione su richiesta degli interessati, per l'ammissione ai diversi livelli del sistema d'istruzione e di formazione professionale o per l'acquisizione di una qualifica o di un titolo di studio.

2. Le certificazioni di cui al comma 1 sono riportate sinteticamente nel libretto formativo del cittadino, secondo quanto previsto dall'allegato B, comma d) dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000.

Art. 6.

Riconoscimento dei crediti formativi

1. Per credito formativo si intende il valore, attribuibile a competenze comunque acquisite dall'individuo, che può essere riconosciuto ai fini dell'inserimento in percorsi di istruzione o di formazione professionale, determinandone la personalizzazione o la riduzione della durata. Al riconoscimento del credito formativo ed alla relativa attribuzione di valore, provvede la struttura educativa o formativa che accoglie l'individuo, anche in collaborazione con la struttura di provenienza.

2. Le competenze certificate, secondo quanto disposto dall'art. 5 del presente provvedimento, costituiscono credito formativo spendibile nel sistema di formazione professionale in base ai seguenti criteri:

- coerenza con gli standard di competenze di cui all'art. 3: in questo caso il credito è spendibile su tutto il territorio nazionale;
- presenza di specifici accordi tra istituzioni e/o agenzie formative competenti in ordine all'oggetto del credito: in questo caso il credito è spendibile limitatamente agli ambiti interessati dall'accordo stesso.

Art. 7.

Sperimentazioni

1. La promozione del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al presente provvedimento e la sua progressiva diffusione, sono assicurate da sperimentazioni specifiche cofinanziate con risorse comunitarie, sentiti il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, le regioni e le parti sociali.

2. Il monitoraggio delle esperienze nonché la valutazione dei risultati sono effettuate dalla commissione di cui all'allegato B, comma a) dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, allargata alle parti sociali, che si avvale dell'assistenza tecnica dell'Isfol.

3. In attesa della definizione a livello nazionale degli standard minimi di competenza, le regioni possono provvedere autonomamente in via provvisoria alla definizione degli stessi ed al rilascio delle certificazioni relative.

Roma, 31 maggio 2001

p. Il Ministro: Morese

Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"
pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001

Art. 1.

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento".

Art. 2.

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata".

Art. 3.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle

istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato".

Art. 4.

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

Art. 5.

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 119. - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti".

Art. 6.

1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 120. - La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione".

Art. 7.

1. All'articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali".

Art. 8.

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge".

Art. 9.

1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: "Si può, con" sono inserite le seguenti: "l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante".

2. L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione sono abrogati.

Art. 10.

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Art. 11.

1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

**Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca
del 10 ottobre 2005
(Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 Novembre 2005)**

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30, in materia di occupazione e mercato del lavoro;

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attuativo delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge n. 30 del 2003, che definisce il «Libretto formativo del cittadino»;

VISTO l'allegato B dell'Accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 31 maggio 2001, n. 174/2001, sul sistema di certificazione delle competenze nella formazione professionale;

VISTO il documento tecnico allegato all'«Accordo tra il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard formativi, in attuazione dell'Accordo quadro sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003» del 15 gennaio 2004;

VISTO l'Accordo intervenuto in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 28 ottobre 2004;

VISTA la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 15 dicembre 2004, n. 2241/2004/CE inerente la definizione di un «Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze - Europass»;

VISTA l'intesa sullo schema di libretto formativo del cittadino intervenuta in sede di Conferenza unificata nella riunione del 14 luglio 2005;

Sentite le parti sociali;

DECRETA:

Art. 1.

1. Ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 2, comma 1, lettera i), e' approvato il modello di libretto formativo del cittadino di cui all'allegato A che fa parte integrante del presente decreto.

Roma, 10 ottobre 2005

Il Ministro dell'istruzione dell'università
e della ricerca - Moratti

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Maroni

ALL. A

**LIBRETTO FORMATIVO
DEL CITTADINO**

RILASCIATO DA ... (soggetto abilitato/autorizzato)
NELLA REGIONE/PROVINCIA.....

DATA DI PRIMO RILASCIO

DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO

SEZIONE 1

1. INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome

Codice Fiscale

Sesso

Data di nascita ____/____/____

Comune (o Stato estero) di nascita

Provincia

Nazionalità

Comune di residenza _____ CAP _____ Provincia _____

Indirizzo di residenza _____

Comune di domicilio _____ CAP _____ Provincia _____

Indirizzo di domicilio _____

Numero di telefono cellulare

Numero di Telefono

Numero di Fax

Indirizzo di posta elettronica

2. ESPERIENZE LAVORATIVE / PROFESSIONALI (*)

Tipologia contrattuale

Data di inizio del rapporto di lavoro ____/____/____

Data di cessazione del rapporto di lavoro ____/____/____

Mansione svolta (qualifica SIL) _____

Settore economico (codice ISTAT) _____

Principali attività svolte

Nome del datore di lavoro

Indirizzo del datore di lavoro

(*) da ripetersi per ogni esperienza citata

3. TITOLI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (*)

Titolo di studio _____

(se in apprendistato, indicare se:
apprendistato per il diritto dovere
apprendistato per l'alta formazione

Anno di conseguimento _____

Nome dell'Istituto Scolastico/Ente/Università _____

Sede dell'Istituto Scolastico/Ente/Università _____

votazione conseguita (numeratore/denominatore) ____/____ cum laude ____

ultimo anno frequentato (se abbandonato) ____

anno di frequenza (se in corso) ____

nr. esami sostenuti (se abbandonato o in corso) ____

tirocinio/stage Durata _____

ente/azienda ospitante _____

(*) da ripetersi per ogni esperienza citata

4. ESPERIENZE FORMATIVE (*)

Titolo attività formativa _____

- se ottenuto in apprendistato indicare:
apprendistato per il diritto dovere
apprendistato professionalizzante
apprendistato per l'alta formazione

- indicare se ottenuto in contratto di inserimento

Soggetto che ha erogato l'attività formativa _____

Sede soggetto erogatore (comune o stato estero) _____

concluso nel _____

durata (specificare se in ore/giorni/mesi) _____

attestazione/ certificazione rilasciata o validata dall'ente pubblico _____

altre attestazioni _____

tirocinio/stage Durata _____

ente/azienda ospitante _____

(*) da ripetersi per ogni esperienza citata

SEZIONE 2 –

Competenze acquisite in percorsi di apprendimento

Tipologia (*)	Descrizione	Contesto di acquisizione (in quale percorso/situazione sono state sviluppate le competenze indicate)	Periodo di acquisizione (anno/i in cui sono state sviluppate le competenze indicate)	Tipo di evidenze documentali a supporto dell'avvenuta acquisizione delle competenze descritte

(*) In caso di competenze acquisite nell'ambito di percorsi di apprendimento formale, specificare l'articolazione in relazione alle tipologie di competenze individuate dall'accordo in Conferenza Unificata del 28.10.2004: competenze di base, competenze tecnico-professionali e trasversali. Per le Competenze di base derivanti da percorsi di istruzione e formazione si farà riferimento alle aree individuate dall'Accordo in Conferenza Unificata del 15.01.04: Area dei linguaggi, Area tecnologica, Area scientifica, Area storico-socio-economica.
